



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 6, comma 3,

del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300”*

EMISSIONE E MODIFICHE

<i>rev.</i>	<i>data</i>	<i>descrizione</i>	<i>Approvato</i>
-	06/04/2018	Prima emissione	CdA
1	2021	Aggiornamento	CdA
2	2022	Aggiornamento	CdA
3	2023	Aggiornamento D. Lgs.24/2023	CdA

Il Modello di Organizzazione e Gestione Controllo, compresi i relativi Allegati, è un documento riservato e di proprietà del Consorzio della Bonifica Renana. In quanto tale non potrà essere divulgato a terzi, interamente o in parte, senza espressa autorizzazione da parte della Presidenza del Consorzio.

INDICE

1. PREMESSA GIURIDICA.....	10
2.1. Il decreto.....	10
2.2. I presupposti della responsabilità.....	11
2.3. I reati presupposto.....	13
2.4. Le sanzioni.....	16
2.5. Motivi di esenzione dalla responsabilità delle persone giuridiche.....	17
2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI BONIFICA RENANA.....	20
3.1. Obiettivi perseguiti da Bonifica Renana con l'adozione del Modello.....	20
3.2. Destinatari del Modello.....	20
3.3. Funzioni e caratteristiche del Modello.....	21
3.4. Adozione del Modello.....	22
3.5. Modifiche e integrazioni del Modello.....	22
4. COMPONENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	24
5. MAPPATURA DELLE ATTIVITA' SENSIBILI.....	25
6. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	28

Scopo ed ambito di applicazione.....	28
Caratteristiche dell’OdV.....	28
Modalità di nomina dei componenti dell’ODV.....	28
Cessazione dall’incarico.....	29
Durata in carica.....	30
Requisiti dell’Organismo di Vigilanza.....	30
Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	31
Funzioni e poteri.....	32
Autonomia di Spesa.....	32
Collaboratori Interni ed Esterni.....	33
Cause d’ineleggibilità e incompatibilità.....	33
Flussi informativi dell’OdV agli organi societari.....	33
Flussi informativi verso l’OdV: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie.....	34
Raccolta e conservazione delle informazioni.....	35
Disciplina delle segnalazioni - <i>whistleblowing</i>.....	35
7. ORGANIZZAZIONE DELEGHE E POTERI.....	38
8. SISTEMA DISCIPLINARE.....	40

8.1. Principi generali.....	40
8.2. Soggetti destinatari.....	41
8.3. Criteri sanzionatori.....	42
8.4. Il procedimento per l'accertamento delle violazioni.....	43
8.5. Sanzioni per lavoratori.....	43
8.6. Misure nei confronti dei Dirigenti.....	44
8.7. Misure nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza.....	44
8.8. Misure nei confronti di componenti degli organi dell'ente.....	45
8.9. Misure nei confronti di Collaboratori Esterni e Partner.....	45
9. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO.....	46
9.1. Comunicazione del Modello.....	46
9.2. Nei confronti dei dipendenti.....	46
9.3. Nei confronti dei membri degli Organi Sociali.....	46
9.4. Altri soggetti.....	47

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE A	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CORRUZIONE TRA PRIVATI
PARTE SPECIALE B	REATI SOCIETARI - ABUSO DI MERCATO
PARTE SPECIALE C	REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA
PARTE SPECIALE D	REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO
PARTE SPECIALE E	REATI INFORMATICI E DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
PARTE SPECIALE F	REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
PARTE SPECIALE G	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
PARTE SPECIALE H	REATI AMBIENTALI
PARTE SPECIALE I	LAVORO IRREGOLARE
PARTE SPECIALE L	REATI TRIBUTARI
PARTE SPECIALE M	ALTRI REATI
PARTE SPECIALE N	DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI
PARTE SPECIALE O	DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

* * * *

ALLEGATI

ALLEGATO 1	CODICE ETICO
ALLEGATO 2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
ALLEGATO 3	DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
ALLEGATO 4	APPENDICE NORMATIVA

DEFINIZIONI

Consorzio

Consorzio della Bonifica Renana

Decreto

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* a norma della legge 29 settembre 2000, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni.

Destinatari

Soggetti a cui è rivolto il Modello, più precisamente Amministratori, Dipendenti, Collaboratori e Consulenti, nei limiti di quanto indicato dall’art. 5 del Decreto.

Enti

Persone giuridiche (con esclusione delle società di persone) e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Figure Apicali

Soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Consorzio di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo del Consorzio.

Figure Sottoposte

Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Modello

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

OdV - Organismo di Vigilanza

Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Comitato whistleblowing o comitato di gestione delle segnalazioni

Comitato a cui è affidato il compito di gestire le segnalazioni di tipo *whistleblowing*, composto dal Responsabile del piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (R.P.C.T.) e dai membri dell'O.d.v.

P.A.

La Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Partner

Controparti contrattuali di Bonifica Renana sia persone fisiche che giuridiche, con cui il Consorzio addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisti e cessioni di beni e servizi, consorzi, ecc..), ove destinati a collaborare con il Consorzio nell'ambito dei "processi e delle attività sensibili".

Processi – Attività Sensibili

Processi e Attività di Bonifica Renana nel cui ambito ricorre il rischio potenziale di una condotta illecita riconducibile ad uno dei reati previsti dal Decreto.

Whistleblowing

Attività di regolamentazione delle procedure per la tutela degli autori di segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

1. PREMESSA GIURIDICA

2.1. Il decreto

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” emanato in attuazione della legge 29 settembre 2000, n. 300 ha introdotto una rilevante novità nel nostro ordinamento, adeguando la legislazione italiana a convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia. In particolare, ci si riferisce alla:

- *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea
- *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della *Comunità Europea* che degli Stati membri
- *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

In precedenza, in ossequio al principio secondo il quale non è possibile che un ente sia soggetto attivo di reati e soggetto passivo di pene, la commissione di reati da parte di soggetti incardinati nella struttura dell'ente – anche se suoi legali rappresentanti - aveva conseguenze solo nei confronti della persona che li aveva commessi.

A seguito del decreto 231 anche l'ente può essere assoggettata a sanzioni nel caso in cui persone incardinate nella sua struttura si rendano responsabili della commissione di alcuni particolari reati e l'ente stesso tragga beneficio dalla commissione degli stessi.

Questa forma di responsabilità – che si accompagna a quella delle persone fisiche che hanno realizzato materialmente l’illecito penalmente rilevante – ha consentito al nostro sistema di uscire da una concezione dell’illecito penale costruito strettamente sulla persona fisica.

Con questo ampliamento della responsabilità il legislatore ha inteso coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali non solo i soggetti che per conto degli enti commettevano fatti illeciti, ma anche gli enti stessi, con sanzioni che incidono sul loro patrimonio e sulla stessa loro capacità economica;

colpendo così, indirettamente, gli interessi economici dei soci degli enti che, in definitiva, fino all'entrata in vigore della legge in esame, potevano avvantaggiarsi dei frutti delle condotte illegali senza patire le conseguenze sostanziali dalla realizzazione di reati.

La natura delle sanzioni è amministrativa - e difficilmente il principio costituzionale secondo cui la responsabilità penale è personale (art. 27 della Costituzione) avrebbe consentito una contraria soluzione - ma la particolare strutturazione delle stesse - la cui applicazione consegue alla commissione di reati - ha fatto parlare già di un *tertium genus* di responsabilità, tra quella penale e quella amministrativa.

La Relazione illustrativa al Decreto ha stigmatizzato che si tratta di un *“tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Si è così introdotto nel nostro ordinamento un sistema punitivo degli illeciti dell'ente che va ad aggiungersi e ad integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti nei confronti delle persone fisiche: il giudice penale competente a giudicare la persona fisica autore del reato è altresì chiamato a valutare, nello stesso procedimento, la responsabilità amministrativa dell'ente e ad applicare la sanzione conseguente secondo la disciplina e secondo le tempistiche tipiche del processo penale.

È opportuno precisare che il Legislatore ha previsto l'adozione del Modello in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La sua assenza non è perciò soggetta ad alcuna sanzione, ma riduce drasticamente le possibilità dell'ente di essere esonerato dalla responsabilità, in caso di commissione di reati presupposti da parte dei propri amministratori e/o dipendenti.

2.2. I presupposti della responsabilità

La responsabilità amministrativa dell'ente conseguente a reati è subordinata, a norma dell'art.5, alla ricorrenza contemporanea di due requisiti:

- 1) *un requisito oggettivo* e cioè il fatto che il reato sia stato commesso nell'interesse o comunque a vantaggio dell'ente. In particolare:

- *l'interesse* sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato raggiunto,
- il *vantaggio* sussiste quando l'ente ha tratto dal reato un risultato positivo, non necessariamente di natura economica;

2) *un requisito soggettivo* e cioè il fatto che sia stato commesso da un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato:

- da "Figure Apicali", ovvero persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- da "Figure Sottoposte", ovvero persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti componenti le Figure Apicali di cui sopra.

Il *requisito soggettivo* comporta una necessaria precisazione. Se è vero che il legislatore ha inteso estendere al massimo l'arco di responsabilità soggettiva, ricomprendendo di fatto tutti i soggetti dell'ente, risulta però evidente che ha altresì previsto una diversa gradazione dell'onere probatorio in capo all'ente a seconda della "qualità" degli autori materiali del reato. Sono infatti previsti due differenti regimi di attribuzione della responsabilità dell'ente, a seconda che il reato sia commesso da un soggetto "apicale" o "sottoposto". La differenza si fonda sul presupposto che, nel caso di reato commesso da un "apicale", il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente sia già di per sé soddisfatto dal momento che si presume che il soggetto "apicale" esprima e rappresenti la politica dell'ente. Nel caso di specie sarà quindi l'ente a dover dimostrare la propria estraneità. Al contrario nel caso di reato che sia imputato ad un "sottoposto" l'ente dovrà "solo" dimostrare che non vi sia stata "inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza".

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato: l'ente, infatti, non è ritenuto esente da responsabilità anche qualora l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile o qualora il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia (art. 8 del Decreto).

In ogni caso, la responsabilità dell'ente si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autore del reato.

L'inserimento di reati anche di natura colposa (*"Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"*) ha costretto a rivedere, almeno in parte, il concetto di *interesse o vantaggio* che l'ente deve avere (art. 5 D.Lgs. 231/2001) quale presupposto per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Decreto.

La giurisprudenza ha chiarito che *"il requisito oggettivo che il reato sia commesso nell'interesse o nel vantaggio dell'ente che l'art. 5 D.Lgs. 231/2001 indica quale condizione essenziale per l'applicazione della sanzione, esprime due concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" della società rispetto ad un vantaggio obiettivamente conseguito all'esito del reato"* (Cassazione penale, sez. II, 30 gennaio 2006, n. 3615). Lasciando intendere, pertanto, che qualunque tipo di vantaggio (anche potenziale e non realizzato) può essere idoneo a concretizzare il requisito richiesto.

Dunque, nei reati legati all'igiene e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, *l'interesse o il vantaggio* dell'ente potrebbe essere individuato, per esempio, nel conseguimento di un vantaggio economico indiretto derivante dalla mancata adozione di cautele antinfortunistiche e, pertanto, dal mancato esborso di somme per il corretto funzionamento del sistema della sicurezza consortile.

2.3. I reati presupposto

La responsabilità dell'ente è circoscritta dalla legge ad una serie determinata di reati. Si tratta di un novero significativo di ipotesi di reato, che è stato progressivamente ampliato attraverso successivi interventi legislativi. Di seguito gli articoli del Decreto:

- 1) Art. 24 - *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea e frode nelle pubbliche forniture"* (modificato dal D.lgs n. 75 del 14 luglio 2020)

- II) Art 24-bis – *“Delitti informatici e trattamento illecito dei dati”* (introdotto dall’art. 7 L. 18 marzo 2008, n.48 e modificato dall’art. 1, comma 11, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105)
- III) Art. 24-ter – *“Delitti di criminalità organizzata”* (introdotto dal comma 29 dell’art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94)
- IV) Art. 25 - *“Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”* (come modificato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, dalla Legge 9 gennaio 2019, n.3 e da ultimo dal D.lgs n.75 del 14 luglio 2020)
- V) Art. 25-bis – *“Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento”* (introdotto con D.L. n.350 del 25 settembre 2002 e modificato dall’art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99)
- VI) Art. 25-bis.1 – *“Delitti contro l’industria e il commercio”* (introdotto con art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99)
- VII) Art. 25-ter – *“Reati Societari”* (introdotto con D.Lgs. n.61 del 11 aprile 2002, modificato dall’art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262, L. 6 novembre 2012, n. 190, dall’art. 12 L. 69/2015 e da ultimo dal D.Lgs 15 marzo 2017, n.38)
- VIII) Art. 25-quater - *“Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e delle leggi speciali”* (introdotto con L. n. 7 del 14 gennaio 2003)
- IX) Art. 25-quater.1 – *“Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”* (introdotto dall’art. 8, L. 9 gennaio 2006, n. 7)
- X) Art. 25 quinquies – *“Delitti contro la personalità individuale”* (introdotto con L. n. 228 del 11 agosto 2003, modificato dall’art. 10, L. 6 febbraio 2006, n. 38 e dall’art. 1 della L. 199/2016)
- XI) Art. 25 sexies - *“Reati di abuso di mercato”* (introdotto con L. n. 62 del 18 aprile 2005, art. 9 comma 3 – Legge Comunitaria 2004)
- XII) Art. 187-quinquies TUF
- XIII) Art. 25 septies – *“Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”* (introdotto con L. 3 agosto 2007, n. 123 e poi sostituito dall’art. 300, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- XIV) Art. 25 octies – *“Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”* (introdotto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e modificato dall’art. 3 comma 3 lett. B L. 186/2014)

- XV) Art. 25-octies.1 – *“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”* (art. aggiunto dal D. Lgs. 184/2021)
- XVI) Art. 25-octies.1, comma 2 – *“Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”* (art. aggiunto dal D. Lgs. 184/2021)
- XVII) Art. 25-novies – *“Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”* (introdotto dalla lettera c) del comma 7 dell’art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99)
- XVIII) Art. 25-decies – *“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”* (introdotto dall’art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, e poi sostituito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121)
- XIX) Art. 25-undecies – *“Reati ambientali”* (introdotto dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e modificato dall’art. 8 L.68/2015 e da ultimo dal D.Lgs 21/2018)
- XX) Art. 25-duodecies – *“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”* (introdotto dall’art. 2, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109109 e modificato dall’art. 30 della Legge n. 161 del 17 ottobre 2017)
- XXI) Art. 25-terdecies – *“Reati di razzismo e xenofobia”* (introdotto dall’art. 5, comma 2 della L. 20/11/2017 n.167 e modificato dal D.Lgs 21/2018)
- XXII) Art. 25-quaterdecies – *“Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”* (introdotto dall’art. 5 comma 1 L. 3 maggio 2019, n. 39)
- XXIII) Art. 25-quinquiesdecies – *“Reati tributari”* (introdotto dall’art. 39 comma 2 del Decreto Legge 28/10/2018 n. 124 convertito con Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 e modificato dal D.lgs n. 75 del 14 luglio 2020)
- XXIV) Art. 25-sexdecies – *“Contrabbando”* (introdotto dal D.lgs n.75 del 14 luglio 2020)
- XXV) Art. 25-septiesdecies – *“Delitti contro il patrimonio culturale”* (art. aggiunto dalla L. n. 22/2022)
- XXVI) Art. 25-duodevicies – *“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”* (Art. aggiunto dalla L. n. 22/2022)
- XXVII) Art. 12, L.n. 9/2013
- XXVIII) La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione alla legge 16 marzo 2006 n. 146 (*“Ratifica della convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata”*) che ha ampliato

l'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001 ad una serie nuova e nutrita di reati (*Reati Transnazionali*).

Laddove in futuro il Legislatore possa prevedere altre fattispecie criminose, si renderà necessario procedere ad una integrazione del Modello.

2.4. Le sanzioni

Alla affermazione della responsabilità, il Decreto, all'art. 9, prevede:

- *sanzioni di natura patrimoniale*
- *sanzioni di natura interdittiva*
- la confisca del prezzo o del profitto del reato
- la pubblicazione della sentenza.

Sono previste *sanzioni di natura patrimoniale*, sotto la specie di ammende anche di rilevante entità (strutturate in modo analogo al sistema sanzionatorio comunitario previsto dall'art. 15 del Regolamento CE n. 17 del 1962 per le ammende applicabili dalla Commissione europea alle imprese che violano gli artt. 85 e 86 del Trattato CE sulla concorrenza), ovvero ammende conteggiate in unità di conto o quote, ricomprese tra un minimo di 100 ed un massimo di 1.000, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della singola quota, a sua volta, viene fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Il valore della singola quota va da un importo minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1.549,37.

Sono previste *sanzioni di natura interdittiva*, tra le quali:

- la interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'esclusione da finanziamenti, sussidi, agevolazioni o contributi o la revoca di quelli già concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive, che si aggiungono alle sanzioni pecuniarie, possono essere applicate cumulativamente tra loro e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione, sempreché il verificarsi della fattispecie criminosa sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente ed il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei medesimi criteri usati per determinare le pene pecuniarie.

L'art.15 prevede che qualora si debba applicare una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente e questa possa pregiudicare l'espletamento di un pubblico servizio o avere gravi ripercussioni sui livelli occupazionali, si possa sostituire questa sanzione con la nomina di un commissario giudiziale che, per evitare le conseguenze dannose sopra richiamate, verrà chiamato a gestire l'ente per il periodo che avrebbe dovuto avere la interruzione dell'attività.

2.5. Motivi di esenzione dalla responsabilità delle persone giuridiche

Il Decreto prevede specifiche forme di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ente.

Innanzitutto, l'ente è esente se riesce a dimostrare che chi ha commesso il reato presupposto ha agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, comma 2 del Decreto).

Per i reati commessi da *soggetti in posizione apicale*, l'art. 6 prevede l'esenzione per l'ente che dimostri in sede giudiziaria che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *modello di organizzazione e di gestione* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento, sia affidato ad un *Organismo di Vigilanza* (di seguito OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il modello di cui alla sopraccitata lettera *a)* deve rispondere alle seguenti esigenze:

- I. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- II. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- III. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- IV. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- V. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- VI. prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi

Per quanto riguarda i *soggetti sottoposti all'altrui direzione*, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un *modello di organizzazione, gestione e controllo* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

È quindi consentito dotarsi di strumenti formali e sostanziali che possano evitare all'ente di esporsi al rischio che dalla commissione di reati possano seguire conseguenze anche molto serie, o addirittura impiedenti, per la prosecuzione delle proprie attività. Tale strumento principe è il Modello che deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge.

La mera adozione formale del Modello non è di per sé sufficiente a garantire l'esonero dalle responsabilità poiché il Decreto richiede che venga "efficacemente attuato" e all'art. 7, comma 4, specifica che l'efficace attuazione del Modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando intervengano novità normative o quando emergano significative violazioni delle prescrizioni o mutamenti nell'organizzazione e nelle attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La creazione del modello organizzativo impone un'analisi specifica delle aree di attività in cui si potrebbe allocare il rischio reato ("*Mappatura delle Attività Sensibili*") e, specificamente in relazione a queste, la predisposizione di procedimenti interni (Protocolli e procedure) idonei a garantire che la commissione di eventuali reati possa essere effettuata solamente aggirando fraudolentemente le procedure.

È opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti.

Pertanto, nonostante la ricordata facoltatività del comportamento, di fatto l'adozione del modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente. In diversa maniera il giudice dovrà solo verificare l'esistenza dei requisiti dei quali abbiamo già parlato.

L'ente deve poi dotarsi di un organismo di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI BONIFICA RENANA

3.1. Obiettivi perseguiti da Bonifica Renana con l'adozione del Modello

Bonifica Renana, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività consortili, a tutela della posizione e della propria immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche consortili procedere all'attuazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

È necessario precisare che data la natura pubblicistica del Consorzio, questo potrebbe risultare escluso dal novero dei soggetti a cui il D.Lgs 231/2001 si applica. A tal proposito, l'ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche Italiane), è intervenuta con due circolari (circolare n. 27 del 17/11/2015 e circolare n. 16 del 09/05/2016) affermando che *"la specifica esclusione degli enti pubblici non economici"* dal novero dei soggetti menzionati dall'art. 1 del D.Lgs 231/2001, *"ha determinato una interpretazione di applicabilità della norma secondo la quale rientrano tutti gli enti pubblici economici senza distinzione tra gli enti che, come i consorzi di bonifica, sono qualificati tali ai soli fini della disciplina dei rapporti di lavoro, ma svolgono attività di impresa o comunque attività con fini di lucro, ed enti pubblici, che viceversa, svolgono attività di impresa."*

Da qui la scelta del Consorzio di adottare tale Modello, la cui iniziativa è stata assunta anche nella convinzione che possa contribuire a rafforzare la cultura della legalità, oltre che costituire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in nome e per conto di Bonifica Renana, affinché seguano, nell'espletamento della propria attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

3.2. Destinatari del Modello

Il Modello è destinato a tutti coloro che operano per e con Bonifica Renana.

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro (nei limiti di quanto indicato dall'art. 5 del Decreto) che svolgono anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nel Consorzio, quale che sia il rapporto che li lega allo stesso. In particolare, si applicano ai soggetti preposti alle fasi dei *processi e delle attività sensibili*, siano essi Organi Sociali, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e Partner.

Bonifica Renana comunica e diffonde il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne la conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I soggetti destinatari del Modello sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con Bonifica Renana, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza.

Bonifica Renana condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle disposizioni del proprio Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse del Consorzio ovvero con l'intenzione di procurare ad essa un vantaggio.

3.3. Funzioni e caratteristiche del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di regole, procedure e attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a conseguire obiettivi di prevenzione nella commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto (se non aggirando fraudolentemente le regole indicate).

In particolare, mediante l'individuazione delle c.d. "*attività sensibili*" (cioè di quelle attività in cui esiste la possibilità di commissione di un reato presupposto) e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- diffondere, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Bonifica Renana nelle aree di "*attività sensibili*", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti del Consorzio;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Bonifica Renana in quanto (anche nel caso in cui l'ente fosse apparentemente in condizione di trarne

- vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui il Consorzio intende attenersi nell'espletamento della propria missione;
- consentire al Consorzio, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di "attività sensibili", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione - a tutti i livelli dell'ente - delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappatura delle "attività sensibili" del Consorzio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità/probabilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- istituzione di un sistema sanzionatorio per i comportamenti che costituiscano una violazione del Modello;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- la verifica dei comportamenti dei destinatari, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).

3.4. Adozione del Modello

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione nell'adottare il suddetto Modello, individua il proprio Organismo di Vigilanza - ovvero incarica il Comitato Amministrativo di individuarne i componenti - affidandogli l'incarico e il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di promuoverne l'aggiornamento.

3.5. Modifiche e integrazioni del Modello

Posto che il Decreto rimanda alla responsabilità dell'organo dirigente (art. 6 comma 1 lett. a del Decreto) il compito di adottare ed efficacemente attuare il Modello, anche le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Bonifica Renana.

Ogni altro cambiamento o integrazione di carattere specifico che non modifichi la sostanza del modello ma ne integri o migliori l'efficienza potrà essere di competenza dell'Organismo di Vigilanza e troverà spazio nelle comunicazioni continuative con il Presidente e nelle relazioni periodiche rivolte al Consiglio di Amministrazione.

4. COMPONENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Le componenti chiave del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Bonifica Renana, sviluppato in linea con i requisiti del D.Lgs. 231/2001 e finalizzato a prevenire la commissione dei reati definiti nel citato decreto, possono essere così sintetizzate:

- il Sistema di Organizzazione del Consorzio;
- il Codice Etico;
- i Principi Generali di Comportamento;
- la Mappatura delle Attività Sensibili;
- l'insieme delle procedure organizzative, gestionali e di controllo adottate dal Consorzio, richiamate dal Modello e dalle sue componenti ovvero aventi specifico impatto nelle aree considerate sensibili;
- i presidi ed i protocolli individuati nelle Parti Speciali del Modello;
- l'Organismo di Vigilanza;
- il sistema di whistleblowing;
- il Sistema Disciplinare;
- il sistema di Formazione e Comunicazione.

Il Consorzio adotta il "Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza" ex L.190/2012 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello.

5. MAPPATURA DELLE ATTIVITA' SENSIBILI

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 la creazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto stesso, impone un'analisi specifica delle aree di attività dell'ente in cui si potrebbe allocare il rischio reato e specificamente, in relazione a queste, la predisposizione di regole di comportamento e procedimenti interni idonei a garantire che la commissione di eventuali reati possa essere effettuata solamente aggirando fraudolentemente le procedure.

L'idoneità del Modello ad esonerare dalla sanzione l'ente, dipende dalla sua capacità di coglierne le specificità e di predisporre misure adeguate allo scopo voluto.

L'individuazione delle aree ed attività potenzialmente esposte ai rischi reato previsto ex D.Lgs. 231/2001 (c.d. "*mappatura delle attività sensibili*") è avvenuta attraverso l'analisi dei processi, delle attività e del sistema organizzativo di Bonifica Renana, realizzata attraverso l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività e del sistema organizzativo del Consorzio e mediante l'effettuazione di interviste ai responsabili delle funzioni coinvolte nelle "*attività sensibili*".

L'analisi documentale e le interviste svolte sono state analizzate al fine di individuare le attività che potenzialmente ed astrattamente potrebbero condurre alla realizzazione di condotte illecite ai sensi del presente Decreto.

Grazie all'analisi delle attività potenzialmente a rischio si è provveduto a definire una mappa delle "*attività sensibili*", ovvero delle attività direttamente esposte ai rischi reato previsti dal Decreto o potenzialmente propedeutiche alla commissione di uno dei reati previsti.

L'analisi delle "*attività sensibili*" ha portato all'identificazione di alcune principali, distinte, categorie di reati di possibile commissione nell'interesse o a vantaggio di Bonifica Renana.

Fra queste:

- Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Reati Societari

- Reati di abuso di mercato
- Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- Reati informatici e in violazione del diritto d'autore
- Reati di criminalità organizzata
- Reati contro l'industria e il commercio e di falsità in segni di riconoscimento
- Reati ambientali
- Lavoro irregolare
- Autoriciclaggio:
al riguardo, Bonifica Renana ritiene adeguati i protocolli / presidi già adottati per i Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 25-octies, integrati con i più recenti presidi in materia tributaria
- Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Reati tributari
- Reati contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Sono state inoltre analizzate le attività potenzialmente di supporto alla commissione di reati rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/01.

Il dettaglio di queste, come altre categorie di reato, sono contenute nella *"Mappatura delle Attività Sensibili"* che rappresenta un elemento costitutivo del presente Modello e uno strumento avente caratteristiche di aggiornamento e dinamicità. In tal senso, a cura e sotto la responsabilità dell'OdV, vengono effettuate periodiche revisioni della *mappatura delle attività sensibili*, in funzione delle evoluzioni legislative e/o dei cambiamenti organizzativi e funzionali del Consorzio.

Dall'analisi sono state escluse alcune categorie di reato che appaiono astrattamente ipotizzabili nella realtà di Bonifica Renana e la cui commissione è difficilmente configurabile nell'interesse o a vantaggio del Consorzio. In particolare:

- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- Mutilazione di organi genitali femminili
- Reati contro la personalità individuale¹
- Reati di razzismo e xenofobia
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.
- Contrabbando

Le principali "attività sensibili", individuate a seguito dell'analisi dei principali processi del Consorzio, sono elencate nelle corrispondenti Parti Speciali.

¹ Ad esclusione di quanto previsto per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

Scopo ed ambito di applicazione

È istituito presso Bonifica Renana un Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV) come funzione dotata di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo, in linea con quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 ed eventuali successive modifiche.

Caratteristiche dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza deve:

- a) essere indipendente;
- b) essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) essere privo di compiti operativi e quindi essere indipendente dalle attività di gestione del Consorzio, ovvero in palese contrasto con le attività di controllo dell'OdV;
- d) realizzare un canale di comunicazione con il Consiglio di Amministrazione e con il Comitato Amministrativo;
- e) effettuare il reporting informativo anche nei confronti del Collegio dei Revisori quando richiesto;
- f) essere in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- g) possedere i requisiti di onorabilità, autonomia ed indipendenza, la professionalità e la continuità di azione previsti dal D.Lgs. 231/2001.

I poteri ad esso affidati sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione di Bonifica Renana.

Modalità di nomina dei componenti dell'ODV

L'Organismo di Vigilanza è istituito mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, che può dare mandato al Comitato Amministrativo di procedere all'individuazione dei componenti.

L'Organismo è composto da uno a tre soggetti e può dotarsi di congruo staff.

La nomina dei componenti l'Organismo di Vigilanza deve essere resa nota ai soggetti nominati e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà successivamente comunicato a tutti i livelli dell'ente.

Cessazione dall'incarico

La revoca dell'OdV e di ciascun componente compete esclusivamente a chi esercita i poteri di nomina con decisione presa con una maggioranza qualificata di due terzi dei presenti.

La maggioranza si riterrà adeguata quando almeno due terzi dei consiglieri presenti, e quindi votanti, sarà favorevole alla revoca, ma tale numero di consiglieri non potrà essere inferiore alla metà più uno del numero totale di tutti i consiglieri di amministrazione del Consorzio.

I membri dell'OdV possono essere revocati esclusivamente per giusta causa nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per i seguenti casi:

- a) a seguito di condanna, con sentenza passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, ovvero ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o da quelli direttivi delle persone giuridiche;
- b) la condanna, anche non definitiva, per qualsivoglia reato contro il patrimonio;
- c) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- d) di stasi operativa;
- e) di colpevole inerzia nell'effettuazione delle segnalazioni interne ovvero sopravvenuto conflitto di interesse;
- f) a seguito di una sentenza di condanna del Consorzio ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre, sentito il parere del Collegio dei Revisori, la sospensione dall'incarico dell'Organismo di vigilanza e la nomina di un interim.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 1 mese, senza dover addurre alcuna motivazione.

Durata in carica

Il CdA, nella delibera di nomina dell'OdV, ne definisce anche la durata.

Al termine del suo mandato, l'OdV è comunque rinnovabile.

In caso di temporaneo impedimento di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, è prevista la nomina di uno o più supplenti. Il supplente cessa dalla carica quando viene meno l'impedimento che ha determinato la sua nomina.

Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Autonomia ed indipendenza

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente. Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV la posizione gerarchica più elevata possibile, e prevedendo un'attività di reporting al Consiglio di Amministrazione. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'OdV, e ai suoi componenti intesi singolarmente, non siano attribuiti compiti operativi che ne possano compromettere l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.

Professionalità e onorabilità

I membri dell'Organismo di Vigilanza, unitamente all'eventuale staff operativo a supporto, non devono avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

Per professionalità si intende il bagaglio di strumenti, tecniche e caratteristiche personali che i membri ed i loro collaboratori devono possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata.

In dettaglio, per garantire un'adeguata gestione delle responsabilità attribuite all'OdV, è necessario valutare al momento della nomina valori per i componenti dell'Organismo le seguenti caratteristiche:

a) *Competenze (da valutare cumulativamente per l'insieme dei componenti l'OdV):*

- conoscenza dell'Organizzazione e dei principali processi tipici del settore in cui opera il Consorzio;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà del Consorzio;
- conoscenza delle tecniche proprie di chi svolge attività "ispettiva".

b) *Caratteristiche personali (da valutare per ciascun componente l'OdV):*

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

Tutti i componenti l'OdV devono migliorare le proprie conoscenze, capacità e competenze attraverso un aggiornamento professionale continuo.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza vigila sull'efficacia e sull'aggiornamento del modello e/o dei suoi elementi costitutivi.

All'Organismo di vigilanza è affidato il compito di:

- a) vigilare sull'effettività del modello al fine di assicurare che i comportamenti posti in essere nel Consorzio corrispondano al Modello di Organizzazione e Gestione individuato;
- b) monitorare l'efficacia del Modello verificandone l'idoneità a prevenire il verificarsi dei reati indicati dalla legge;

- c) promuovere l'aggiornamento del Modello al fine di recepire le modifiche dell'organizzazione consortile e le eventuali modifiche legislative.

Ferme restando le competenze di vigilanza interna previste dalla legge, le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura dell'ente.

I membri dell'OdV devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni.

Funzioni e poteri

All'Organismo di Vigilanza sono devoluti poteri ispettivi e di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati, bensì al funzionamento ed all'osservanza del Modello Organizzativo e di Gestione.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni dell'ente per consentire le attività di indagine, analisi e controllo; su tali informazioni l'OdV è tenuto all'assoluto riserbo, fatto salvo l'utilizzo delle informazioni e dei dati per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.

A fronte di richieste legittime e motivate da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza, è fatto obbligo in capo a qualunque dipendente e/o componente degli organi sociali di fornire i dati richiesti.

Qualora i destinatari della richiesta dell'OdV intendano eccepire il segreto aziendale su particolari dati o l'abuso dei poteri ispettivi da parte dell'OdV, debbono immediatamente informare il Comitato Amministrativo, che assumerà ogni informazione al riguardo e delibererà in merito. In ogni caso della richiesta, della opposizione e della decisione del Comitato Amministrativo dovrà conservarsi completa documentazione scritta.

Autonomia di Spesa

L'OdV è dotato di una autonomia di spesa prevista dal budget annuo deliberato dal Comitato Amministrativo di Bonifica Renana. Importi di spesa superiori a quanto previsto dal budget devono essere sottoposti ad una preventiva autorizzazione da parte dell'organo dirigente.

Collaboratori Interni ed Esterni

Nello svolgimento della propria funzione l'Organismo di Vigilanza a supporto della propria azione e tenuto conto dei contenuti professionali specifici richiesti per l'espletamento di alcune attività di controllo, potrà avvalersi della collaborazione di risorse interne, per quanto possibile, nonché di professionisti esterni. In entrambi i casi, l'Organismo di Vigilanza, all'interno del budget di cui è dotato, avrà ampia autonomia decisionale, anche se l'incarico formale verrà sottoscritto dal Presidente del Comitato Amministrativo.

I consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

Cause d'ineleggibilità e incompatibilità

Nella scelta dei membri dell'Organismo deve essere tenuta presente, quale esigenza primaria, la necessità di:

- garantire la terzietà tra l'Organismo di Vigilanza ed i soggetti sottoposti alla sua vigilanza;
- impedire una situazione di conflitto di interesse (di diritto o di fatto) con il Consorzio anche attraverso i propri familiari;
- evitare soggetti interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente dell'OdV è tenuto a darne immediata informazione per la nomina di un nuovo componente dell'OdV; nelle more l'Organismo di Vigilanza opererà in composizione ridotta.

Flussi informativi dell'OdV agli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

Sono previste le seguenti tipologie di comunicazioni:

- a) su base continuativa, direttamente verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) su base almeno annuale, nei confronti del Collegio dei Revisori e del Consiglio di Amministrazione;
- c) relazioni specifiche nel caso di interventi su operazioni rilevanti o di indagini di approfondimento richieste dalla Direzione del Consorzio o dal Comitato Amministrativo.

L'OdV può essere convocato su richiesta dei suddetti organi e può, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, al fine di riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Con riferimento ai flussi comunicativi sopra indicati, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- comunicazioni tempestive di eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
- un rapporto annuale con evidenza dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- la segnalazione immediata relativa ad eventuali innovazioni introdotte in merito alla responsabilità amministrativa degli enti;
- la segnalazione immediata relativa a gravi violazioni individuate durante lo svolgimento delle funzioni.

Le soluzioni relative ai flussi informativi dell'OdV devono rispondere all'esigenza di garantire un *riporto gerarchico* il più elevato possibile per fini di autonomia ed indipendenza rispetto alla struttura consortile nel suo complesso.

Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi sociali, dei Consulenti e Partner (commerciali e finanziari), di ogni accadimento o situazione da cui potrebbe discendere la responsabilità di Bonifica Renana ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I dipendenti ed i dirigenti di Bonifica Renana hanno l'obbligo di riferire tempestivamente all'OdV qualsiasi notizia di violazione del Modello e di qualsiasi suo elemento costitutivo, anche da parte di soggetti non appartenenti al Consorzio, ed ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto. La violazione di tale obbligo potrà comportare l'applicazione di una sanzione disciplinare.

In particolare, devono essere tempestivamente comunicati o trasmessi all'OdV:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto che possano coinvolgere il Consorzio, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- ogni presunta o accertata violazione dei principi contenuti nel Modello, del Codice di Comportamento, delle procedure interne, e ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto;
- le relazioni dei procedimenti disciplinari attivati dal Consorzio in relazione alla violazione del Modello, del Codice di Comportamento, delle procedure interne e delle sanzioni applicate all'esito del procedimento, con la specifica delle ragioni che ne hanno legittimato l'irrogazione, nonché eventuali decisioni di archiviazione di un procedimento disciplinare o di non applicazione delle sanzioni con le relative motivazioni;
- le eventuali comunicazioni della società di revisione - ove nominata - riguardanti possibili carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio del Consorzio.
-

Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, comunicazione, reportistica prevista nel Modello è conservata dall'OdV in un apposito archivio informatico e/o cartaceo. I dati e le informazioni conservate nell'archivio sono messi a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

Disciplina delle segnalazioni - *whistleblowing*

Il D.Lgs 24/2023 ha modificato le disposizioni già vigenti in materia di tutela del segnalante, modificando quanto previsto dalla legge 179/2017 “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” (c.d. *whistleblowing*)” e dal D.Lgs 231/2001 sul medesimo tema.

La disciplina del D.Lgs 24/2023 richiede l’instaurazione di canali di segnalazione interna presidiati da un soggetto autonomo, indipendente e adeguatamente formato per la ricezione ed il trattamento delle segnalazioni, che garantiscano la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione. Inoltre, gli enti sono tenuti tutelare chi effettua una segnalazione da ogni possibile discriminazione e ritorsione connessa a detta segnalazione.

Con il termine “segnalazione” - “*whistleblowing*” - si fa riferimento alla situazione in cui vengono a trovarsi coloro che, in ragione dell’attività lavorativa svolta, scoprono la commissione di **violazioni delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, nonché di norme del diritto dell’Unione e di norme che applicano a livello nazionale tale diritto**, e ne informano i soggetti competenti al fine di fermare i comportamenti illeciti.

Per garantire la tutela della riservatezza dei soggetti che effettuano segnalazioni di violazioni del modello o di altri illeciti (civili, penali, amministrativi, contabili, in merito alla normativa nazionale ed europea), il Consorzio ha implementato un canale di segnalazione che consente di dialogare con il Comitato di Gestione delle segnalazioni *whistleblowing*, organo composto dal R.P.C.T. e dai membri dell’O.d.V cui è affidato il compito di gestire le segnalazioni di tipo *whistleblowing*.

Pertanto, le eventuali violazioni o sospette violazioni di norme comportamentali di cui al Codice Etico, dei principi di comportamento o delle modalità esecutive di svolgimento delle attività sensibili o “a rischio” identificate nel Modello 231 devono essere comunicate al Comitato *whistleblowing* con le seguenti modalità, a discrezione del segnalante:

- **Per iscritto attraverso l’apposita piattaforma digitale raggiungibile dal sito internet del Consorzio – Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Prevenzione corruzione – Segnalazione degli illeciti e irregolarità – Whistleblowing – Segnalazione degli illeciti o direttamente all’indirizzo <https://bonificarenana.segnalazioni.net>**

- **Per iscritto**, ricorrendo alla **posta cartacea** c/o la sede del Consorzio della Bonifica Renana, Via Santo Stefano n. 56, 40125 Bologna (BO), all'attenzione del Comitato *whistleblowing*, R.P.C.T. e/o O.d.V. con la dicitura "**riservata**"
- **Oralmente** richiedendo un **incontro diretto con almeno un membro** appartenente al Comitato di gestione delle segnalazioni, che deve essere fissato in un tempo ragionevole (circa 10-15 giorni) da richiedersi tramite la piattaforma digitale.

Il Comitato *whistleblowing*, soggetto incaricato alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni:

- gestisce, tratta e archivia le segnalazioni in conformità alla normativa applicabile sui dati personali.
- valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione deve essere motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal § 8 sul Sistema Disciplinare; agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi effettua una segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al § 3 del presente Modello è prevista anche nei confronti i) di chi viola le misure di tutela del segnalante e ii) di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Nel caso in cui il canale di segnalazione interna non dovesse risultare adeguato per l'inerzia del destinatario o per eventuali possibili conflitti di interesse- o la violazione su cui è necessario indagare possa avere risonanza per l'ordine pubblico, l'interessato potrà ricorrere, rispettivamente, al canale esterno gestito dall'ANAC (raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) o rivolgersi ai media ma avrà, comunque, diritto ad essere tutelato da ogni ritorsione.

Tutta la documentazione raccolta nell'ambito di una segnalazione è conservata ed archiviata a cura del Comitato *whistleblowing*.

La procedura dettagliata per le segnalazioni whistleblowing è disponibile sul sito www.bonificarena.it – [Amministrazione Trasparente](#) – [Altri contenuti](#) – [Prevenzione corruzione](#) – [Segnalazione degli illeciti e irregolarità](#) – [Whistleblowing](#) – [Procedura per la segnalazione degli illeciti e irregolarità](#)

7. ORGANIZZAZIONE DELEGHE E POTERI

L'Organizzazione delle attività, l'attribuzione di deleghe e poteri e la chiara identificazione di ruoli, responsabilità ed aree di competenza di chi opera all'interno del Consorzio rappresenta uno degli elementi fondamentali nella realizzazione di un adeguato sistema di controllo interno, anche ai sensi del presente Decreto.

In linea generale, il sistema di organizzazione del Consorzio deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Il Consorzio deve essere dotato di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno del Consorzio;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Il Sistema di Deleghe rappresenta uno dei principi generali su cui si basa il sistema di controllo interno del Consorzio anche ai fini della realizzazione del presente Modello.

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività consortile.

Si intende per delega quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui il Consorzio attribuisce dei poteri di rappresentanza e di nomina a propri dipendenti nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione interna, che necessitano per lo svolgimento dei loro incarichi di poteri di rappresentanza, viene conferita una "procura generale funzionale".

I requisiti essenziali del sistema di definizione e attribuzione di Deleghe e Procure di poteri ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, in ragione degli atti descritti e della loro natura possono essere così riassunti:

- a) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e le procure nonché la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali, dovendo coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organizzazione dell'impresa;
- b) tutti coloro che intrattengono per conto del Consorzio rapporti verso terzi - ed in particolare con la Pubblica Amministrazione - devono essere identificati (nella descrizione del ruolo svolto) e/o dotati principalmente di un formale atto quale è la procura volto a delegare l'esercizio di poteri di negoziazione di stipula e di rappresentanza;
- c) l'atto di delega o la procura deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri attribuiti al delegato e al procuratore;
 - la tipologia degli atti o del singolo atto oggetto dell'incarico assegnato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui viene conferita la procura o la delega;
 - il soggetto o i soggetti a cui il delegato o il procuratore riporta gerarchicamente la rendicontazione delle attività eseguire;
- d) il soggetto cui viene conferita la procura o la delega deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- e) l'atto di delega deve riportare la formale accettazione della stessa da parte del soggetto a cui è stata conferita;
- f) le deleghe devono essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

8. SISTEMA DISCIPLINARE

8.1. Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

La commissione o il concorso nella commissione di tali reati è sanzionata dal Codice Penale, mentre, sul piano del rapporto di lavoro, le conseguenze non possono che essere quelle previste dagli artt. 2118 e 2119 Codice Civile.

Le regole che seguono disciplinano, invece, le conseguenze sul piano disciplinare delle violazioni dei principi del Modello che Bonifica Renana si è data, a norma del citato decreto, per prevenire la commissione dei suddetti reati.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esistenza e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto la violazione oggetto della contestazione non è il reato, ma la mancata osservanza del Modello di prevenzione che Bonifica Renana si è liberamente data.

In tal senso, la sanzione disciplinare deve essere caratterizzata da principi di tempestività e immediatezza.

Quanto alla tipologia delle sanzioni irrogabili, in via preliminare va precisato che, nel caso di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, di legge o di contratto, dove applicabili, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

Ogni responsabile di unità organizzativa, nonché le figure incaricate del coordinamento di gruppi di lavoratori e, in ogni caso, ogni lavoratore chiamato a svolgere, anche temporaneamente, un ruolo gerarchicamente superiore in relazione alle responsabilità affidategli, deve far rispettare,

controllandone l'applicazione, le norme del presente Modello e agire secondo le procedure interne in caso di trasgressione delle stesse.

Le regole che seguono integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari.

Oltre che nel caso di violazione dei Principi Generali di Comportamento e delle Procedure richiamate dal Modello, le sanzioni sono applicabili nelle seguenti ipotesi:

- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi Generali di Comportamento e delle Procedure richiamate dal Modello o mancata segnalazione, secondo le procedure interne, di eventuali trasgressioni;
- ostacolo ai poteri di iniziativa e controllo dell'Organismo di Vigilanza o violazione/elusione del sistema di controllo attraverso (i) l'inosservanza delle modalità di documentazione previste dalle Procedure ovvero (ii) la predisposizione di documentazione non veritiera o alterata;
- violazione delle misure di tutela dell'identità del segnalante ovvero commissione di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante di condotte illecite o di violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- ai sensi del D. Lgs 24/2023 sul c.d. *whistleblowing* la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave ovvero la violazione delle misure poste a tutela del segnalante costituiscono illecito disciplinare.

8.2. Soggetti destinatari

Sono soggetti al Sistema Disciplinare gli Amministratori, i Dipendenti, i Collaboratori Esterni, i Partner ed i Terzi in genere che abbiano rapporti contrattuali con Bonifica Renana.

L'applicazione delle sanzioni previste dal presente Sistema tiene conto dell'inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del soggetto.

Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento. In particolare, sarà compito del Presidente di Bonifica Renana di concerto con l'Organismo di Vigilanza, provvedere alla comunicazione del presente documento ai soggetti destinatari.

Il Sistema disciplinare prende in considerazione le oggettive differenze normative esistenti tra dirigenti, lavoratori dipendenti e terzi che agiscono in nome e per conto del Consorzio ed è predisposto nel rispetto della Legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori"), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, e nel rispetto degli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile.

8.3. Criteri sanzionatori

Il tipo e l'entità delle sanzioni applicabili ai singoli casi di illecito disciplinare sono variabili in relazione alla gravità dell'infrazione che sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- rilevanza degli obblighi violati: inosservanze *(i)* che possano compromettere l'efficacia generale del modello a prevenire i reati, *(ii)* che integrino esse stesse reato o *(iii)* che riguardino prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa, negligenza, imperizia);
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- rilevanza degli obblighi violati;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per il Consorzio e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse del Consorzio stesso.

La recidiva costituisce un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave.

8.4. Il procedimento per l'accertamento delle violazioni

È previsto il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle stesse in caso di violazioni dei principi che compongono il Modello adottato.

8.5. Sanzioni per lavoratori

I comportamenti tenuti dai lavoratori di Bonifica Renana in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

In relazione a quanto sopra, si prevede che:

A) Incorre nei provvedimenti di **CENSURA SCRITTA** il lavoratore che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni stabilite, ecc.) o adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree e funzioni a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare, nella fattispecie, *“un comportamento difforme dalle regole stabilite nel presente Modello”*.

B) Incorre nel provvedimento della **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO**, con i limiti stabiliti dal CCNL il lavoratore che:

- incorra, con recidiva, nelle mancanze per le quali fu inflitta la sanzione della censura scritta;
- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello, adottando nell'espletamento di attività nelle aree e funzioni a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso arrechi danno al Consorzio e lo esponga a situazioni oggettive di pericolo, dovendosi ravvisare, nella fattispecie, la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni del Consorzio, o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti da *“comportamenti difformi dalle regole stabilite nel presente Modello”*.

C) Incorre nel provvedimento del **LICENZIAMENTO**, il lavoratore che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree o funzioni a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto, in modo univoco, al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento *la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio.*
- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree o funzioni a rischio un comportamento in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico di Bonifica Renana delle sanzioni previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di *"atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti"*, per cui *"si verifica una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto"*.

8.6. Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dal vigente CCNL.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto della Società in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal Dirigente, a seguito della violazione da parte di quest'ultimo sia delle procedure che delle norme comportamentali previste dal Modello.

8.7. Misure nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione, da parte di membri dell'Organismo di Vigilanza, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree e funzioni a rischio, di un comportamento difforme dalle prescrizioni del Modello stesso, sarà cura dell'Organismo di Vigilanza darne immediata comunicazione al Collegio dei Revisori Legali e al Consiglio di

Amministrazione, i quali provvederanno ad assumere le opportune misure previste dalla normativa vigente.

8.8. Misure nei confronti di componenti degli organi dell'ente

In caso di violazione del Modello da parte di componenti degli Organi dell'Ente di quanto prescritto nel Modello adottato dal Consorzio, l'Organismo di Vigilanza informerà dell'accaduto il Collegio dei Revisori legali, l'intero Consiglio e il Comitato Amministrativo.

Lo stesso iter deve essere osservato anche in caso di violazione da parte del Collegio dei Revisori legali.

Essi provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. L'irrogazione delle sanzioni deve in ogni caso tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

Ogni atto del procedimento disciplinare va tempestivamente comunicato all'ODV.

8.9. Misure nei confronti di Collaboratori Esterni e Partner

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni o dai Partner in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello e nel Codice Etico, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto e l'eventuale richiesta di risarcimento danni qualora dal comportamento illecito il Consorzio possa subire l'irrogazione di misure sanzionatorie.

9. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO

9.1. Comunicazione del Modello

Ai fini dell'efficacia del Modello, l'ente promuove la corretta conoscenza e divulgazione tra tutte le risorse presenti in Consorzio e tra quelle in via di inserimento delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Modello.

Le procedure e le regole comportamentali, unitamente al Codice Etico, sono comunicate a tutte le risorse presenti in Bonifica Renana.

La comunicazione e la formazione sui contenuti e sui principi del Modello sono garantite attraverso la identificazione delle più adeguate modalità di fruizione.

9.2. Nei confronti dei dipendenti

A tal fine, Bonifica Renana organizza incontri ed altre iniziative di formazione mirata, anche a distanza e mediante l'utilizzo di risorse informatiche, per divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione del Modello e dei principi del Codice Etico.

La formazione potrà essere differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, dell'esistenza del rischio nell'area operativa in cui operano, della titolarità o meno di poteri di rappresentanza.

La partecipazione alle attività di formazione costituisce un obbligo per i destinatari e viene formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza e l'inserimento nella banca dati dell'Organismo di Vigilanza dei nominativi dei presenti.

9.3. Nei confronti dei membri degli Organi Sociali

I membri degli Organi Sociali, all'atto dell'accettazione della loro nomina, riceveranno in comunicazione e si adegueranno alle prescrizioni previste dal Modello e dal Codice Etico.

9.4. Altri soggetti

Per quanto concerne collaboratori e consulenti esterni in genere, questi sono vincolati al rispetto del Modello, per le parti di volta in volta applicabili, anche mediante la previsione di apposite clausole contrattuali.

Bonifica Renana identifica la modalità più adeguata per rendere disponibile ai soggetti terzi gli strumenti costitutivi del proprio Modello in coerenza con i rapporti instaurati.



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE A

Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Corruzione tra privati

INDICE

1. DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI SOGGETTI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO.....	4
2. TIPOLOGIA DI REATO.....	6
2.1. FATTISPECIE CORRUTTIVE.....	6
2.2. REATI NEI CONFRONTI DELLA P.A. PER LA GESTIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI.....	8
2.3. TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO.....	9
2.4. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	9
2.5. CORRUZIONE TRA PRIVATI	10
2.6. ALTRI REATI AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE (L. 190/2012).....	10
3. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI.....	13
4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	15
5. PRESIDI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	20
6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	31

1. DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI SOGGETTI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

Al fine di individuare le aree e le attività in cui è possibile commettere azioni illecite ai sensi della tipologia di reati trattati nella presente parte speciale del Modello del Consorzio della Bonifica Renana (di seguito "**Bonifica Renana**" o il "**Consorzio**"), è opportuno indicare criteri generali per l'identificazione dei soggetti "pubblici" nei cui confronti è astrattamente possibile commettere azioni illecite previste dal Decreto.

Si forniscono pertanto una serie di elementi (non esaustivi) dei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto (reati nei confronti della Pubblica Amministrazione).

In particolare, possiamo identificare le seguenti figure giuridiche.

A) Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale si intende "Ente della Pubblica Amministrazione", qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici o che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgono tutte le attività dello Stato (compresa l'Unione Europea) e degli altri enti pubblici.

Le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) possono potenzialmente perfezionarsi le fattispecie criminose previste dal Decreto.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono i "Pubblici Ufficiali" e gli "Incaricati di Pubblico Servizio".

B) Pubblici Ufficiali

È considerato pubblico ufficiale colui il quale esercita *"una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"* (art. 357, comma 1 del Codice Penale).

È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi."

Posso considerarsi pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

C) Incaricati di Pubblico Servizio

“Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale” (art. 358 del Codice Penale);

Anche la giurisprudenza individua una serie di ulteriori elementi che possono rivelare il carattere pubblicistico dell'ente che svolga un pubblico servizio, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti e collaboratori, nella loro veste di pubblici ufficiali o di persone incaricate di pubblico servizio.

2. TIPOLOGIA DI REATO

Il presente paragrafo, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Bonifica Renana si riferisce:

- a) ai reati nei confronti della **Pubblica Amministrazione** elencati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001
- b) al reato di **corruzione tra privati** elencato all'art. 25-ter s)bis del D.Lgs. 231/2001

Quest'ultimo, pur essendo collocato nell'area dei Reati Societari, condivide la struttura tipica con le ipotesi di corruzione pubblicistica e pertanto riteniamo opportuno trattarla in questa Parte Speciale.

I reati sono di seguito classificati per macro - categorie:

2.1. FATTISPECIE CORRUTTIVE

- Art.314 del Codice Penale – Peculato (nel caso in cui derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione Europea) ¹
- Art.316 del Codice Penale – Peculato mediante profitto dell'errore altrui (nel caso in cui derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione Europea)
- Art. 317 del Codice Penale - Concussione
- Art. 318 del Codice Penale - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 del Codice Penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-bis del Codice Penale - Circostanze aggravanti
- Art. 319-ter del Codice Penale - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater del Codice Penale - Induzione indebita a dare o promettere utilità

¹ Si precisa che tali reati sono stati introdotti nel novero dei reati presupposto ex D.lgs 231/2001 a seguito del recepimento, nel nostro ordinamento, della Direttiva (UE) 2017/1371 (cd Direttiva PIF) per la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Ai fini del D.lgs 231/01, rilevano solo se commessi in danno agli interessi finanziari dell'Unione europea. Sono inoltre rilevanti, ai fini della Legge 190/2012, indipendentemente dalla lesione agli interessi finanziari dell'Unione europea, se commessi da Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio.

- Art. 320 del Codice Penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art.321 del Codice Penale – Pene per il corruttore
- Art. 322 del Codice Penale - Istigazione alla corruzione
- Art. 322-bis del Codice Penale – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri
- Art.323 del Codice Penale - Abuso d’ufficio (nel caso in cui derivi un danno agli interessi finanziari dell’Unione Europea)¹
- Art. 346 del Codice Penale – Traffico di influenze illecite

FATTISPECIE

Corruzione (e condotte assimilabili): Offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, una retribuzione non dovuta, in denaro o altra utilità, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio affinché egli compia un determinato atto di ufficio, lo ometta, lo ritardi, ovvero compia un atto contrario ai doveri di ufficio, anche nel caso si tratti di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

L’abuso d’ufficio è il reato commesso da colui che, rivestendo una particolare posizione all’interno della pubblica amministrazione (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), approfitta proprio di tale condizione per ottenerne un vantaggio oppure per causare un danno ad altri. È responsabile anche il privato che consapevolmente concorre con il soggetto qualificato, apportando un contributo causale alla realizzazione della condotta illecita.

Il peculato si configura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del proprio ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria. È responsabile anche il privato che consapevolmente concorre con il soggetto qualificato, apportando un contributo causale alla realizzazione della condotta illecita.

ESEMPI

Offrire indebitamente denaro ad un funzionario di ente pubblico per ottenere “riguardi” e/o l’accelerazione di una richiesta di autorizzazione, concessione, ecc.

Accettare una richiesta di denaro da parte di un pubblico ufficiale, al fine di omettere rilievi e conseguenti sanzioni a carico del Consorzio, nel corso di ispezioni.

Pagare una parcella maggiorata per l’attività prestata dal consulente/professionista/legale affinché questo effettui, per conto del Consorzio, attività corruttiva.

Erogare somme di denaro, omaggi (di non modico valore) e qualsiasi altra utilità al fine di:

- ✓ evitare l’irrogazione di una sanzione
- ✓ indirizzare a favore del Consorzio l’esito di un procedimento giudiziario in corso o evitare l’apertura di un procedimento a carico del Consorzio per mancato rispetto di normative cogenti.

2.2. REATI NEI CONFRONTI DELLA P.A. PER LA GESTIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI

- Art. 316-bis del Codice Penale - Malversazione di erogazioni pubbliche
- Art. 316-ter del Codice Penale - Indebita percezione di erogazioni pubbliche
- Art. 640-bis del Codice Penale - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 2 della Legge 898/1986 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

FATTISPECIE / ESEMPI

Porre in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti da parte dello Stato o da altro ente pubblico per scopi diversi da quelli per cui erano destinati.

Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi (omissione di informazioni dovute) per ottenere, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

2.3. TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO

- Art. 356 del Codice penale – Frode nelle pubbliche forniture
- Art. 640 del Codice penale – Truffa
- Art. 640-ter del Codice penale – Frode informatica
(Rilevante ai sensi del presente Decreto se commesso in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico)

FATTISPECIE

Esecuzione di un servizio in pubblica fornitura avente caratteristiche diverse e qualità significativamente inferiori rispetto a quanto espressamente prescritto dal capitolato di appalto ovvero dalle condizioni pattuite.

Procurare, mediante artifici e raggiri, un ingiusto profitto a favore del Consorzio e danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando al Consorzio un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

ESEMPI

Falsificare, alterare od omettere informazioni da rilasciare all'Ente preposto alla verifica ispettiva al fine di evitare la comminazione di sanzioni per l'inottemperanza di normative.

Alterare o intervenire senza diritto sul sistema di trasmissione dati da inviare a Ente pubblico (es. Agenzia delle Entrate), procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

2.4. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

- Art. 377-bis del Codice Penale - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

FATTISPECIE/ESEMPIO

Indurre, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità giudiziaria in sede di procedimento penale.

2.5. CORRUZIONE TRA PRIVATI²

- Art. 2635 del Codice civile – Corruzione tra privati
- Art. 2635- bis del Codice civile - Istigazione alla corruzione tra privati

FATTISPECIE

Offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, del denaro o altra utilità, ad un amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili sociali, sindaco, (anche nel caso in cui tale offerta o promessa non venga accettata) affinché egli compia un determinato atto di ufficio, lo ometta, ovvero compia un atto contrario ai doveri di ufficio e agli obblighi di fedeltà. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

ESEMPI

Offrire e/o promettere denaro o altra utilità ad un amministratore di una società al fine di rilasciare una certificazione di conformità.

2.6. ALTRI REATI AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE (L. 190/2012)

Bonifica Renana, così come precisato dal comunicato ANAC del 22 aprile 2015, è da considerarsi nel *novero degli enti di diritto pubblico non territoriali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione, ovvero i cui amministratori sono da*

² Nonostante sia collocata dal Decreto, nell'area dei Reati Societari, tale fattispecie condivide la struttura tipica con le ipotesi di corruzione pubblicistica. Pertanto, riteniamo opportuno trattarla in questa Parte Speciale.

questa nominati e in quanto tale è soggetta alle disposizioni previste dalla normativa anticorruzione L.190/2012.

La disciplina in materia di anticorruzione, introdotta appunto dalla Legge 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" contempla una nozione di corruzione più ampia rispetto a quella contenuta nel D.lgs. 231/01, facendo rientrare in essa tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, gli interessi privati condizionano impropriamente l'azione dell'amministrazione, creando situazioni di illegalità e di "cattiva amministrazione".

L'obiettivo dunque di tale disciplina è quello di prevenire condotte volte a procurare vantaggi indebiti al privato corruttore, in danno dell'ente.

Ai sensi della Legge 190/2012 dovranno essere considerati:

- i reati già considerati ai sensi degli art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, ma considerati anche nella loro forma 'passiva', ovvero nelle fattispecie che non recano vantaggi all'ente, bensì vantaggi alla persona fisica;
- gli altri reati del Libro II Titolo II capo I del Codice Penale, per quanto applicabili:
 - art. 314 c.p. – Peculato
 - art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui
 - art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio
 - art. 325 c.p. – Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio
 - art. 326 c.p. – Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio
 - art. 328 c.p. – Rifiuto di atti di ufficio. Omissione
 - art. 331 c.p. – Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
 - art. 334 c.p. – Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
 - art. 335 c.p. – Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
 - art. 340 c.p. – Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
 - art. 353 c.p. – turbata libertà degli incanti

- art. 353 bis c.p. – turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Al riguardo si rimanda al documento "PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA" ex L. 190/2012 di Bonifica Renana.

3. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI

I reati considerati (ex art. 24,25 e 25-ter s)bis del Decreto) trovano come presupposto l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari.

Sono pertanto definite **"aree a rischio"** tutte quelle aree consortili che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

"Aree di supporto" sono definite quelle aree di attività consortile che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione dei reati.

Sono altresì **"aree a rischio"** quelle aree di trattativa anche con privati, ove possa delinearsi un comportamento improprio da parte di una persona che, nell'esercizio della propria funzione, possa far ottenere al Consorzio un ingiusto/improprio vantaggio.

Le principali aree identificate come "sensibili" di reato sono le seguenti:

- ✓ **Gestione appalti (programmazione, progettazione ed esecuzione gara) per lavori, servizi e forniture** ^{(*)(*)(*)(*)(*)}
- ✓ **Gestione della distribuzione della risorsa idrica** ^(*)
- ✓ **Gestione dei rapporti con Enti Pubblici (es.: Direzione Provinciale del Lavoro, Asl, Arpa, Agenzia delle Dogane, ecc.) e Privati in occasione di verifiche/visite ispettive** ^(*)
- ✓ **Gestione delle emergenze idrauliche, irrigue e ambientali** ^(*)
- ✓ **Richiesta risarcimenti (es.: a seguito emergenze)** ^(*)
- ✓ **Gestione Contestazioni con la pubblica amministrazione o con utenti privati** ^(*)
- ✓ **Richiesta ed ottenimento licenze ed autorizzazioni** ^(*)
- ✓ **Gestione concessioni rilasciate dalla PA** ^(*)
- ✓ **Manutenzioni straordinarie e/o ristrutturazioni** ^(*)
- ✓ **Manutenzioni su beni demaniali (in concessione o usufrutto)** ^(*)

^(*) ^{(*)(*)(*)(*)(*)} Si tratta di attività potenzialmente sensibili anche ai sensi della L.190/2012 ovvero relative a fenomeni di "corruzione passiva" o a situazioni di illegalità e "cattiva amministrazione".

- ✓ **Gestione adempimenti fiscali e normativi**
- ✓ **Attività formativa finanziata: presentazione Piano Formativo**
- ✓ **Acquisizione, gestione e rendicontazione contributi e finanziamenti pubblici (*)**
- ✓ **Gestione attività agricola (*)**
- ✓ **Predisposizione e approvazione Piano di Classifica**
- ✓ **Redazione dichiarazioni da rendere all'Autorità Giudiziaria**
- ✓ **Emissione ruoli relativi ad immobili di patrimonio pubblico (*)**
- ✓ **Redazione del Certificato di regolare esecuzione (*)**
- ✓ **Stesura del Regolamento per le procedure elettorali di elezione del Cda**

Altre attività di “supporto” identificate come “sensibili” in quanto potenzialmente propedeutiche alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione e di corruzione tra privati sono le seguenti:

- ✓ **Selezione ed assunzione del personale (e percorsi di carriera) (*)**
- ✓ **Gestione acquisti (*)**
- ✓ **Assegnazione di incarichi, consulenze e collaborazioni professionali (*)**
- ✓ **Gestione delle sponsorizzazioni e delle liberalità (*)**
- ✓ **Rimborsi spesa e spese di rappresentanza (*)**
- ✓ **Vendita immobili (*)**
- ✓ **Gestione delle risorse finanziarie (*)**
- ✓ **Distribuzione premi di risultato (*)**

Di seguito ulteriori attività identificate come “sensibili” di reato ai sensi della **Legge 190/2012**:

- ✓ **Rilascio pareri idraulici**
- ✓ **Rilascio concessioni**
- ✓ **Determinazione indennità espropriativa**
- ✓ **Determinazione risarcimento danni a seguito di attività espropriativa**
- ✓ **Gestione sgravi contributivi e rateizzazione contributi**
- ✓ **Gestione operazioni di voto (nomina CdA)**

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce, specificamente, a tutti coloro che, in ambito Bonifica Renana svolgono attività nei processi e nelle aree "sensibili" e/o nelle attività di "supporto" (cfr. §.3).

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare, le previsioni e le prescrizioni del Modello adottato dal Consorzio. Ed in particolare:

- 1) la normativa vigente applicabile sulla materia oggetto della presente Parte Speciale
- 2) il Codice Etico
- 3) i Principi Generali di Comportamento
- 4) le Procedure collegate ai Processi Sensibili.

Ai destinatari del Modello è fatto divieto di:

- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs 231/2001 ;*
- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;*
- *sono altresì vietate le violazioni ai principi e alle prescrizioni contenute nei protocolli e/o nelle procedure interne che potrebbero comportare rischi di commissione dei suddetti reati.*

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, questi sono intrattenuti attraverso referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dagli organi consortili e che non versino in situazioni di conflitto di interessi rispetto ai rappresentanti delle istituzioni stesse.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto **divieto** in particolare di:

- a) mettere in atto comportamenti tali da esporre il Consorzio ad una delle fattispecie di reato contemplate dagli artt. 24, 25 e 25-ter s)bis del Decreto o da favorirne l'attuazione;

- b) tenere qualsiasi comportamento che possa esercitare illecite pressioni o comunque influenzare impropriamente le attività e l'indipendenza di giudizio e le decisioni di terzi, così come qualsiasi condotta che sia finalizzata ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a Bonifica Renana con lo scopo di conseguire un vantaggio o interesse per il Consorzio, o che comunque persegua finalità vietate dalla legge o dal Codice Etico e di Comportamento;
- c) promettere, offrire, direttamente od indirettamente, denaro, doni o compensi non dovuti a funzionari della Pubblica Amministrazione, (anche dell'Unione Europea) o a loro parenti;
- d) indurre o ricevere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- e) ricevere omaggi/regalie non di modico valore (> 150 €);
- f) offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, (anche dell'Unione europea) o loro parenti, direttamente o per interposta persona, che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari di Bonifica Renana o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il Consorzio.

Tali eventuali regali devono comunque essere di modesto valore e natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono essere interpretati come richiesta di favori in contropartita.

Omaggi, oggetti, servizi o prestazioni di importo non modesto (> ai 150 euro) devono essere trattati, con le adeguate attività autorizzative e di controllo da parte delle funzioni competenti. Le liberalità devono restare nei limiti permessi dalle relative disposizioni legali; la funzione interessata predispone l'istruttoria secondo quanto previsto dalla prassi consortile e garantendo sempre la rintracciabilità documentale dell'atto per consentire le necessarie verifiche;

- g) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (anche dell'Unione europea) che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;

- h) effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine consortile;
- i) fornire, o promettere di fornire, informazioni e/o documenti riservati;
- j) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni, ivi compresi i legali, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- k) omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- l) presentare documenti, dati e dichiarazioni non veritiere o alterate alla Pubblica Amministrazione;
- m) destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- n) tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma del Consorzio e le eventuali deleghe o incarichi conferiti;
- o) accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio del Consorzio;
- p) elargire denaro o altra utilità a soggetti che rivestono una posizione apicale o di dipendenza in una società, al fine di indurli a compiere un atto dannoso per la loro società e vantaggioso per Bonifica Renana;
- q) appropriarsi e fare uso privato di beni del Consorzio;
- r) rivelare o agevolare la conoscenza di segreti d'ufficio, ovvero di notizie apprese durante lo svolgimento delle proprie mansioni d'ufficio;
- s) interrompere un servizio pubblico o di pubblica necessità (es.: servizio di erogazione della risorsa idrica);
- t) anticipare, al fine di favorire alcuno, i contenuti specifici di provvedimenti di gara, di concorso o di altri procedimenti che prevedano una selezione pubblica comparativa;
- u) eseguire in modo non corretto il contratto in modo tale da discostarsi in modo "significativo" dalle condizioni pattuite in termini qualitativi e quantitativi.

Nell'ambito dei comportamenti da tenere in caso di **procedimenti giudiziari e arbitrali** è fatto **divieto** di adottare comportamenti a rischio di reato e/o contrari al Codice Etico. In particolare:

- a) laddove esponenti del Consorzio siano stati destinatari di richieste di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni, di indurre o favorire i medesimi esponenti a non rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci;
- b) in sede di incontri formali e informali, anche a mezzo di legali esterni e periti di parte, per indurre giudici o membri del Collegio Arbitrale (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire gli interessi del Consorzio;
- c) nel corso delle fasi del procedimento, anche a mezzo di legali esterni e periti di parte per ottenere il superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi del Consorzio.

I destinatari del Modello (dipendenti, amministratori, ecc..) che siano membri di organi elettivi di Pubbliche Amministrazioni ovvero che collaborino, anche in veste di dipendenti, con le Pubbliche Amministrazioni, si astengono dal compiere atti nei quali siano portatori di interessi in potenziale conflitto con quelli della Società.

* * * *

Particolare attenzione va posta alle operazioni in **conflitto d'interesse**, intendendosi per tali le situazioni in cui un interesse personale influenza (o, comunque, potrebbe potenzialmente interferire con) un interesse primario del Consorzio: è il caso in cui l'amministratore abbia un interesse proprio o di terzi in una determinata operazione del Consorzio, ovvero quando l'interesse secondario influisce sugli obblighi di un funzionario pubblico ad agire in conformità con i propri doveri e responsabilità (interesse primario).

In tale contesto, Bonifica Renana considera di inserire espressamente le seguenti previsioni:

- d) l'obbligo di astensione dallo svolgimento di attività o dal prendere decisioni che riguardano le proprie mansioni, in situazioni di conflitto con i propri interessi (patrimoniali o non) del coniuge, del convivente, di parenti o di affini;
- e) l'obbligo di astensione dal partecipare all'adozione di decisioni che possono coinvolgere: *(i)* interessi propri o del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il primo grado; *(ii)* interessi di persone con le quali si intrattengono rapporti abituali; *(iii)* interessi di soggetti o organizzazioni con cui il soggetto o il coniuge abbia una causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; *(iv)* in tutti i casi in cui sussistono ragioni di convenienza;

f) i destinatari del Modello (dipendenti, soci, amministratori, ecc..) che siano membri di organi elettivi di Pubbliche Amministrazioni ovvero che collaborino, anche in veste di dipendenti, con le Pubbliche Amministrazioni, si astengono dal compiere atti nei quali siano portatori di interessi in potenziale conflitto con quelli del Consorzio.

Tutti i divieti di cui sopra si intendono estesi a comportamenti messi in atto anche indirettamente, attraverso terzi fiduciari, collaboratori e partner.

5. PRESIDI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di comportamento e più in generale individuare opportune modalità di prevenzione nella realizzazione di comportamenti illeciti a rischio reato, Bonifica Renana promuove o predispone adeguati presidi e protocolli di comportamento al cui rispetto sono tenuti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità.

Con particolare riferimento ai rischi, alle aree di attività e ai processi indicati nel presente allegato, i principali presidi e protocolli di comportamento individuati e definiti da Bonifica Renana sono:

Strumenti organizzativi

- Adeguato e chiaro **sistema di Ruoli, deleghe e Procure**, con particolare riferimento alle funzioni che possono intraprendere rapporti con la P.A.
- **Potere di Firma** affidato a figure dotate di poteri esplicitamente e formalmente conferiti.

Gestione Appalti (programmazione, progettazione ed esecuzione gara) per lavori, servizi e forniture

- Definizione della Programmazione e Progettazione di Gara sulla base di **Convenzione Quadro Ass.ni Bonifica e Ass.ni Comuni**.
- **Condivisione della Programmazione** nell'ambito delle Commissioni Montagna e Pianura, Comuni coinvolti, Regione.
- Conferimento incarico formale a **consulenti esterni specializzati** per l'ottenimento di pareri/informazioni necessari alla progettazione degli interventi programmati, per la gestione degli adempimenti normativi e fiscali e gestione piani formativi.

Gestione Appalti (programmazione, progettazione ed esecuzione gara) per lavori, servizi e forniture

- "**Regolamento consortile** per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'articolo 36 D.Lgs 18/04/2016 n. 50".
- Tracciabilità documentale della **selezione dei fornitori** per lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40 mila euro.
- **Approvazione del Progetto di gara da parte del Comitato Amministrativo** con delibera contenente la "Determinazione a contrarre" con individuazione della tipologia di gara da indire.
- **Firma** del contratto da parte del Direttore Area Tecnica.
- Approvazione da parte del Comitato Amministrativo del **Certificato di regolare esecuzione**.
- Affidamento di lavori riferiti alle varianti in corso d'opera, per prassi, a società diversa da quella aggiudicataria.
- Sistema di comunicazione e "**vincoli contrattuali**" in tema di 231 per i consulenti, i fornitori di servizi ed i partner del consorzio.

Gestione della distribuzione della risorsa idrica

- Distribuzione della risorsa idrica gestita sulla base della tipologia di coltura dichiarata dall'utente e sulla base del fabbisogno idrico della coltura stessa definita dalle "**Tablette agronomiche**".
- **Turnazione** comunicata agli utenti tramite sms da sistema centralizzato in caso di emergenze irrigue.
- "**Regolamento interno di polizia idraulica**"

Gestione dei rapporti con Enti pubblici e privati in occasione di verifiche/visite ispettive

- Identificazione del personale autorizzato, in funzione del suo ruolo, ad avere rapporti con funzionari della PA in nome e per conto della società.
- Coinvolgimento di almeno due soggetti nel processo di assistenza ad una verifica ispettiva.
- Archiviazione dei verbali delle verifiche ispettive subite.

Richiesta risarcimenti (es.: a seguito di emergenze)

- Richiesta di risarcimento danni a seguito emergenze formulata dall'Area tecnica che elabora la stima dei danni e firmata dal Direttore Area Tecnica.

Gestione Contestazioni con la pubblica amministrazione o con utenti privati

- Tracciabilità e protocollazione delle contestazioni ricevute dagli utenti privati.

Richiesta ed ottenimento di licenze ed autorizzazioni

- **Monitoraggio** da parte delle aree competenti delle autorizzazioni/licenze necessarie allo svolgimento delle attività riferite a: (i) interventi di manutenzione all'interno di aree protette; (ii) gestione emergenze; (iii) telerilevamento

Gestione concessioni rilasciate dalla PA

- Attività di **rendicontazione e monitoraggio** del rispetto delle concessioni gestita dall'Area Tecnica.
- **Richiesta di concessione** gestita per gli aspetti normativi e legali dall'Area Amministrativa, e per gli aspetti tecnici dall'Area Tecnica.

Rilascio pareri idraulici

- Parere tecnico predisposto dall'area tecnica e firmato dal Direttore Area Tecnica

Rilascio concessioni

- Istruttoria tecnica effettuata nel rispetto del "**Regolamento interno di polizia idraulica**" e della normativa vigente.
- **Firma** istruttoria tecnica da parte del Direttore Area Tecnica.
- **Definizione canoni** e spese di istruttoria sulla base di valori tabellati.
- **Monitoraggio e controllo** della corretta esecuzione dell'intervento oggetto di concessione e al termine dei lavori rilascio del "verbale di conformità dell'opera" predisposto da tecnico di Bonifica e firmato da Capo Settore.

Manutenzioni straordinarie e/o ristrutturazioni

Manutenzione impianti (impianti elettrici, manutenzioni elettromeccaniche, carpenteria, ecc.)

- Esecuzione manutenzioni da parte di solo **personale formato** ed esperto (PES).
- In caso di manutenzioni su impianti all'interno di edifici in zone ZPS o richiesta da parte dell'Ufficio impianti elettrici e macchine dell'autorizzazione all'ente preposto (Ente Parco, Provincia, ecc).
- **Tracciabilità** degli esiti delle manutenzioni e formalizzazione su libretto di caldaia

Manutenzione delle opere: (manufatti di regolazione o intercettazione idraulica: travate, chiaviche, ponti, ecc).

- Manutenzioni eseguite sia internamente con personale specializzato che tramite incarichi esterni, in tale caso sono seguite le procedure/prassi previste per

Manutenzioni straordinarie e/o ristrutturazioni

l'assegnazione di incarichi professionali (cfr. Assegnazione di incarichi, consulenze e collaborazioni professionali).

- Richiesta delle necessarie abilitazioni (edilizie, titoli abilitativi. ecc..) da parte dell'Area Tecnica.
- Sistema di comunicazione e “**vincoli contrattuali**” in tema di 231 per i consulenti, i fornitori di servizi ed i partner del consorzio.

Gestione adempimenti fiscali e normativi

- **Formalizzato rapporto** con professionisti esterni con esplicita definizione di contenuti e compensi per la gestione degli adempimenti fiscali e normativi (es: Dichiarazione annuale IVA, Modello Redditi, Modello IRAP, Modello 770, ecc...).
- Sistema di comunicazione e “**vincoli contrattuali**” in tema di 231 per i consulenti, i fornitori di servizi ed i partner del consorzio.

Attività formativa finanziata: presentazione Piano Formativo

- Formalizzato rapporto con **professionisti esterni** per la presentazione del piano formativo
- Sistema di comunicazione e “**vincoli contrattuali**” in tema di 231 per i consulenti, i fornitori di servizi ed i partner del consorzio.
- **Verifiche e controlli** da parte di Enti erogatori in tema di contributi.

Acquisizione gestione e rendicontazione contributi e finanziamenti pubblici

Contributi alla formazione

- Gestione dalla richiesta alla rendicontazione del contributo affidata a consulente

Acquisizione gestione e rendicontazione contributi e finanziamenti pubblici

esterno regolarmente contrattualizzato.

- Sistema di comunicazione e “**vincoli contrattuali**” in tema di 231 per i consulenti, i fornitori di servizi ed i partner del Consorzio.
- Progetti formativi finanziati firmati dal Presidente.
- Tracciabilità documentale della formazione effettuata (registri presenza) ed archiviazione presso l'Ufficio Personale.

* * * *

Contributi per la realizzazione di manutenzioni straordinarie e nuove opere e per interventi in pianura, montagna nonché interventi ambientali

- Separazione tra chi è deputato alla (i) predisposizione della documentazione necessaria alla richiesta di finanziamento (Area Tecnica – Ufficio Progettazione, in collaborazione per la parte elettrica, dell'Ufficio Impianti) (ii) firma (Direttore Area Tecnica/Direttore Area Amministrativa e/o Presidente ...) (iii) presentazione (Area Amministrativa) e chi è deputato all'attività di rendicontazione (Area amministrativa)
- Controllo tracciabile sulla documentazione predisposta a fini della rendicontazione dell'intervento, prima dell'invio all'Ente erogatore/esterno.
- Archiviazione della documentazione prodotta presso l'Area amministrativa.
- **Verifiche e controlli** da parte di Enti erogatori del contributo.

Gestione attività agricola

- **Controlli periodici** da parte dell'Ente di certificazione per il mantenimento della certificazione bio
- Gestione domanda di richiesta contributi PAC da parte Unione Agricoltori di Ferrara
- **Controllo** da parte Ispettorato Agrario competente per la validazione della domanda di

Gestione attività agricola

contributi PAC.

Determinazione indennità espropriativa

Determinazione risarcimento danni a seguito di attività espropriativa

- Segregazione e contrapposizione di funzioni tra chi determina, controlla, approva ed eroga gli importi riferiti al risarcimento danni derivante dall'attività espropriativa;
- Indennità di esproprio calcolata sulla base di "tabelle agronomiche" definite dalla Regione.
- Piano particellare di esproprio (comprendente l'individuazione delle aree soggette ad esproprio) ed eventuali accordi bonari firmati dal Direttore Generale
- Importo del risarcimento danni approvato dal Comitato amministrativo

Predisposizione e approvazione Piano di Classifica

- Predisposizione del Piano di Classifica sulla base delle **"Linee guida per la predisposizione dei piani di classifica da parte dei Consorzi di Bonifica"** predisposte ed approvate dalla Regione.
- **Approvazione** del Piano di Classifica da parte di: (i) Comitato Amministrativo; (ii) CdA; (iii) Regione (verifica rispondenza alle Linee Guida)

Gestione sgravi contributivi e rateizzazione contributi

- Segregazione e contrapposizione di funzioni tra chi definisce e approva la concessione di **sgravi contributivi e la rateizzazione dei contributi**;
- Accettazione dello sgravio di competenza dell'Ufficio Tributi e Catasto.
- Definizione da parte del Comitato Amministrativo con delibera, i termini per la

Gestione sgravi contributivi e rateizzazione contributi

comunicazione da parte degli utenti di eventuali variazioni catastali che potrebbero modificare il contributo consortile.

- Applicazione delle “Disposizioni in merito ad alcune modalità di riscossione del contributo” tra le quali anche le modalità di richiesta ed ottenimento degli sgravi contributivi e rateizzazione dei contributi, pubblicato sul sito del Consorzio.

Redazione del certificato di regolare esecuzione

- **Verifica** da parte tecnico del Consorzio della regolare esecuzione dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera.
- **Predisposizione e firma** del Certificato da parte del Direttore dei Lavori o dal direttore dell'esecuzione del contratto, nominato da RUP, nel caso di servizi e forniture affidati tramite gara.
- **Approvazione** da parte del Comitato amministrativo.
- **Archiviazione** della documentazione presso Area Tecnica.

Stesura del Regolamento per le procedure elettorali del CdA

Gestione operazioni di voto

- **Regolamento** predisposto sulla base di Linee guida Regionali.
- **Approvazione** Regolamento da parte del Consiglio.
- **Controllo** nelle fasi di voto da parte di dipendenti di Bonifica Renana in merito alla titolarità del diritto di voto.
- Gestione delle operazioni di scrutinio da parte di scrutinatori esterni al Consorzio.

Selezione e assunzione del personale (e percorsi di carriera)

- **Comunicazione** di ogni assunzione alla Regione che effettua un controllo di legittimità (con rilascio di nulla osta).
- **Separazione di funzioni** nelle fasi di selezione (Capo Settore Personale unitamente al Direttore di Area richiedente), autorizzazione alla assunzione (Comitato Amministrativo) e di firma della lettera di assunzione (Presidente e dal Direttore Generale).
- Tracciabilità del processo di **selezione ed assunzione del personale**.
- **Proposta percorsi di carriera**, condivisa all'intero di una Commissione composta da Direttore di Area, Capo Ufficio Personale e Direttore Generale.
- **Tracciabilità** della riunione tramite verbale firmato dal Direttore Generale.
- **Autorizzazione** percorsi di carriera rilasciata dal Comitato Amministrativo.

Gestione acquisti

- **Regolamento consortile** per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'articolo 36 D.Lgs 18/04/2016 n. 50".
- Tracciabilità documentale della **selezione dei fornitori** per lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40 mila euro.
- **Verifica della coerenza delle fatture passive** e controllo sulla prestazione eseguita da parte della funzione competente per il conferimento incarico. Verifica e autorizzazione al pagamento tramite software gestionale
- Sistema di comunicazione e "**vincoli contrattuali**" in tema di 231 per i consulenti, i fornitori di servizi ed i partner del consorzio.

Assegnazione di incarichi, consulenze e collaborazioni professionali

- **Tracciabilità** dell'affidamento di incarichi, consulenze e collaborazioni professionali

Assegnazione di incarichi, consulenze e collaborazioni professionali

mediante documentazione (contratti, lettere di incarico, ecc.).

- Applicazione del "Regolamento Consortile per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie".
- Firma dei contratti/lettere di incarico da parte di soggetti titolari di ruolo/delega.
- Sistema di comunicazione e "vincoli contrattuali" in tema di 231 per i consulenti, i fornitori di servizi ed i partner del consorzio.

Gestione delle sponsorizzazioni e delle liberalità

- **Richiesta scritta** da parte della funzione richiedente firmata dal Direttore di Area e dal Presidente.
- **Approvazione** sponsorizzazioni e liberalità da parte del Comitato Amministrativo.

Rimborsi spesa e spese di rappresentanza

- Richiesta di rimborso inserita all'interno di una **procedura informatizzata** di compilazione della nota spese.
- Rilascio dei rimborsi solo seguito della **presentazione di giustificativo**.
- **Tracciabilità** delle spese di rappresentanza
- **Autorizzazione** dei rimborsi spesa da parte del referente gerarchico
- **Accredito** del rimborso all'interno del **cedolino paga**.
- **Controlli** sulle richieste di rimborso effettuati dagli uffici amministrativi.

Vendita immobili

- **Approvazione** da parte del Comitato Amministrativo e del CdA.

Vendita immobili

- **Firma dei contratti** di vendita da parte del Presidente.
- **Perizia annuale** di stima da parte di soggetto indipendente nel caso di vendita immobili.

Gestione delle risorse finanziarie

- Segregazione e contrapposizione di funzioni tra chi predispone, controlla, approva ed effettua la movimentazione dei **flussi finanziari**.
- **Deleghe ai pagamenti** conferite da Statuto (Presidente e Direttore Generale) e dal Cda (Capi Settore e Direttori di Area, nell'ambito del budget assegnato).
- **Riconciliazioni bancarie** predisposte e controllate dal Settore Contabilità e Bilancio (giornaliera sul conto Tesoreria e trimestrale sui conti di incasso tributi).
- Gestione **rapporti con istituti di credito** per apertura di c/c affidata al Presidente.
- **Movimentazioni finanziarie** attive o passive sempre riconducibili ad eventi certi, documentati e supportate da autorizzazioni verificabili da parte della funzione competente.
- Pagamenti tramite utilizzo di strumenti bancari tracciabili (home banking).

Distribuzione premi di risultato

- Politica dei premi di risultato definita all'interno del **Contratto Integrativo Aziendale**.
- Accredito premi di risultato su **cedolino paga**.

6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività consortili in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere o a quelle che saranno eventualmente adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione consortile rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

È compito delle funzioni responsabili garantire la predisposizione e l'aggiornamento di adeguati flussi informativi verso l'OdV nell'ambito delle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale, in particolare:

- mantenere aggiornato **l'elenco degli appalti per lavori, servizi e forniture**;
- mantenere aggiornato l'elenco delle richieste e dei relativi provvedimenti ottenuti per **autorizzazioni, concessioni e altri provvedimenti amministrativi**;
- comunicare eventuali **contestazioni o contenziosi** in corso con la Pubblica Amministrazione;
- comunicare eventuali **controversie tributarie/fiscali**;
- mantenere aggiornato un elenco di **richieste di erogazione ed utilizzo finanziamenti pubblici**;
- comunicare gli **espropri effettuati**;
- mantenere aggiornato l'elenco degli **sgravi contributivi concessi**;
- mantenere aggiornato l'elenco di **attività ispettive subite**, indicando e analizzando le principali criticità da queste emerse;
- comunicare i **progetti di sponsorizzazione e le elargizioni liberali**;
- mantenere aggiornato **l'elenco degli incarichi di consulenza e collaborazione tecnico professionale** conferiti nel periodo, con particolare riferimento agli incarichi di importo inferiore a 40 mila euro.

I Destinatari del Modello devono inoltre segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal

Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con cadenza almeno annuale.

Bonifica Renana e l'Organismo di Vigilanza tutelano i soggetti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE B

Reati Societari

Abuso di mercato

INDICE

1. TIPOLOGIA DI REATO.....	4
1.1. REATI SOCIETARI.....	4
A. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI.....	4
B. TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE.....	5
C. CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	5
D. TUTELA DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO.....	5
E. TUTELA DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA.....	6
1.2 ABUSO DI MERCATO.....	6
2. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI.....	8
3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	9
4. PRESIDI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	13
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	18

1. TIPOLOGIA DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai *reati societari* (e tratta anche i reati di *abuso di mercato* anche se difficilmente ipotizzabili nella realtà della società) secondo le fattispecie contemplate all'art. 25-ter e 25-sexies del D.Lgs 231/2001, limitatamente ai casi che, astrattamente, potrebbero configurarsi in capo al Consorzio della Bonifica Renana (di seguito "**Bonifica Renana**" o il "**Consorzio**") e di seguito classificati per macro-categorie:

1.1. REATI SOCIETARI

A. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- *Art. 2621 del Codice Civile – False comunicazioni sociali*
- *Art.2621 bis del Codice Civile - Fatti di lieve entità*
- *Art 2621 ter del Codice Civile - Non punibilità di particolare tenuità*

FATTISPECIE

Esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio, per ingannare i soci e il pubblico.

ESEMPI

Esporre in modo non veritiero a bilancio dei fondi rischi allo scopo di alterare in modo sensibile la rappresentazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio.

Gestire in maniera irregolare il processo di fatturazione passiva al fine di creare i presupposti per una rappresentazione non veritiera della situazione economico patrimoniale finanziaria e/o per la creazione di fondi extra bilancio da utilizzare per scopi illeciti.

B. TUTELA DEL PATRIMONIO CONSORTILE

- *Art. 2627 del Codice Civile - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*
- *Art. 2629 del Codice Civile – Operazioni in pregiudizio dei creditori*
- *Art. 2633 del Codice Civile – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*

FATTISPECIE / ESEMPI

Ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, con riduzioni del patrimonio consortile, che cagionino danno ai creditori.

C. CORRUZIONE TRA PRIVATI

- *Art. 2635 del Codice civile – Corruzione tra privati*
- *Art. 2635- bis del Codice civile – Istigazione alla corruzione tra privati*

Nonostante siano collocate dal Decreto, nell'area dei Reati Societari, tali fattispecie condividono la struttura tipica con le ipotesi di corruzione pubblicistica. Pertanto riteniamo opportuno trattarle nella **Parte Speciale A** dedicata alla *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati*.

D. TUTELA DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

- *Art. 2636 del Codice Civile – Illecita influenza sull'assemblea*
- *Art. 2625 del Codice Civile – Impedito controllo*

FATTISPECIE

Determinazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti.

Impedimento, mediante azioni od omissioni, dello svolgimento di controlli da parte dei soci, del collegio dei revisori dei conti, in danno ai soci.

ESEMPI

Allegare ad una proposta di delibera assembleare documentazione non veritiera ed idonea a favorirne l'approvazione da parte dei soci.

Compiere atti simulati o fraudolenti al fine di determinare la maggioranza in assemblea.

Consegnare documentazione fiscale non veritiera al collegio dei revisori dei conti.

E. TUTELA DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- *Art. 2638 del Codice Civile – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.*

FATTISPECIE

Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio ovvero occultamento di fatti sulla suddetta situazione che si sarebbero dovuti comunicare.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche mediante omissione di comunicazioni obbligatorie.

ESEMPI

Fornire dati non rispondenti al vero, ovvero omettere informazioni utili, in sede di ispezione da parte delle autorità competenti.

Ostacolare, in qualunque forma, la funzione svolta dagli Organi di Controllo e delle Autorità di Vigilanza.

Consegnare documentazione non veritiera al Collegio dei revisori dei conti.

1.2 ABUSO DI MERCATO

A. MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

- *Art. 2637 del Codice Civile - Aggiotaggio*

- *Art. 185 e 187-ter del TUF - Manipolazione del Mercato*

FATTISPECIE

Diffusione di notizie false o attuazione di operazioni simulate o di altri artifici concretamente idonei a provocare sensibili alterazioni del prezzo di strumenti finanziari, quotati e non quotati.

B. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- *Art. 184 e 187-bis del TUF – Abuso di informazioni privilegiate*

FATTISPECIE

Utilizzo di informazioni privilegiate di cui si dispone in ragione delle proprie cariche e mansioni per compiere operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari o indurre altri al compimento di tali operazioni.

ESEMPI

Speculare sui titoli di una società oggetto dell'operazione in concomitanza di un'operazione di ristrutturazione societaria.

2. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI

Le aree di attività di Bonifica Renana più specificamente “a rischio” riguardo alle fattispecie dei reati societari e abuso di mercato di cui trattasi sono le seguenti:

- ✓ **Gestione della Contabilità Generale**
- ✓ **Redazione del Bilancio preventivo e consuntivo**
- ✓ **Rapporti con soggetti ai quali la legge attribuisce attività di controllo (es. Collegio dei Revisori dei conti)**
- ✓ **Rapporti con parti correlate**
- ✓ **Gestione acquisti**
- ✓ **Assegnazione di incarichi, consulenze e collaborazioni professionali**
- ✓ **Gestione delle sponsorizzazioni e delle liberalità**
- ✓ **Rimborsi spesa e spese di rappresentanza**
- ✓ **Vendita immobili**
- ✓ **Gestione delle risorse finanziarie**
- ✓ **Distribuzione premi di risultato**
- ✓ **Acquisizione / vendita di strumenti finanziari sui mercati regolamentati¹**

¹ Questa attività risulta ad oggi solo astrattamente ipotizzabile nella realtà del Consorzio.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce, specificamente, a tutti coloro che, in ambito Bonifica Renana svolgono attività nei processi e nelle aree “sensibili”.

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare, oltre alle previsioni ed alle prescrizioni del Modello adottato dal Consorzio. Ed in particolare:

- 1) la normativa vigente applicabile sulla materia oggetto della presente Parte Speciale con particolare riferimento a quella in materia di diritto societario;
- 2) il Codice Etico;
- 3) i Principi Generali di Comportamento;
- 4) le Procedure collegate ai Processi Sensibili.

Ai destinatari del Modello è fatto divieto di:

- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001;*
- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;*
- *sono altresì vietate le violazioni ai principi e alle prescrizioni contenute nei protocolli e/o nelle procedure interne che potrebbero comportare rischi di commissione dei suddetti reati;*

Conseguentemente è previsto l'espresso obbligo a carico dei destinatari del Modello di:

- a) tenere un **comportamento corretto, trasparente e collaborativo**, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure consortili, in tutte le attività correlate e finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;

- b) osservare rigorosamente tutte le norme della legge a tutela **dell'integrità ed effettività del patrimonio sociale**, a salvaguardia dei creditori e dei terzi in genere;
- c) assicurare il **regolare funzionamento del Consorzio e degli Organi Istituzionali**, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale;
- d) effettuare con **tempestività, correttezza e buona fede** tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;
- e) mantenere un atteggiamento di **piena trasparenza e veridicità** in tutti gli eventuali rapporti che Bonifica Renana stabilisce con organi di informazione o con la stampa o con ogni altro soggetto terzo.
- f) ogni soggetto che effettui **operazioni e/o transazioni** aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti a Bonifica Renana, deve agire su specifica autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo;
- g) tutti i soggetti chiamati alla formazione delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge sono tenuti a verificare, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto **divieto**, in particolare, di:

- h) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, **dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti** alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
- i) **omettere dati ed informazioni** imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
- j) porre in essere comportamenti che impediscono materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolano lo svolgimento **dell'attività di controllo** e di revisione da parte del Collegio dei Revisori dei

conti, dell'Organismo di Vigilanza e dei soggetti autorizzati ed incaricati di compiere azioni di controllo e di ispezione sul Consorzio;

- k) determinare o influenzare l'assunzione delle **deliberazioni dell'assemblea** ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- l) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le **eventuali segnalazioni periodiche** previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività consortile, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- m) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero **occultare fatti rilevanti** relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie del Consorzio;
- n) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di **ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza** anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
- o) concorrere nella comunicazione a terzi, di **informazioni privilegiate** ottenute da rappresentanti di società Emittenti (salvo il caso in cui tale comunicazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali) qualora tale comunicazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire vantaggio al Consorzio;
- p) concorrere nella **diffusione di notizie false** o nel compimento di artifici o raggiri idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- q) riconoscere compensi in favore dei **Collaboratori** esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

Tutti i divieti di cui sopra si intendono estesi a comportamenti messi in atto anche indirettamente, attraverso terzi fiduciari, collaboratori e partner.

4. PRESID E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di comportamento e più in generale individuare opportune modalità di prevenzione nella realizzazione di comportamenti illeciti a rischio reato, Bonifica Renana promuove o predispone adeguati presidi e protocolli di comportamento al cui rispetto sono tenuti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità.

Con particolare riferimento ai rischi, alle aree di attività e ai processi indicati nel presente allegato, oltre a quanto già indicato nel precedente paragrafo i principali presidi e protocolli di comportamento individuati e definiti dal Consorzio sono:

Strumenti organizzativi

- **Nomina di amministratori** privi di precedenti penali e/o carichi pendenti per reati riconducibili alla fattispecie dei reati societari.
- **Potere di Firma** affidato a figure dotate di poteri esplicitamente e formalmente conferiti.
- Adeguato **sistema di deleghe, procure e autorizzazioni** con particolare riferimento ai poteri di spesa attribuiti alle singole funzioni.

Gestione della contabilità generale

- Importazione dati e registrazioni contabili effettuate sulla base del **Giornale di Banca** (inviato dall'Istituto di credito tesoriere).
- **Riconciliazioni** giornaliere tra i movimenti di cassa, riscossioni e pagamenti.
- **Vigilanza** da parte dei soggetti ai quali la legge attribuisce attività di controllo (Collegio dei Revisori).

Redazione del Bilancio preventivo e consuntivo

- **Separazione di funzioni** nella predisposizione dei dati e valori di bilancio: condivisione delle stime di bilancio con il Direttore generale, approvazione da parte del Comitato Amministrativo e del Cda.
- **Tracciabilità** delle informazioni trasmesse per la redazione del bilancio e della condivisione delle stime di bilancio.
- Utilizzo delle **Linee Guida Regionali** per la Redazione del Bilancio (L.R. 42/84);
- Formalizzato rapporto con professionista esterno per il calcolo delle imposte e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali.
- Sistema di comunicazione e “**vincoli contrattuali**” in tema di 231 per i consulenti, i fornitori di servizi ed i partner del Consorzio.

Rapporti con soggetti a quali la legge attribuisce attività di controllo

- Incontri trimestrali con il Collegio dei Revisori, formalizzato in appositi verbali.
- Riunioni periodiche tra il Collegio dei revisori, la direzione amministrativa, l'Organismo di Vigilanza e il RPTC.

Rapporti con parti correlate

- Gestione e tracciabilità di eventuali conflitti di interesse.

Gestione acquisti

- **Regolamento consortile** per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'articolo 36 D.Lgs 18/04/2016 n. 50".
- Tracciabilità documentale della **selezione dei fornitori** per lavori, servizi e forniture per

Gestione acquisti

importi inferiori a 40 mila euro.

- Sistema di comunicazione e “**vincoli contrattuali**” in tema di 231 per i consulenti, i fornitori di servizi ed i partner del consorzio.

Assegnazione di incarichi, consulenze e collaborazioni professionali

- **Tracciabilità** dell’affidamento di incarichi, consulenze e collaborazioni professionali mediante documentazione (contratti, lettere di incarico, ecc.).
- Applicazione del "**Regolamento Consortile** per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie".
- **Verifica della coerenza delle fatture passive** e controllo sulla prestazione eseguita da parte della funzione competente per il conferimento incarico. Verifica e autorizzazione al pagamento tramite software gestionale
- **Firma** dei contratti/lettere di incarico da parte di soggetti titolari di ruolo/delega.
- Sistema di comunicazione e “**vincoli contrattuali**” in tema di 231 per i consulenti, i fornitori di servizi ed i partner del consorzio.

Gestione delle sponsorizzazioni e delle liberalità

- **Richiesta scritta** da parte della funzione richiedente firmata dal Direttore di Area e dal Presidente.
- **Approvazione** sponsorizzazioni e liberalità da parte del Comitato Amministrativo.
- **Tracciabilità** e **archiviazione** documentale della documentazione a supporto della sponsorizzazione/elargizione.

Rimborsi spesa e spese di rappresentanza

- Richiesta di rimborso inserita all'interno di una **procedura informatizzata** di compilazione della nota spese.
- Rilascio dei rimborsi solo seguito della **presentazione di giustificativo**.
- **Tracciabilità** delle spese di rappresentanza
- **Autorizzazione** dei rimborsi spesa da parte del referente gerarchico
- **Accredito** del rimborso all'interno del **cedolino paga**.
- **Controlli** sulle richieste di rimborso effettuati dagli uffici amministrativi.

Vendita immobili

- **Approvazione** da parte del Comitato Amministrativo e del CdA.
- **Firma dei contratti** di vendita da parte del Presidente.
- **Perizia annuale** di stima da parte di soggetto indipendente nel caso di vendita immobili.

Gestione delle risorse finanziarie

- Segregazione e contrapposizione di funzioni tra chi predispone, controlla, approva ed effettua la movimentazione dei **flussi finanziari**.
- **Deleghe ai pagamenti** conferite da Statuto (Presidente e Direttore Generale) e dal Cda (Capi Settore e Direttori di Area, nell'ambito del budget assegnato).
- **Riconciliazioni bancarie** predisposte e controllate dal Settore Bilancio, Personale e Controllo di Gestione (giornaliera sul conto Tesoreria e trimestrale sui conti di incasso tributi).
- Gestione **rapporti con istituti di credito** per apertura di c/c affidata al Presidente.
- **Movimentazioni finanziarie** attive o passive sempre riconducibili ad eventi certi, documentati e supportate da autorizzazioni verificabili da parte della funzione

Gestione delle risorse finanziarie

competente.

- Pagamenti tramite utilizzo di strumenti bancari tracciabili.

Distribuzione premi di risultato

- Politica dei premi di risultato definita all'interno del **Contratto Integrativo Aziendale**
- Accredito premi di risultato su **cedolino paga**.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività consortili in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere o a quelle che saranno eventualmente adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione consortile rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

È compito delle funzioni responsabili garantire la predisposizione e l'aggiornamento di adeguati flussi informativi verso l'OdV nell'ambito delle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale, in particolare:

- comunicare ogni eventuale segnalazione proveniente dagli organi di controllo del Consorzio e disposizioni in merito ad eventuali accertamenti ritenuti necessari;
- comunicare ogni eventuale modifica degli assetti consortili;
- un elenco contenente eventuali operazioni effettuate verso paesi che sono ricompresi nelle black list (c.d. paradisi fiscali).

I Destinatari del Modello devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con cadenza almeno annuale.

Il Consorzio e l'Organismo di Vigilanza tutelano i soggetti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.



ic

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE C

***Reati in materia di ricettazione, riciclaggio
ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita***

Autoriciclaggio

INDICE

1. TIPOLOGIE DI REATO	4
1.1. RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)	4
1.2. RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P).	5
1.3. IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P).	5
1.4. AUTORICICLAGGIO (Art. 648- ter.1 C.P.)	6
2. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI	7
3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	8
4. PRESIDI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	10
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	12

1. TIPOLOGIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di *ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* così come introdotti dal D.Lgs. 231/2007 (di seguito Decreto Antiriciclaggio) in attuazione delle disposizioni comunitarie (Direttiva 2005/60/CE, c.d. “terza direttiva antiriciclaggio”) ed elencati all’art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche Decreto), limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi, in via astratta, in capo al Consorzio della Bonifica Renana (di seguito "**Bonifica Renana**" o il "**Consorzio**").

1.1. RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o da contravvenzioni punite con la reclusione superiore a sei mesi nel minimo o ad un anno nel massimo, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall’acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

E’ richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell’operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

ESEMPIO

Individuazione e stipula di accordi con fornitori/distributori aventi ad oggetto merce proveniente da reato.

1.2. RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del reato sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che, consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità, compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati. Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento.

Costituiscono riciclaggio le condotte finalizzate a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il solo reato di ricettazione.

Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca. Inoltre, anche per il riciclaggio sono rilevanti i profitti derivanti da contravvenzioni gravi, punite con l'arresto superiore nel minimo a sei mesi nel massimo ad un anno.

ESEMPIO

Violazione delle disposizioni relative all'utilizzo di contante ed alla emissione di assegni a scopo di riciclaggio.

1.3. IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P).

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) c.p.

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648-ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione della ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648-bis c.p..

ESEMPIO

Impiego in attività economiche, finanziarie speculative, e imprenditoriali di denaro, beni o altre utilità di cui si conosca la provenienza delittuosa, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione.

1.4. AUTORICICLAGGIO (Art. 648- ter.1 C.P.)

Commette il reato di autoriciclaggio colui che impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro (i beni o altra utilità) derivanti da un delitto anche colposo o da una contravvenzione punita con l'arresto superiore a sei mesi nel minimo o ad un anno nel massimo (c.d. "reato base") che lo stesso ha commesso o concorso a commettere. Ciò a condizione che la condotta sia idonea a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita della provvista.

2. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI

Con riferimento a quanto individuato nella analisi e valutazione dei rischi effettuata da Bonifica Renana, le aree di attività considerate più specificamente a rischio in relazione ai potenziali reati di **ricettazione, di riciclaggio** e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita riguardano i *Rapporti economici, finanziari con Soggetti Terzi*.

Nello specifico è possibile individuare specifiche aree di potenziale (e teorico) rischio:

- ✓ **gestione flussi finanziari e monetari**
- ✓ **gestione acquisti**
- ✓ **riscossione contributi**

In merito al reato di **autoriciclaggio**, i protocolli / presidi di prevenzione da considerare idonei a contrastare il reato sono di tre tipologie:

- finalizzati a prevenire la costituzione di risorse finanziarie di natura illecita;
- finalizzati a monitorare la legittimità dei beni e delle risorse finanziarie apportate al Consorzio;
- finalizzati a prevenire illeciti di natura fiscale e tributaria (trattati specificatamente nella Parte Speciale L – Reati tributari)

In tal senso sono da ritenere adeguati i protocolli/presidi già adottati per i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 25-octies e per i reati tributari ex articolo 25- quinquiesdecies.

Si ritiene, altresì, alla luce della rilevanza del reato base anche di natura colposa o contravvenzionale, rilevante richiamare la disciplina (nonché le Parti Speciali di riferimento) in materia di salute, sicurezza ed igiene sul posto di lavoro e sugli illeciti ambientali poiché in detti ambiti dalla mancata adozione di precauzioni e presidi propri della compliance specifica potrebbe risultare un indebito risparmio di spesa che potrebbe essere riutilizzato configurando l'ipotesi di autoriciclaggio.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce, specificamente, a tutti di Destinatari del Modello (Organi Sociali, Collaboratori, Consulenti e Società di Service) che, nell'ambito del rapporto instaurato con il Consorzio, siano eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili e nella misura necessaria alla funzione dagli stessi svolta.

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare, le previsioni e le prescrizioni del Modello adottato dal Consorzio. E in particolare

- 1) la normativa vigente in materia di antiriciclaggio;
- 2) il Codice Etico;
- 3) i Principi Generali di Comportamento;
- 4) le Procedure collegate ai Processi Sensibili.

In particolare, ai Destinatari del Modello e specificamente di questa Parte Speciale, è fatto divieto:

- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001;*
- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate possano potenzialmente diventarlo;*
- *utilizzare anche occasionalmente il Consorzio o una sua Unità Organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di reati di cui alla presente Parte Speciale.*

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto **obbligo** in particolare di:

- a) operare nel rispetto della **normativa** vigente, nonché delle **procedure** e dei protocolli del Consorzio;
- b) ispirarsi a criteri di **trasparenza** nell'esercizio dell'attività consortile e nella scelta dei partner, prestando la massima attenzione nei confronti dei Soggetti Terzi con i quali Bonifica Renana ha rapporti di natura economica, finanziaria o societaria che non forniscono sufficienti garanzie di trasparenza e professionalità;
- c) assicurare la **tracciabilità** delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con Soggetti Terzi;
- d) conservare la **documentazione** a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica necessarie;
- e) garantire la tracciabilità documentale di ogni operazione **finanziaria**, anche per contante. Nessun pagamento o incasso è effettuato in assenza dei relativi documenti contabili di supporto;
- f) provvedere alle **movimentazioni finanziarie** avendo cura di verificare che dette movimentazioni avvengano sempre attraverso intermediari finanziari abilitati e nel rispetto delle disposizioni previste dai protocolli e dalle procedure consortili.

4. PRESIDI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di comportamento e più in generale individuare opportune modalità di prevenzione nella realizzazione di comportamenti illeciti a rischio reato, Bonifica Renana promuove o predispone adeguati presidi e protocolli di comportamento al cui rispetto sono tenuti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità.

Con particolare riferimento ai rischi, alle aree di attività e ai processi indicati nel presente allegato, i principali presidi e protocolli di comportamento individuati e definiti dal Consorzio sono:

Strumenti organizzativi

- Adeguato **sistema di deleghe, procure e autorizzazioni** con particolare riferimento ai poteri di spesa attribuiti alle singole funzioni.
- **Potere di firma** affidato a figure dotate di poteri esplicitamente e formalmente conferiti.

Gestione flussi finanziari e monetari

- Segregazione e contrapposizione di funzioni tra chi predispone, controlla, approva ed effettua la movimentazione dei **flussi finanziari**.
- **Deleghe ai pagamenti** conferite da Statuto (Presidente e Direttore Generale) e dal Cda (Capi Settore e Direttori di Area, nell'ambito del budget assegnato).
- **Riconciliazioni bancarie** predisposte e controllate dal Settore Contabilità e Bilancio (giornaliera sul conto Tesoreria e trimestrale sui conti di incasso tributi).
- Gestione **rapporti con istituti di credito** per apertura di c/c affidata al Presidente.

Gestione flussi finanziari e monetari

- **Movimentazioni finanziarie** attive o passive sempre riconducibili ad eventi certi, documentati e supportate da autorizzazioni verificabili da parte della funzione competente.
- Pagamenti tramite utilizzo di strumenti bancari tracciabili.

Gestione acquisti

- **Regolamento consortile** per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'articolo 36 D.Lgs 18/04/2016 n. 50".
- Tracciabilità documentale della **selezione dei fornitori** per lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40 mila euro.
- Sistema di comunicazione e "**vincoli contrattuali**" in tema di 231 per i consulenti, i fornitori di servizi ed i partner del consorzio.

Riscossione contributi

- Calcolo contributo consortile sulla base delle disposizioni contenute nel **Piano di classifica** approvato dalla Regione
- Incasso contributi esclusivamente tramite strumenti tracciabili.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività consortili in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne eventualmente in essere o a quelle che saranno eventualmente adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione consortile rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

È compito delle funzioni responsabili garantire la predisposizione e l'aggiornamento di adeguati flussi informativi verso l'OdV nell'ambito delle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale, in particolare:

- segnalare ogni possibile situazione pregiudizievole o comunque potenzialmente in contrasto con la normativa antiriciclaggio.

I Destinatari del Modello devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con cadenza almeno annuale.

Il Consorzio e l'Organismo di Vigilanza tutelano i soggetti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE D

***Reati in violazione delle norme antinfortunistiche
e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro***



INDICE

1. TIPOLOGIA DI REATO.....	4
2. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI.....	7
3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	9
4. PRESID E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	12
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	13

1. TIPOLOGIA DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di *omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro* elencati all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche Decreto), limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Bonifica Renana:

- *Art. 589 del Codice Penale – Omicidio Colposo*
- *Art. 590 del Codice penale – Lesioni personali colpose*

Una novità introdotta dalla presente estensione della norma riguarda l'inserimento di reati di natura esclusivamente colposa nella struttura di un decreto legislativo interamente strutturato e commisurato a reati di natura dolosa.

Tale circostanza impone un coordinamento con l'art.5 del Decreto, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente subordinata all'esistenza di un *interesse o vantaggio* per l'ente. Ne consegue quindi l'individuazione, in concreto, dell'*interesse o vantaggio* che l'ente deve avere nella commissione dei reati legati all'igiene e alla sicurezza sui luoghi di lavoro quale presupposto per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Decreto.

La giurisprudenza ha chiarito che *"il requisito oggettivo che il reato sia commesso nell'interesse o nel vantaggio dell'ente che l'art. 5 D.Lgs. 231/2001 indica quale condizione essenziale per l'applicazione della sanzione, esprime due concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" della società rispetto ad un vantaggio obiettivamente conseguito all'esito del reato"* (Cassazione penale, sez. II, 30 gennaio 2006, n. 3615). Lasciando intendere, pertanto, che qualunque tipo di vantaggio (anche potenziale e non realizzato) può essere idoneo a concretizzare il requisito richiesto.

Dunque, nei reati legati all'igiene e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, *il vantaggio* dell'ente potrebbe essere individuato, per esempio, nel conseguimento di un vantaggio economico indiretto derivante dalla mancata adozione di cautele antinfortunistiche e, pertanto, dal mancato esborso di somme per il corretto funzionamento del sistema della sicurezza del Consorzio.

FATTISPECIE

- *Omicidio colposo, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro (art. 589 – 2° co. c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui alla violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro ed in materia di tutela dell'igiene e della salute dei luoghi di lavoro segua la morte di un lavoratore e/o di terzi.

Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.)

- *Lesioni colpose gravi o gravissime, causate con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute dei luoghi di lavoro (art. 590 – 3° co. c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui alla violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro ed in materia di tutela dell'igiene e della salute dei luoghi di lavoro segua una lesione personale, grave o gravissima, del lavoratore e/o di terzi.

Anche in questo caso, ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.)

- *In base all'art. 583 c.p. la lesione personale è grave:*
 - se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;
 - se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- *La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:*
 - una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - la perdita di un senso;

- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà di favella;
- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

La mancata adozione di misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (art. 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 626/04) alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche che abbia provocato una delle condotte penalmente rilevanti, può avere rilievo ai sensi del presente decreto.

Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche.

ESEMPI

La mancata adozione di misure quali:

- acquisto dei necessari dispositivi di protezione individuale e collettiva per i dipendenti
- manutenzione di macchinari o attrezzature
- formazione al personale in tema di sicurezza in ambiente di lavoro
- sorveglianza sanitaria

possono essere considerate omissioni e inosservanze di norme antinfortunistiche che possono avere rilievo ai sensi del presente Decreto laddove accada la morte o siano causate lesioni gravi/gravissime al lavoratore.

2. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale, il Consorzio della Bonifica Renana ha considerato i fattori di rischio riportati nei **DVR** (Documenti di Valutazione dei Rischi) redatti ai sensi della normativa prevenzionistica vigente.

La valutazione dei rischi emerge dal D.Lgs. 81/08 (c.d. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) come un processo:

- preliminare e propedeutico alle scelte dell'ente;
- sistematico e abituale e non episodico;
- con funzione di orientamento alle priorità individuate;
- esplicito nei suoi criteri e documentato nei suoi contenuti;
- costruito e gestito in modo partecipato.

In tal senso:

- ✓ obiettivo della valutazione dei rischi è consentire al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la sanità dei lavoratori;
- ✓ la finalità della valutazione dei rischi è di formulare un giudizio di gravità dei rischi, in modo da definire un ordine di priorità nella programmazione dell'esecuzione dei relativi provvedimenti di prevenzione e protezione;
- ✓ a conclusione della valutazione si deve mettere in evidenza se i rischi sono controllati o meno in maniera adeguata. Se lo sono, quali sono le priorità da affrontare e le opzioni per ridurre il rischio, ovvero i provvedimenti possibili per migliorare ulteriormente i livelli di protezione.

I risultati dell'analisi Valutazione dei Rischi e dei provvedimenti individuati per salvaguardare la sicurezza e la sanità dei lavoratori sono analiticamente descritti nei documenti previsti dalla normativa in oggetto. Fra questi:

- "Documento di Valutazione dei Rischi" (**DVR**) ex art. 28 D.Lgs 81/08;

- “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali” (**DUVRI**) per i casi previsti in materia di contratti di appalto d’opera o di somministrazione ex art. 26 D.Lgs. 81/2008.

All’interno dell’area in oggetto, sono individuabili, tra le altre, alcune attività considerate sensibili:

- attività relative agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro a tutela dell’integrità fisica dei lavoratori;
- definizione degli obiettivi e dei programmi in materia di Salute e Sicurezza tra le quali si possono, a titolo esemplificativo, elencare:
 - ✓ applicazione di metodologie di identificazione e valutazione dei rischi;
 - ✓ valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.);
 - ✓ individuazione dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e collettivi (D.P.C.);
 - ✓ definizione del Budget per la salute e sicurezza sul lavoro;
- implementazione del sistema delle deleghe in materia di Salute e Sicurezza: individuazione della struttura organizzativa, dei ruoli e delle responsabilità in materia di salute e sicurezza e del relativo organigramma;
- predisposizione del Piano di Sorveglianza Sanitaria;
- attività di formazione del personale in materia di Salute e Sicurezza;
- diffusione del sistema disciplinare ai dipendenti;
- analisi del fenomeno infortunistico ed incidentale;
- archiviazione della documentazione afferente la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce, specificamente, a tutti coloro che, in ambito Bonifica Renana siano preposti a dare attuazione, a vari livelli, alle norme (interne e non) adottate in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare, le previsioni e le prescrizioni del Modello adottato da Bonifica Renana. Ed in particolare:

- 1) la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- 2) il Codice Etico;
- 3) i Principi Generali di Comportamento;
- 4) le Procedure collegate ai Processi Sensibili.

In particolare, ai Destinatari del Modello e specificamente di questa Parte Speciale, è fatto divieto:

- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate all'art. 25-septies del D. Lgs 231/2001;*
- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate possano potenzialmente diventarlo;*
- *utilizzare anche occasionalmente il Consorzio o una sua Unità Organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di reati di cui alla presente Parte Speciale.*

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto **obbligo** in particolare di:

- a) promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a **minimizzare i rischi** e a rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute di coloro che prestano la propria attività presso il Consorzio;

- b) adottare specifiche politiche di **selezione delle società esterne** cui possono essere affidati appalti di lavori/servizi, anche in funzione della loro capacità di operare in sicurezza;
- c) provvedere al costante e tempestivo **adeguamento delle norme interne** alla legislazione in materia di Salute e Sicurezza;
- d) promuovere e garantire, nella gestione di attività affidate in **appalto a terzi**, la cooperazione ed il coordinamento tra l'attività propria del Consorzio e quella della società appaltatrice;
- e) sviluppare e mantenere un rapporto di costruttiva **collaborazione con le Istituzioni Pubbliche** preposte ad effettuare attività di controllo in tema di Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro;
- f) sviluppare programmi di **formazione** (e di informazione) specifici sulle tematiche della Salute e Sicurezza, diversamente modulati a seconda della popolazione destinataria ed effettuare specifici controlli mirati a verificare l'effettiva fruizione degli stessi;
- g) effettuare periodiche **attività di controllo** sull'effettiva applicazione delle procedure adottate in tema di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- h) promuovere criteri di **trasparenza** nell'esercizio dell'attività consortile e nella scelta dei partner, prestando la massima attenzione nei confronti dei Soggetti Terzi con i quali Bonifica Renana ha rapporti di natura economica, finanziaria o societaria che non forniscono sufficienti garanzie di trasparenza e professionalità;
- i) garantire il rispetto della normativa in materia di **organizzazione del lavoro**, con particolare riferimento ai tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale del personale dipendente.

Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nel presente paragrafo il Consorzio, in particolare, assicura:

- l'organizzazione delle risorse umane in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;
- le risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza;
- le attività di informazione, formazione e, ove necessario, addestramento, rivolte ai dipendenti per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute;

- l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei collaboratori esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la presente politica;
- la prevenzione e la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti;
- lo sviluppo e la continua ottimizzazione dei processi produttivi;
- la progettazione o modifica degli impianti in modo da garantirne la compatibilità/conformità alle norme di riferimento, tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
- l'attenzione per le indicazioni provenienti dai livelli operativi, dai lavoratori.

Tutti i soggetti Destinatari si adoperano per consentire il costante miglioramento del grado di sicurezza sul lavoro segnalando le violazioni, gli infortuni, le carenze eventualmente riscontrate e in genere qualsiasi elemento ritenuto rilevante ai soggetti competenti.

4. PRESIDI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di comportamento e più in generale individuare opportune modalità di prevenzione nella realizzazione di comportamenti illeciti a rischio reato, Bonifica Renana promuove o predispone adeguati presidi e protocolli di comportamento al cui rispetto sono tenuti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità.

Con particolare riferimento ai rischi, alle aree di attività e ai processi indicati nel presente allegato, i principali presidi e protocolli di comportamento definiti dal Consorzio sono:

Strumenti organizzativi

- Adeguato **sistema di deleghe** in materia di Sicurezza
- Documentazione prevista dalle normative vigenti quali il **Documento di Valutazione dei Rischi** ex D.Lgs. 81/08 e tutta la documentazione in esso richiamata; (compreso anche il DUVRI).
- **Audit interni** gestiti dalla funzione auditor preposta.
- **Procedure interne** in materia di Sicurezza.
- **Informazione, formazione e addestramento** in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro.
- **Mappatura dei "percorsi di sicurezza e sistemi di protezione anticaduta in copertura"** e loro monitoraggio, relativi agli immobili di proprietà del Consorzio.
- Manutenzioni impianti elettrici effettuate da personale esperto (**PES**).
- Verifiche ispettive da parte **dell'Ente (privato)** per la verifica del corretto funzionamento degli impianti elettrici.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con specifico riguardo al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza, pur non ricoprendo un ruolo operativo, ha il compito di monitorare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dal Consorzio;

È compito del Servizio di Prevenzione e Protezione garantire la predisposizione l'aggiornamento di adeguati flussi informativi verso l'OdV nell'ambito delle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale, in particolare, deve mettere a disposizione all'OdV:

- relazione Annuale del Servizio Prevenzione e Protezione;
- verbali delle Riunioni periodiche del Servizio;
- report della analisi infortuni;
- rendicontazione della formazione erogata ai dipendenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- provvedimenti disciplinari erogati per violazione dei protocolli interni in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

I Destinatari del Modello devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con cadenza almeno annuale.

Il Consorzio e l'Organismo di Vigilanza tutelano i soggetti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE E

Reati Informatici e di violazione del Diritto d'Autore

INDICE

1. TIPOLOGIE DI REATO.....	4
1.1.DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.....	4
1.2.DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE.....	5
2. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA’ SENSIBILI.....	7
3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	8
4. PRESIDI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	11
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	13

1. TIPOLOGIA DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai:

1.1) *Delitti Informatici e trattamento illecito di dati* così come introdotti dalla L. 48/2008, ed elencati all'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche Decreto)

1.2) *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore* così come introdotto dall'art. 7, L. 99/2009, ed elencati all'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche Decreto) con specifico riferimento ai casi che potrebbero configurarsi, in via astratta, in capo al Consorzio della Bonifica Renana (di seguito "**Bonifica Renana**" o il "**Consorzio**").

1.1. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

A seguito della ratifica ed esecuzione della "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Criminalità Informatica" (L.48/08 art.7) dopo l'art. 24 del D.Lgs. 231/01 è stato inserito l'art. 24-bis "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*".

Il recepimento della convenzione ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

- **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**
- **detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici (art 615 quater c.p.)**
- **detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)**
- **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)**

- **detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)**
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)**
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)**
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)**
- **documenti informatici (art. 491 bis c.p.)**

ESEMPI

Alterazione o intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti su un sistema informatico o telematico di un Ente pubblico, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Accesso illecito ad un sistema di informazione (es. qualcuno, in violazione delle misure di sicurezza logica e fisica accede ad un sistema, senza esserne autorizzato dall'avente diritto sul sistema).

Interferenza illecita nei sistemi di informazione (es. qualcuno, consapevolmente e senza averne diritto, ostacola, interrompe il funzionamento di un sistema o ne provoca la perturbazione immettendo, danneggiando, cancellando, alterando dati informatici).

Danneggiamento di dati informatici (es. qualcuno, agendo intenzionalmente e senza diritto, cancella, danneggia, altera o rende inaccessibili dati informatici in un sistema di informazione).

1.2. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L'art.7, Legge 99/2009 ha introdotto all'art. 25-novies del D.Lgs.231/2001 i "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" in base ai quali:

FATTISPECIE

➤ **art. 171 L. 633/41 e s.m.i.**

Chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; [...]

➤ **art. 171-bis L. 633/93 e s.m.i.**

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale [...] è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.

ESEMPI

Installazione e utilizzo di programmi software illegali e/o contraffatti non approvati dal Consorzio e non correlati all'attività professionale espletata da parte dei destinatari e degli utilizzatori.

Utilizzo di software privi delle necessarie autorizzazioni/licenze d'uso.

Utilizzo di immagini e/o altri contenuti per i quali non si dispone dei diritti d'autore.

2. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI

Le attività nelle quali possono essere commessi, in via astratta e teorica, i reati informatici e trattati in modo illecito i dati informatici sono proprie di ogni ambito dell'ente che utilizza le tecnologie dell'informazione.

Pertanto, i principi di comportamento espressi nella Presente Parte Speciale devono essere conosciuti e rispettati da tutti i dipendenti e i collaboratori del Consorzio.

Le attività nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti come sopra descritti é la gestione e l'utilizzo dei **sistemi informatici e delle informazioni dell'ente**. In particolare:

- ✓ gestione dei sistemi informativi;
- ✓ gestione dei profili utenti e del relativo processo di autenticazione;
- ✓ protezione delle postazioni di lavoro;
- ✓ gestione degli accessi verso l'esterno;
- ✓ protezione delle reti;
- ✓ accesso ed inserimento dati all'interno di portali della Pubblica Amministrazione (es.: Catasto, archivio concessioni, Anac, Dogane, ecc...)

Con riferimento ai delitti in materia di **violazione del diritto d'autore**, l'area di attività a rischio individuata riguarda:

- ✓ l'utilizzo di software non autorizzato;
- ✓ realizzazione di report, filmati con supporto audio, pubblicazioni e loro divulgazione informatica;
- ✓ organizzazione e gestione di eventi con utilizzo di opere dell'ingegno.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce, specificamente, a tutti coloro che, in ambito Bonifica Renana utilizzano e/o gestiscono dati informatici e/o sistemi informatici.

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare le previsioni e le prescrizioni del Modello adottato da Bonifica Renana. Ed in particolare:

- 1) la normativa vigente applicabile sulla materia oggetto della presente Parte Speciale
- 2) il Codice Etico
- 3) i Principi Generali di Comportamento
- 4) le Procedure collegate ai Processi Sensibili.

In particolare, ai Destinatari del Modello e specificamente di questa Parte Speciale, è fatto divieto:

- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001;*
- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;*
- *sono altresì vietate le violazioni ai principi e alle prescrizioni contenute nei protocolli e/o nelle procedure interne che potrebbero comportare rischi di commissione dei suddetti reati.*

In relazione ai reati informatici e trattamento illecito dei dati:

- a) ogni utente è tenuto alla segnalazione al vertice di Bonifica Renana di eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di *hacker* esterni) mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente;

- b) è vietato falsificare, in tutto o in parte, un documento informatico avente efficacia probatoria o di alterarne uno vero, con particolare riferimento a procedure amministrative, quali certificati e/o autorizzazioni;
- c) è vietato inserire dati o informazioni non veritiere quando queste sono destinate ad elaborazioni informatizzate, elenchi o registri elettronici;
- d) ogni utente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (ad esempio personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e il Consorzio dovrà essere tempestivamente informato di eventuali furti o danneggiamenti;
- e) ogni utente è responsabile del corretto utilizzo delle reti informatiche del Consorzio quali aree di condivisione strettamente professionale;
- f) è previsto il divieto di installazione, downloading e/o utilizzo di programmi e tools informatici che permettano di alterare, contraffare, attestare falsamente, sopprimere, distruggere e/o occultare documenti informatici pubblici o privati, ovvero che consentano l'introduzione abusiva all'interno di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o che permettano la permanenza (senza averne l'autorizzazione) al loro interno, in violazione delle misure poste a presidio degli stessi;
- g) è fatto divieto di reperire, diffondere, condividere e/o comunicare password, chiavi di accesso o altri mezzi idonei a permettere le condotte di cui al punto precedente;
- h) è fatto divieto di utilizzare software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- i) è fatto divieto di accesso in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio del Consorzio;
- j) è fatto divieto di alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;

- k) è fatto divieto di utilizzo, installazione, downloading di programmi o tools informatici che consentano di modificare, alterare e/o nascondere informazioni relative al *mittente* di informazioni, documenti e dati informatici;
- l) è vietato produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
- m) qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo (nonché nell'interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza), tali soggetti devono impegnarsi ad operare nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni previste in materia dal Modello di Bonifica Renana (es.: Codice Etico, Principi Generali di Comportamento).

In relazione ai **Reati di violazione del diritto d'autore**:

- a) è dovuto il rispetto delle licenze, dei diritti d'autore e di tutte le leggi e regolamenti locali, nazionali ed internazionali che tutelano la proprietà intellettuale;
- b) è vietato distribuire, commercializzare ed utilizzare programmi, materiale audio, video fotografico su cui il Consorzio non abbia acquisito o non possa acquisire un titolo di proprietà o una licenza d'uso.

Relativamente a questi punti Bonifica Renana **si impegna** a:

- ✓ utilizzare solo ed esclusivamente materiale audio, video o fotografico su cui il Consorzio abbia acquisito titolo di proprietà o licenza d'uso;
- ✓ prevedere il divieto al proprio personale di copiare supporti di memorizzazione, sottoposti a licenze d'uso;
- ✓ prevedere il divieto al proprio personale di duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi, utilities, archivi o database soggetti a tutela del diritto d'autore, se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati.

4. PRESID E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di comportamento e più in generale individuare opportune modalità di prevenzione nella realizzazione di comportamenti illeciti a rischio reato, Bonifica Renana promuove o predispone adeguati presidi al cui rispetto sono tenuti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità.

Il sistema di controllo a presidio dei reati informatici deve ispirarsi ai seguenti principali fattori:

Strumenti organizzativi

Ruoli e responsabilità definiti

- “profili abilitativi” definiti in base ai ruoli e funzioni svolte all’interno del Consorzio
- credenziali di autenticazione da modificare periodicamente;
- variazione ai “profili” eseguiti e controllati dall’Amministratore di Sistema in coerenza con le abilitazioni informatiche richieste e le mansioni lavorative coperte;
- formazione ai dipendenti in merito all'utilizzo delle reti informatiche e in materia di privacy.

Segregazione dei compiti

- le attività di installazione, implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e di sicurezza sono demandati all’Amministratore di Sistema a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi da parte degli utenti.

Attività di controllo

- le attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informativi sono soggette ad attività di controllo a garanzia della tracciabilità di ogni operazione di modifica del sistema informatico;
- identificazione e autenticazione dei codici identificativi degli utenti;

Strumenti organizzativi

- protezione della documentazione di sistema relativa alle configurazioni, personalizzazioni e procedure operative, funzionale ad un corretto e sicuro svolgimento delle attività;
- pianificazione e gestione dei salvataggi di sistemi operativi, software, dati e delle configurazioni di sistema;
- controlli periodici a campione sugli accessi per la verifica di eventuali accessi anomali;
- aggiornamento costante utenti (creati e/o cancellati);
- verifica della corretta applicazione degli aggiornamenti di sistema e di sicurezza dei sistemi operativi server e client;
- blocchi di accesso a particolari siti;
- blocchi eseguiti in maniera preventiva dal software di posta internet.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività consortili in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli e alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione consortile rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

È compito della funzione responsabile garantire la predisposizione e l'aggiornamento di adeguati flussi informativi verso l'OdV nell'ambito delle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale, in particolare:

- comunicare eventuali distonie comportamentali rispetto a quanto previsto dalla presente Parte Speciale.

I Destinatari del Modello devono inoltre segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con cadenza almeno annuale.

Il Consorzio e l'Organismo di Vigilanza tutelano i soggetti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE F

Delitti di Criminalità Organizzata

Reati di Criminalità Organizzata Transnazionale

INDICE

1. TIPOLOGIA DI REATO.....	4
1.1 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	4
1.2 REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA TRANSAZIONALE.....	5
2. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI.....	7
3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	8
4. PRESID E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	10
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	12

1. TIPOLOGIA DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di *criminalità organizzata*, (anche con i requisiti di *transnazionalità*) secondo le fattispecie contemplate nell'art. 24-ter del D.Lgs 231/2001 (e art.10 L.146/2006) con specifico riferimento ai casi che potrebbero configurarsi, in via astratta, in capo al Consorzio della Bonifica Renana (di seguito "**Bonifica Renana**" o il "**Consorzio**").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti Destinatari del Modello del Consorzio mantengano condotte conformi ai principi di seguito indicati, al fine di prevenire la commissione dei reati.

1.1. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

L'art.59 della Legge n.94 del 15 luglio 2009 introduce la tipologia di reati appartenenti alla categoria della *Criminalità Organizzata* all'art. 24-ter del Decreto 231.

Le ipotesi di reato sono le seguenti:

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D.Lgs. 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.)
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.)
- scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.)
- sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90)

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote, nonché la sanzione interdittiva non inferiore ad 1 anno.

- associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.)
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p)

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, nonché la sanzione interdittiva non inferiore ad 1 anno.

Infine, l'art. 24-ter stabilisce che se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati precedentemente indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

1.2. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 aveva già esteso l'applicazione del D.Lgs. 231/2001 ad alcune fattispecie di reato laddove fosse presente il requisito di "transnazionalità".

L'art. 3 della citata L.146/2006 contiene la definizione di "reato transnazionale":

"si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

Per "gruppo criminale organizzato" ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite¹ si intende:

"un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale"

Con riferimento ai "reati presupposto" della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art.10 della L. 146/2006 annovera le seguenti fattispecie:

Reati di associazione

¹ La legge 16 marzo 2006, n.146 ratifica e dà esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2001 e il 31 maggio 2001.

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-
quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43 del 1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del
Testo Unico di cui al DPR n. 309 del 1990).

Reati concernenti il traffico di migranti

- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del
1998).

Reati di intralcio alla giustizia

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità
giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Alla commissione dei reati transnazionali sopra elencati, è prevista in conseguenza
l'applicazione all'ente delle sanzioni amministrative sia pecuniarie che interdittive (a eccezione
dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

Il D.Lgs. n. 231/2007 ha abrogato le norme contenute nella legge n. 146/2006 con riferimento
agli articoli 648-bis e 648-ter c.p. (*riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita*), divenuti sanzionabili, ai fini del d.lgs. n. 231/2001, indipendentemente dalla
caratteristica della transnazionalità. (confronta *Parte Speciale C - Reati in materia di
ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*).

L'art. 4 della Legge 116/2009 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 (art. 25-decies) il reato di
*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
(art. 377-bis c.p.)* anche privo del requisito di transnazionalità (confronta *Parte Speciale Reati
contro la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati*).

2. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI

La categoria dei reati qui espressa si riferisce a fattispecie criminose **astrattamente ipotizzabili nella realtà del Consorzio.**

Peraltro, l'ampliamento dei reati presupposto, non attraverso l'applicazione del criterio dell'elencazione tassativa seguito in precedenza dal legislatore, ma attraverso un sistema potenzialmente "aperto" che amplia il catalogo dei reati implicitamente sulla base di clausole generali, lo rende indefinito e potenzialmente aperto a qualsiasi delitto caratterizzato da specifici elementi di metodo (es.: associazione per delinquere).

I reati associativi, ed in particolare quelli di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., si caratterizzano per la natura stabile e permanente dell'accordo criminoso tra i soggetti che costituiscono, partecipano, promuovono od organizzano l'associazione.

A tal fine, l'associazione necessita di una seppur minima organizzazione a carattere stabile, adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi e destinata a durare anche oltre la realizzazione – peraltro meramente eventuale – dei delitti concretamente programmati. L'associazione – che deve essere formata almeno da tre persone – si contraddistingue altresì per l'indeterminatezza del programma criminoso perseguito dagli associati che non devono dunque avere di mira la realizzazione di un numero determinato e definito di illeciti.

È opportuno evidenziare che solo in ipotesi estreme e affatto peculiari l'ente può essere considerato esso stesso una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti.

Dalle considerazioni sopra esposte ne consegue che, astrattamente, i processi sensibili sono trasversali alle attività svolte dall'Ente.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare, oltre alle previsioni ed alle prescrizioni del Modello adottato da Bonifica Renana:

- 1) la normativa vigente applicabile sulla materia oggetto della presente Parte Speciale
- 2) il Codice Etico
- 3) i Principi Generali di Comportamento
- 4) le Procedure collegate ai Processi Sensibili.

In particolare, ai Destinatari del Modello e specificamente di questa Parte Speciale, è fatto divieto:

- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001;*
- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;*
- *sono altresì vietate le violazioni ai principi e alle prescrizioni contenute nei protocolli e/o nelle procedure interne che potrebbero comportare rischi di commissione dei suddetti reati.*

È fatto altresì **obbligo**:

- a) ispirarsi a criteri di **trasparenza** nell'esercizio dell'attività consortile e nella scelta dei partner, prestando la massima attenzione nei confronti dei Soggetti Terzi con i quali Bonifica Renana ha rapporti di natura economica, finanziaria o societaria che non forniscono sufficienti garanzie di trasparenza e professionalità riferendo, in proposito, al proprio superiore gerarchico;
- b) assicurare la **tracciabilità** delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e consortili con Soggetti Terzi;

- c) conservare la **documentazione a supporto**, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica necessarie.

Nell'ambito delle Aree/attività potenzialmente a rischio Bonifica Renana si impegna ad operare secondo la legge e le regole del mercato, proprie del settore, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e a vigilare affinché, allo stesso modo, si comportino tutti coloro che agiscono nell'interesse o a vantaggio della struttura.

In tale contesto Bonifica Renana **si oppone** ad:

- instaurare rapporti con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero, che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminosi, ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l'identità e la correttezza, nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;
- instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa conoscenza o rispetto ai quali sussistano elementi di sospetto in ragione anche della eventuale operatività in paesi non collaborativi, ovvero che facciano richiesta od offrano prestazioni che, pur astrattamente vantaggiose per Bonifica Renana, presentino profili di sospettosità o di irregolarità; o che possano porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di circolazione dei capitali e dei beni, fiscale o contabile.
- instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire la documentazione a supporto della qualificazione degli stessi ovvero: certificazioni o autocertificazioni di regolarità retributiva e contributiva per tutti gli addetti impegnati, certificazioni anti-mafia in relazioni ad attività a rischio (es. fornitura di servizi, sviluppo immobiliare, ecc.).

4. PRESIDI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Posto quanto indicato circa la natura dei reati qui considerati, Bonifica Renana censura e condanna ogni comportamento e condotta illecita collegati a questa tipologia di reati.

In particolare:

Strumenti organizzativi

- Diffusione e rispetto dei propri **Principi Etici** di riferimento e Principi di Comportamento a tutti i dipendenti e Destinatari del Modello.
- **Sistema di Poteri Autorizzativi e di Firma (i)** coerente con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (ii) chiaramente definito e noto all'interno del Consorzio.
- **Specifiche procedure e protocolli preventivi** finalizzati al controllo dei flussi finanziari.
- Obbligo di **comunicazione all'OdV** di candidature politiche da parte di figure apicali dell'ente;

Tracciabilità documentale

- **Misure di controllo e tracciabilità** della documentazione interna al Consorzio: (i) registrazione di ogni operazione relativa ad attività sensibili (ii) verificabilità ex post del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile.
- **Rispetto della normativa vigente**, nonché delle procedure e protocolli interni in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni consortili.

Controllo delle transazioni

- Transazioni relative a beni o servizi acquistati o venduti dal Consorzio effettuate esclusivamente sui **conti correnti intestati alle controparti** contrattuali, salvo cessione del relativo credito. Ogni eccezione al presente obbligo è debitamente motivata e

Controllo delle transazioni

documentata.

- Divieto di transazioni su **conti correnti cifrati**.
- Divieto di transazioni su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti “**paradisi fiscali**”, o in favore di società off-shore. Eventuali eccezioni al divieto devono essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate all’Organismo di Vigilanza.
- Corrispondenza tra transazione e quanto indicato nel **contratto**.
- Divieto di transazioni relative a beni o servizi acquistati dal Consorzio in favore di un **soggetto diverso dalla controparte contrattuale** o in un **paese terzo** rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività consortili in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli e alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione del Consorzio rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

- In particolare, ciascuna Direzione riepiloga i nominativi dei fornitori/partner, anche solo potenziali, dei quali abbia ricevuto informazioni tali da far presumere un profilo di rischio connesso ai reati in esame.
- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con cadenza almeno annuale.

I dipendenti e i collaboratori del Consorzio devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

Bonifica Renana e l'Organismo di Vigilanza tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE G

Delitti contro l'Industria e il Commercio



INDICE

1. TIPOLOGIA DI REATO.....	4
1.1. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	4
2. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI.....	7
3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	8
4. PRESID E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	10
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	11

1. TIPOLOGIA DI REATO

La presente Parte Speciale di riferisce ai *delitti contro l'industria e il commercio* secondo le fattispecie contemplate all' *25 bis 1* del D.Lgs 231/2001, limitatamente ai casi che, astrattamente, potrebbero configurarsi in capo al Consorzio della Bonifica Renana (di seguito "**Bonifica Renana**" o il "**Consorzio**").

1.1. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

All'art. 25-bis.1, del Decreto 231 sono contemplati i "delitti contro l'industria e il commercio", le cui ipotesi di reato sono:

- ✓ turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- ✓ illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- ✓ frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- ✓ frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- ✓ vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- ✓ vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- ✓ fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- ✓ contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari (art. 517-quater c.p.);

FATTISPECIE

➤ **Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio [...]

➤ **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 - bis c.p.)**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, [...]

➤ **Frodi contro le industrie nazionali (Art.514 c.p)**

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, [...]

➤ **Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)**

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, [...]

In particolare, la condizione potenziale di commissione del reato e occasione di realizzazione della condotta, può verificarsi:

- nella vendita di prodotti alimentari che non rispettano le caratteristiche di genuinità, ossia la conformità alla normativa di settore o la composizione originaria del prodotto in relazione ai suoi principi nutritivi caratteristici;
- nella vendita di prodotti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, differiscono da quelli effettivamente consegnati o promessi all'acquirente.

➤ **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine [...]

Il reato si realizza con la volontaria vendita o messa in commercio di prodotti alimentari che non rispettano le caratteristiche di genuinità, ossia la conformità alla normativa di settore o la composizione originaria del prodotto in relazione ai suoi principi nutritivi caratteristici.

➤ **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto [...]



➤ **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 - ter c.p.)**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso [...]

➤ **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari (517-quater c.p.)**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari [...]



2. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI

Con riferimento a quanto individuato nella analisi e valutazione dei rischi effettuata, il Consorzio ha identificato le principali aree di attività che sono considerate più specificamente a rischio in relazione ai potenziali reati in materia di "Delitti contro l'industria e il commercio".

L'area di attività di Bonifica Renana più specificamente "a rischio" riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi è la seguente:

- ✓ **Vendita prodotti azienda agricola (agricoli e ittici)**

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce, specificamente, a tutti coloro che, in ambito Bonifica Renana, svolgono attività nei processi e nelle aree “sensibili”.

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare le previsioni e le prescrizioni del Modello adottato dal Consorzio. Ed in particolare:

- 1) la normativa vigente;
- 2) il Codice Etico;
- 3) i Principi Generali di Comportamento;
- 4) le Procedure collegate ai Processi Sensibili.

In particolare, ai destinatari del Modello è fatto divieto di:

- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001;*
- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.*

I destinatari, ciascuno nell’ambito delle attività da essi svolte, rispettano il **divieto** di:

- a) compiere atti non conformi alla buona prassi commerciale, inclusa la vendita di prodotti non originali o non genuini, o contraffatti, o diversi da quanto dichiarato o pattuito per origine, provenienza, qualità o quantità, od atti ad indurre in inganno il cliente su origine, provenienza o qualità del prodotto.

Il Consorzio al fine di contrastare tali fattispecie di reato si **impegna**:

- b) a garantire una corretta e trasparente informazione in merito ai prodotti;
- c) ad adottare presidi organizzativi atti a preservare la genuinità dei prodotti;



- d) ad osservare la normativa di settore e a prevedere opportune misure organizzative al fine di garantirne il rispetto.

4. PRESIDI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di comportamento e più in generale individuare opportune modalità di prevenzione nella realizzazione di comportamenti illeciti a rischio reato, Bonifica Renana promuove o predispone adeguati presidi e protocolli di comportamento al cui rispetto sono tenuti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità.

Con particolare riferimento ai rischi, alle aree di attività e ai processi indicati nel presente allegato, oltre a quanto già indicato nel precedente paragrafo i principali presidi e protocolli di comportamento individuati e definiti da Bonifica Renana sono:

Vendita prodotti azienda agricola (agricoli e ittici)

- **Certificazione** da parte di ente esterno qualificato per i prodotti biologici;
- **autorizzazione** da parte dell'Asl per lo svolgimento dell'attività di allevamento e pesca pesce destinato alla vendita;
- **tracciabilità** dell'attività di allevamento e pesca pesce tramite registro di carico e scarico;
- **sottoscrizione dei contratti di vendita** da parte di soggetto autorizzato;
- **tracciabilità del controllo e verifica** delle fatture emesse.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività consortili in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne eventualmente in essere o a quelle che saranno eventualmente adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione del Consorzio rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

È compito delle funzioni responsabili garantire la predisposizione e l'aggiornamento di adeguati flussi informativi verso l'OdV nell'ambito delle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale, in particolare:

- comunicare eventuali contenziosi (denunce, diffide, sanzioni) in corso per reati contro l'industria e il commercio.

I Destinatari del Modello devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con cadenza almeno annuale.

Bonifica Renana e l'Organismo di Vigilanza tutelano i soggetti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE H

Reati ambientali

INDICE

1. TIPOLOGIA DI REATO	4
1.1 DANNEGGIAMENTO SPECIE E SITI PROTETTI	4
1.2 INQUINAMENTO DEL SUOLO, DELLE ACQUE E DELL'ATMOSFERA	5
1.3 REATI CONNESSI AL CICLO DEI RIFIUTI	6
1.4 TUTELA SPECIE IN VIA DI ESTINZIONE	7
1.5 TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO	7
1.6 INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI	8
2. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI	9
3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	10
4. PRESID E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	12
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	16

1. TIPOLOGIA DI REATO

Il governo italiano ha recepito le direttive europee in merito ai danni ambientali che impongono di sanzionare penalmente le condotte illecite individuate dalla Direttiva 2008/99 e di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche.

Il D.Lgs 121 del 7 luglio 2011, recependo le Direttiva Comunitaria ha modificato il D.Lgs 231/2001 introducendo l'**art. 25-undecies** ed ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche per i Reati Ambientali.

La presente Parte Speciale si riferisce ai **Reati Ambientali** così come introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 121/2001 ed elencati all'art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche Decreto) e modificato con L. 68 del 22 maggio 2015, con specifico riferimento ai casi che potrebbero configurarsi, in via astratta, in capo al Consorzio della Bonifica Renana (di seguito "**Bonifica Renana**" o il "**Consorzio**").

L'introduzione dell'art. 25-undecies all'interno del D. Lgs. 231/2001 ha esteso la responsabilità amministrativa alle seguenti macro-aree di reati:

1. danneggiamento specie e siti protetti;
2. inquinamento del suolo, delle acque e dell'atmosfera;
3. reati connessi al ciclo dei rifiuti;
4. tutela specie in via di estinzione;
5. tutela dell'ozono stratosferico;
6. inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi.

Indichiamo di seguito una **sintesi**, non esaustiva, delle fattispecie di reato richiamati dall'art. 25-undecies, per la cui trattazione completa si rimanda ai testi di legge.

1.1 DANNEGGIAMENTO SPECIE E SITI PROTETTI

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)**
- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)**

1.2 INQUINAMENTO DEL SUOLO, DELLE ACQUE E DELL'ATMOSFERA

➤ **Controllo degli scarichi (art. 137 D.Lgs 152/2006)**

“Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito [...]”

➤ **Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs 152/2006)**

➤ **Emissioni in atmosfera di impianti e attività (art. 279 D. Lgs. 152/2006)**

È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:

- *Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata*
- *Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione [...]*
- *Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni [...]*

➤ **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

E' punito [...] chiunque cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) *delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo*
- 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna*

➤ **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

➤ **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**

➤ **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

➤ **Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**

ESEMPI

- Violazioni degli obblighi relativi alle emissioni in atmosfera che determini il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente o relative prescrizioni imposte dall'Autorità o qualunque altra condotta dolosa o colposa, legata alla produzione, che determini inquinamento o pericolo di inquinamento anche dell'acqua, del suolo o del sottosuolo di cui all'art. 452 bis e quinquies.
- Sversamento di oli o altre sostanze inquinanti nel sistema fognario.
- Scarico di acque reflue senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.
- Scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni autorizzatorie o di altre prescrizioni dell'Autorità competente.

1.3 REATI CONNESSI AL CICLO DEI RIFIUTI

➤ **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs 152/2006)**

È punito, con diverse pene in relazione al reato commesso:

- *“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione [...]*
- *“Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata [...]*
- *“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, [...]*
- *“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni [...]*

➤ **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)**

È punito con la pena di cui all'articolo 483 del codice penale chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs 152/2006)**
- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 – quaterdecies c.p.)**

ESEMPI

- Conferimento di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi ad un operatore privo di relativa autorizzazione al trasporto/smaltimento.
- Utilizzo di certificati falsi durante il trasporto di rifiuti.
- Violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta di registri e formulari in quanto tali illeciti possono essere prodromici rispetto ad altri reati ambientali formalmente inseriti nell'ambito del Decreto 231.
- Mancata tenuta e conservazione del registro di carico e scarico, mancata tenuta e conservazione del formulario.

1.4 TUTELA SPECIE IN VIA DI ESTINZIONE

- **Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 e 2 L. 150/1992)**
- **Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 Legge 150/1992)**

1.5 TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO

- **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 Legge 549/1993)**

- 1.** “[...]... è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, [...]”

ESEMPI

- Utilizzo oltre i termini di legge, di impianti e attrezzature contenenti sostanze lesive dell'ozono.

1.6 INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI

- **Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs 202/2007)**
- **Inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs 202/2007)**

2. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI

Le aree e i processi che Bonifica Renana ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei Reati di cui al Decreto e dell'applicazione delle relative sanzioni, con particolare riferimento ai Reati Ambientali sono:

- ✓ **Attività di pesca a scopo commerciale anche all'interno di aree protette**
- ✓ **Esecuzione lavori all'interno di siti protetti**
- ✓ **Attività venatoria svolta da soggetti terzi che accedono ad aziende faunistico venatorie di proprietà consortile**
- ✓ **Gestione manutenzioni ordinarie impianti, opere e canali**
- ✓ **Gestione officine, manutenzione macchinari e attrezzature tecniche**
- ✓ **Stoccaggio di sostanze chimiche pericolose**
- ✓ **Deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività consortili**
- ✓ **Gestione fanghi**
- ✓ **Gestione impianti termici**
- ✓ **Adempimenti in materia di smaltimento dei rifiuti**

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce, specificamente, a tutti coloro che, in ambito Bonifica Renana operano con riferimento ad attività di produzione, gestione e controllo aventi possibili impatti su una delle materie ambientali richiamate dalla normativa in oggetto (cfr. § 1).

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare le previsioni e le prescrizioni del Modello adottato dal Consorzio. Ed in particolare:

- 1) la normativa vigente applicabile sulla materia oggetto della presente Parte Speciale;
- 2) il Codice Etico;
- 3) i Principi Generali di Comportamento
- 4) le Procedure collegate ai Processi Sensibili.

In particolare, ai Destinatari del Modello e specificamente di questa Parte Speciale, è fatto divieto:

- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001;*
- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;*
- *sono altresì vietate le violazioni ai principi e alle prescrizioni contenute nei protocolli e/o nelle procedure interne che potrebbero comportare rischi di commissione dei suddetti reati.*

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto **obbligo** in particolare di **salvaguardare** nello svolgimento di qualsiasi attività, l'ambiente circostante e contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio.

In particolare, Bonifica Renana:

- a) si impegna a garantire una corretta e trasparente gestione nel **rispetto dell'ambiente** e delle normative volte alla tutela dello stesso; quali il T.U. Ambientale (D.Lgs. 152/2006), **le** disposizioni del codice penale e le autorizzazioni ambientali rilasciate dagli Enti competenti;
- b) si impegna ad adottare presidi organizzativi atti a preservare la **corretta destinazione dei rifiuti** e delle sostanze dannose per l'ambiente;
- c) si impegna alla corretta gestione di tutte le attività che possono avere **impatto ambientale** mediante l'adozione di un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi;
- d) si propone l'obiettivo di assegnare specifiche responsabilità gestionali al fine di tutelare l'ambiente nelle attività svolte dal Consorzio.

4. PRESID E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di comportamento e più in generale individuare opportune modalità di prevenzione nella realizzazione di comportamenti illeciti a rischio reato *ex art.25-undecies D.Lgs. 231/2001*, Bonifica Renana promuove o predispone adeguati presidi e protocolli di comportamento al cui rispetto sono tenuti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità.

Tra i principali presidi adottati dal Consorzio citiamo:

Attività di pesca a scopo commerciale anche all'interno delle aree protette

- Attività condivisa e regolamentata con l'Ente di riferimento (Parco regionale del Delta del Po) ed **autorizzata** e **monitorata** da parte Asl di Ferrara tramite registri di carico e scarico.

Esecuzione lavori all'interno di siti protetti

- **Autorizzazioni** per interventi all'interno di **siti protetti** rilasciate dagli Enti di riferimento
- "**Registro interventi ambientali**", oggetto di verifica periodica da parte dell'Ispettorato Agrario
- **Vigilanza** nella fase di esecuzione lavori all'interno di siti protetti da parte di enti preposti (es.: Carabinieri)
- Individuazione di una funzione (interna o esterna all'impresa) con professionalità adeguata allo svolgimento dell'incarico di **Direzione Lavori**.
- **Vigilanza** da parte della Direzione Lavori sulla corretta esecuzione dell'intervento.
- Sistema di comunicazione e "**vincoli contrattuali**" in tema di 231 per i consulenti, i fornitori di servizi ed i partner del Consorzio

Attività venatoria svolta da soggetti terzi che accedono ad aziende faunistico venatorie di proprietà consortile

- Autorizzazione e regolamentazione dell'attività venatoria da parte della Regione Emilia Romagna
- **Monitoraggio** delle autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento dell'attività venatoria.

Gestione manutenzioni ordinarie impianti, opere e canali

- Individuazione e contrattualizzazione delle **società esterne specializzate** nella **manutenzione**
- Manutenzioni di opere e canali affidate a **personale interno specializzato**
- Dotazione di **prodotti inertizzanti**) da utilizzare in caso di sversamento di acido dalle batterie utilizzate dai mezzi elettrici
- Sistema di comunicazione e “**vincoli contrattuali**” in tema di 231 per i consulenti, i fornitori di servizi ed i partner del Consorzio

Gestione officine, manutenzione macchinari e attrezzature tecniche

- Manutenzione periodica dei macchinari effettuata da **personale interno specializzato**
- Manutenzioni tracciate documentalmente su **software dedicato**
- **Verifica** sulla manutenzione di attrezzature e macchinari da parte dell'**Asl**
- Formalizzato rapporto con **consulente esterno** per la gestione delle autorizzazioni uniche ambientali (AUA)
- Sistema di comunicazione e “**vincoli contrattuali**” in tema di 231 per i consulenti, i fornitori di servizi ed i partner del Consorzio

Gestione officine, manutenzione macchinari e attrezzature tecniche

- Applicazione del **protocollo** in materia di “**Adempimenti in materia di gestione dei rifiuti**” (a seguire)

Stoccaggio di sostanze chimiche pericolose

- **Stoccaggio** di sostanze pericolose nel rispetto della normativa di riferimento
- **Tracciabilità documentale** della movimentazione dei fitofarmaci su **Registro di carico e scarico** gestito dall'Unione Agricoltori sulla base delle informazioni fornite dal Capo Settore Agroambientale.

Deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività consortili

- Deposito dei rifiuti pericolosi presso “**punti di raccolta**” identificati e delimitati
- Applicazione del **protocollo** in materia di “**Adempimenti in materia di gestione dei rifiuti**” (a seguire)

Gestione fanghi

Fanghi derivanti dall'attività dell'officina:

- Raccolta dei fanghi in **vasche di decantazione**
- Applicazione del **protocollo** in materia di “**Adempimenti in materia di gestione dei rifiuti**” (a seguire)

Fanghi da espurgo canali:

- **Procedura** interna “**Procedure di gestione terre e rocce da scavo – Lavori di manutenzione**”

Gestione impianti termici

- Installazione di **impianti a norma e certificati**
- **Manutenzione periodica** degli impianti termici e di refrigerazione/condizionamento e tracciabilità documentale della stessa da parte di terzo specializzato
- Sistema di comunicazione e “**vincoli contrattuali**” in tema di 231 per i consulenti, i fornitori di servizi ed i partner del Consorzio;

Adempimenti in materia di smaltimento dei rifiuti

- Individuazione di **soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti** regolarmente iscritti all'Albo Gestori Ambientali.
- **Contrattualizzazione** dei soggetti autorizzati alla raccolta e smaltimento dei rifiuti
- **Monitoraggio delle autorizzazioni** in capo ai soggetti terzi incaricati delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- **Predisposizione del FIR** (Formulario di Identificazione Rifiuti) da parte di terzo specializzato e successiva verifica del ricevimento della quarta copia
- Predisposizione del **MUD** (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) da parte del settore area agro ambientale mediante collaborazione da parte di società terza specializzata
- **Autorizzazione** rilasciata da Ente competente per il trasporto di materiale da demolizione monitorata dal Capo Settore area agrario - ambientale
- **Procedura** interna "La gestione dei rifiuti"
- **Formazione** al personale di riferimento in merito alla gestione dei rifiuti
- Sistema di comunicazione e “**vincoli contrattuali**” in tema di 231 per i consulenti, i fornitori di servizi ed i partner del Consorzio.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività consortili in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne eventualmente in essere o a quelle che saranno eventualmente adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

È compito delle funzioni responsabili garantire la predisposizione e l'aggiornamento di adeguati flussi informativi verso l'OdV nell'ambito delle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale, in particolare:

- provvedimenti o atti della pubblica autorità da cui si evinca una inosservanza, anche potenziale, degli obblighi normativi in materia ambientale.

I Destinatari del Modello devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con cadenza almeno annuale.

Bonifica Renana e l'Organismo di Vigilanza tutelano i soggetti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE I

***Impiego di lavoro irregolare: intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro ed impiego di cittadini terzi privi del
permesso di soggiorno***



INDICE

- 1. TIPOLOGIA DI REATO 4**
- 2. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI 5**
- 3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 6**
- 4. PRESIDI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE 8**
- 5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 9**

1. TIPOLOGIA DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati delle fattispecie criminose relative:

- a) all'impiego di **lavoratori stranieri** in possesso di un permesso di soggiorno scaduto o non, introdotta nel novero dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001 dal Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare", modificato dall'art. 30 della Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 e contemplato dall'art.25-duodecies del D.Lgs 231/2001;
- b) all'intermediazione illecita e **sfruttamento del lavoro** introdotto dalla L. 199 del 29 ottobre 2016 e contemplato dall'art. 25- quinquies del D.Lgs 231/2001.

FATTISPECIE

Un Ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto, e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o sia stato annullato, è punito se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre oppure se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa oppure se i lavoratori occupati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Un ente che assume o impiega, anche mediante l'attività di intermediazione, lavoratori sottoponendoli a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno.

ESEMPI

Avere alle proprie dipendenze personale extracomunitario privo di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno è scaduto.

Sfruttare, senza tener conto degli aspetti retributivi o dell'organizzazione delle ore lavorative, personale alle proprie dipendenze.

2. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI

Il Consorzio della Bonifica Renana (di seguito "Bonifica Renana" o il "Consorzio") ha individuato le principali aree di attività che, con riferimento al Reato di impiego di lavoratori stranieri irregolari e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, sono soggette al rischio di commissione del reato presupposto e al conseguente rischio sanzionatorio.

Le aree a potenziale rischio reato sono così identificabili:

- ✓ **Selezione e assunzione del personale**
- ✓ **Gestione risorse umane**

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare le previsioni e le prescrizioni del Modello adottato dal Consorzio. Ed in particolare:

- 1) la normativa vigente applicabile sulle materie oggetto della presente Parte Speciale
- 2) il Codice Etico
- 3) i Principi Generali di Comportamento
- 4) le Procedure collegate ai Processi Sensibili.

Ai destinatari del Modello è fatto divieto in particolare di:

- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001;*
- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;*
- *sono altresì vietate le violazioni ai principi e alle prescrizioni contenute nei protocolli e/o nelle procedure interne che potrebbero comportare rischi di commissione dei suddetti reati.*

In relazione ai Reati di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ai Destinatari del Modello è previsto **l'obbligo** in particolare di:

- a) assumere personale in regola con i permessi di soggiorno, verificandone anche le scadenze successive, e rispettando le norme in materia previdenziale, verificando il possesso dei requisiti professionali e di onorabilità, nel rispetto della congruità del costo del lavoro e degli orari praticati;

- b) garantire il rispetto di condizioni contrattuali eque e conformi alla contrattazione nazionale e territoriale di settore, nonché un ambiente di lavoro salubre nel rispetto della normativa sulla sicurezza in ambiente di lavoro;
- c) applicare idonee cautele contrattuali nei confronti di appaltatori che utilizzano manodopera nei luoghi di lavoro del Consorzio;
- d) applicare idonee cautele contrattuali nei confronti delle società di intermediazione del lavoro.

In particolare, Bonifica Renana al fine di contrastare le fattispecie di reati di cui all'art. 25 quinquies e 25 duodecies del D.Lgs 231/2001 **si impegna**:

- e) ad osservare la normativa di settore e a prevedere opportune misure organizzative al fine di garantirne il rispetto;
- f) adottare presidi organizzativi atti a preservare la corretta gestione del personale.

4. PRESIDI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Al fine di assicurare il rispetto di detti divieti e più in generale individuare opportune modalità di prevenzione nella realizzazione di comportamenti illeciti a rischio reato, Bonifica Renana definisce opportuni presidi al cui rispetto sono tenuti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità.

In particolare, i presidi adottati dal Consorzio, ai fini della prevenzione dei reati in oggetto, prevedono, tra gli altri:

Selezione e assunzione del personale (e percorsi di carriera)

- **Comunicazione** di ogni assunzione alla Regione che effettua un controllo di legittimità (con rilascio di nulla osta).
- **Separazione di funzioni** nelle fasi di selezione (Capo Settore Personale unitamente al Direttore di Area richiedente), autorizzazione alla assunzione (Comitato Amministrativo) e di firma della lettera di assunzione (Presidente con visto del Direttore Generale).
- Tracciabilità del processo di **selezione ed assunzione del personale**.
- **Proposta percorsi di carriera**, condivisa all'intero di una Commissione composta da Direttore di Area, Capo Ufficio Personale e Direttore Generale.
- **Tracciabilità** della riunione tramite verbale firmato dal Direttore Generale.
- **Autorizzazione** percorsi di carriera rilasciata dal Comitato Amministrativo.

Gestione risorse umane

- **Formazione** in materia di sicurezza
- Utilizzo di **badge**
- **Controllo dei cartellini** con particolare attenzione a straordinari, riposi, ferie, ecc...

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività consortili in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai presidi esistenti e a quelli che saranno adottati in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione del Consorzio rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

È compito delle singole direzioni garantire la predisposizione e l'aggiornamento di **adeguati flussi informativi verso l'Organismo** nell'ambito delle attività sensibili indicate nella presente Parte Speciale. In particolare:

- mettere a disposizione la documentazione comprovante il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.

I Destinatari del Modello devono inoltre segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con cadenza almeno annuale.

Il Consorzio e l'Organismo di Vigilanza tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE L

Reati tributari



INDICE

- 1. TIPOLOGIA DI REATO 4**
- 2. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI 6**
- 3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 7**
- 4. PRESIDI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE 9**
- 5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 16**

1. TIPOLOGIA DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie criminose relative ai **reati tributari** così come introdotti dall'articolo 39 comma 2 del Decreto Legge del 28/10/2019 n.124, convertito con Legge n.157 del 19 dicembre 2019, modificati dal D.lgs n.75 del 14 luglio 2020 e disciplinati dall'art. 25 – quinquiesdecies del D.lgs 231/2001, limitatamente ai casi che, astrattamente, potrebbero configurarsi in capo al Consorzio della Bonifica Renana (di seguito "**Bonifica Renana**" o il "**Consorzio**"), In particolare:

- Art. 2 comma 1 e comma 2-bis del D.Lgs 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 3 del D.Lgs 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante artifici
- Art. 4 del D.Lgs 74/2000 – Dichiarazione infedele
- Art.5 del D.lgs 74/2000 – Omessa dichiarazione
- Art.8 comma 1 e comma 2-bis del D.Lgs 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art.10 del D.Lgs 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili
- Art.10 - quater del D.lgs 74/2000 – Indebita compensazione
- Art. 11 del D.Lgs 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

FATTISPECIE/ESEMPI

Evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Indicare nella dichiarazione dei redditi o IVA elementi passivi fittizi.

Indicare nella dichiarazione dei redditi o ai fini IVA elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi o crediti e ritenute fittizi.

Emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Occultare o distruggere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione al fine di non consentire i relativi controlli.

Alienazione simulata o compimento di altri atti fraudolenti sui propri beni o su altrui beni.

Presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA al fine di ottenere il pagamento di minori imposte o il conseguimento di rimborsi o crediti superiori al dovuto.

Non presentare una delle dichiarazioni relative alle imposte sul reddito o sul valore aggiunto.

Omettere di versare le somme dovute, utilizzando in compensazione dei crediti d'imposta inesistenti o non spettanti.

2. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI

Bonifica Renana ha individuato le principali aree di attività che, con riferimento ai reati tributari, sono soggette al rischio di commissione del reato presupposto e al conseguente rischio sanzionatorio.

Le aree a potenziale rischio reato sono così identificabili:

- ✓ **Gestione adempimenti fiscali**
- ✓ **Gestione della contabilità generale**
 - **fatturazione attiva**
 - **fatturazione passiva**
- ✓ **Redazione del Bilancio preventivo e consuntivo**
- ✓ **Rapporti con parti correlate**

Altre attività di “supporto” identificate come “sensibili” in quanto potenzialmente propedeutiche o connesse alla commissione di reati tributari sono le seguenti:

- ✓ **Gestione delle risorse finanziarie**
- ✓ **Gestione acquisti**
- ✓ **Assegnazione di incarichi, consulenze e collaborazioni professionali**
- ✓ **Gestione delle sponsorizzazioni e delle liberalità**
- ✓ **Rimborsi spesa e spese di rappresentanza**
- ✓ **Distribuzione premi di risultato**

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare le previsioni e le prescrizioni del Modello adottato dal Consorzio. Ed in particolare:

- 1) la normativa vigente applicabile sulle materie oggetto della presente Parte Speciale
- 2) il Codice Etico
- 3) i Principi Generali di Comportamento
- 4) le Procedure Aziendali collegate ai Processi Sensibili.

Ai destinatari del Modello è fatto divieto in particolare di:

- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001;*
- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;*
- *sono altresì vietate le violazioni ai principi e alle prescrizioni contenute nei protocolli e/o nelle procedure aziendali che potrebbero comportare rischi di commissione dei suddetti reati.*

In relazione ai Reati tributari, ai Destinatari del Modello è previsto **l'obbligo** in particolare di:

- a) osservare tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività aziendale con particolare riferimento al corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- b) rispettare gli adempimenti della normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- c) diffondere le principali novità normative in materia fiscale al personale coinvolto nella gestione della fiscalità;

- d) conoscere e rispettare tutte le misure atte a garantire la gestione della liquidità e pertanto, degli incassi e pagamenti;
- e) verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni commerciali;
- f) applicare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento agli incassi da terzi, ai pagamenti verso terzi;
- g) archiviare la documentazione a supporto di ogni attività del processo adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica necessarie;
- h) osservare criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività consortile e nella scelta dei partner, prestando la massima attenzione nei confronti dei soggetti terzi, con i quali il consorzio ha rapporti di natura economica, finanziaria o societaria che non forniscono sufficienti garanzie di trasparenza e professionalità riferendo, in proposito, al proprio superiore gerarchico.

È fatto **divieto** di

- i) procedere a registrazione di fatti contabili non adeguatamente supportati da documentazione giustificativa.

4. PRESIDI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Al fine di individuare opportune modalità di prevenzione nella realizzazione di comportamenti illeciti a rischio reato, il Consorzio definisce opportuni presidi al cui rispetto sono tenuti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità.

In particolare, i presidi adottati dal Consorzio, ai fini della prevenzione dei reati in oggetto, prevedono, tra gli altri:

Strumenti organizzativi

- **Potere di Firma** affidato a figure dotate di poteri esplicitamente e formalmente conferiti.
- **Chiara identificazione** dei soggetti coinvolti nel processo.
- Adeguato **sistema di deleghe, procure e autorizzazioni**.
- **Formazione continua** e aggiornamento del personale addetto all'area contabile/fiscale.

Gestione adempimenti fiscali

Si rimanda a quanto già indicato nella parte speciale A – Rapporti con la Pubblica Amministrazione: Gestione adempimenti fiscali e normativi. Oltre agli elementi organizzativi ivi previsti, si indicano i seguenti ulteriori punti di controllo:

Dichiarazioni fiscali (Ires – Irap - 770)

- **Calcolo e predisposizione delle dichiarazioni dei redditi IRES** da parte dello studio commercialista esterno sulla base dei dati inviati - tramite mail - dal Settore Bilancio Personale e Controllo di gestione.

Gestione adempimenti fiscali

- **Calcolo base imponibile IRAP** da parte della società di consulenza esterna e **predisposizione** della dichiarazione IRAP da parte dello studio commercialista esterno sulla base dei dati inviati - tramite mail - dal Settore Bilancio Personale e Controllo di gestione.
- **Invio telematico** da parte dello studio commercialista esterno, previa **condivisione**, dei modelli F24 con Settore Bilancio Personale e Controllo di Gestione.
- **Pagamento** degli F24 effettuato dal Consorzio nel rispetto dei poteri di spesa formalmente conferiti.
- **Dichiarazioni fiscali firmate** dal Presidente.
- **Predisposizione e invio telematico** del **Modello 770** affidata a società di consulenza esterna. **Firma** dei documenti da parte del Presidente del Consorzio e Collegio dei Revisori
- **Archiviazione documentale** presso l'archivio consortile.

Dichiarazione IVA

- **Dichiarazione IVA** predisposta dallo studio commercialista esterno sulla base dei dati (fatture) inviate dal Consorzio.
- **Firma** delle dichiarazioni da parte del Legale Rappresentante (Presidente).
- **Archiviazione documentazione** presso l'archivio consortile.

Altre imposte

- **Formalizzato rapporto** con studio commercialista esterno per la gestione di altre imposte quali IMU, TARI e TASI.

Gestione della contabilità generale

Si rimanda a quanto già indicato nella parte speciale B – Reati societari: Gestione della contabilità generale. Oltre agli elementi organizzativi ivi previsti, si indicano i seguenti ulteriori punti di controllo:

- Utilizzo di **sistemi contabili che** garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni.
- Registrazione delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie, solo a fronte di **fatti** aziendali **realmente accaduti** e debitamente **documentati**.
- Utilizzo di un **software integrato** con la fatturazione.
- **Archiviazione** di tutta la documentazione contabile in formato cartaceo e informatico mediante programma di protocollazione informatica.

Fatturazione attiva

(Attività di vendita con emissione di fattura riferibile alla azienda agricola)

- **Anagrafica clienti** gestita dall'ufficio Ragioneria del Consorzio.
- **Tracciabilità documentale** degli accordi contrattuali con i clienti.
- Determinazione dei **prezzi di vendita** prodotti agricoli sulla base di accordi e/o di listini Borsa Merci (es.: AGER (Associazione Granaria Emiliano Romagnola)).
- Controllo **emissione di fatture** sulla base degli elementi contrattuali e/o di listini e della avvenuta prestazione o vendita.

Fatturazione passiva

- Applicazione del "**Regolamento Consortile per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie**"

Fatturazione passiva

- **Blocco dei pagamenti** intestati a persona diversa da quella indicata in fattura.
- **Predisposizione e presentazione documentazione riferita alle ritenute d'acconto** gestita da consulente esterno sulla base della documentazione fornita dal Settore Bilancio Personale e Controllo di gestione.
- **Separazione di funzioni** nelle fasi di predisposizione dei mandati di pagamento (Settore Bilancio Personale e Controllo di Gestione), autorizzazione al pagamento (firma congiunta del Presidente - Direttore Generale - Direttore di Area) ed esecuzione del pagamento (istituto di credito tesoriere).
- Operazioni di acquisto di beni e servizi sempre supportate da **documentazione** attestante l'importo e l'oggetto della prestazione/acquisto (contratto/ordine/lettera di incarico).
- Presenza tra gli **organi di controllo** del Collegio dei Revisori. Utilizzo delle funzioni di controllo esclusivamente per le attività previste dalla normativa e non per attività di tipo consulenziale.
- Sistema di comunicazione e “**vincoli contrattuali**” in tema di 231 per i consulenti, i fornitori di servizi ed i partner del Consorzio.

Redazione del Bilancio preventivo e consuntivo

Si rimanda a quanto già indicato nella parte speciale B – Reati societari: Redazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo

Rapporti con parti correlate

Si rimanda a quanto già indicato nella parte speciale B – Reati societari: Rapporti con Parti Correlate. Oltre agli elementi organizzativi ivi previsti, si indicano i seguenti ulteriori

Rapporti con parti correlate

punti di controllo:

- Rapporti con **parti correlate** regolamentati da strumenti contrattuali che definiscono gli oggetti, i tempi e i compensi della attività svolte o ricevute.
- **Controllo sui flussi finanziari** con le partecipate.
- **Tracciabilità e archiviazione** della documentazione riferita ai rapporti con parti correlate.
- Sistema di comunicazione e “**vincoli contrattuali**” in tema di 231.
- **Controlli ispettivi** nei rapporti tra parti correlate con particolare attenzione a: (i) operazioni con condizioni anomale (in termini di prezzi, tassi di interesse, garanzie o termini di rimborso); - (ii) operazioni che sembrano effettuate senza apparenti motivazioni di logica economica; (iii) operazioni eseguite con procedure inusuali; (iv) operazioni non contabilizzate, quali prestazioni professionali fornite o ricevute senza corrispettivo; (v) operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d’impresa soprattutto se effettuate vicino alla chiusura dell’esercizio.

Gestione delle risorse finanziarie

Si rimanda a quanto già indicato nella parte speciale A – Rapporti con la Pubblica Amministrazione: Gestione delle risorse finanziarie. Oltre agli elementi organizzativi ivi previsti, si indicano i seguenti ulteriori punti di controllo:

- Verifica della **completezza** ed **accuratezza** della fattura rispetto al contenuto del contratto di vendita.
- Pagamenti/incassi solo nei confronti di **soggetti identificabili**, presenti in anagrafica.
- **Verifica** corrispondenza tra il nome del cliente e l’intestazione del conto da cui proviene il pagamento.

Gestione delle risorse finanziarie

- **Verifica** corrispondenza tra il nome del fornitore e l'intestazione del conto su cui effettuare il pagamento.

Gestione acquisti

Si rimanda a quanto già indicato nella parte speciale A – Rapporti con la Pubblica Amministrazione: Gestione acquisti. Oltre agli elementi organizzativi ivi previsti, si indicano i seguenti ulteriori punti di controllo:

- **Tracciabilità** delle attività di controllo e di monitoraggio svolte dalla funzione responsabile della gestione del contratto di approvvigionamento in relazione alla corretta esecuzione dei contratti di acquisto di lavori, servizi e forniture.

Assegnazione di incarichi, consulenze e collaborazioni professionali

Si rimanda a quanto già indicato nella parte speciale A – Rapporti con la Pubblica Amministrazione: Assegnazione di incarichi, consulenze e collaborazioni professionali. Oltre agli elementi organizzativi ivi previsti, si indicano i seguenti ulteriori punti di controllo:

- **Verifica** e tracciabilità della corretta esecuzione delle prestazioni dei servizi o della corretta erogazione del servizio rispetto ai requisiti e ai termini definiti nei contratti di acquisto/lettere di incarico.
- **Verifica** dei dati riportati in fattura rispetto al contenuto del contratto/lettera d'incarico.

Gestione delle sponsorizzazioni e delle liberalità

Si rimanda a quanto già indicato nella parte speciale A – Rapporti con la Pubblica Amministrazione: Gestione delle sponsorizzazioni e delle liberalità. Oltre agli elementi organizzativi ivi previsti, si indicano i seguenti ulteriori punti di controllo:

- Tracciabilità documentale (**contratto**) della sponsorizzazione o della liberalità.
- **Tracciabilità** documentale dell'effettiva esecuzione del contratto di sponsorizzazione/liberalità.
- **Verifica** dei dati riportati in fattura rispetto al contenuto del contratto.
- **Verifica** della corrispondenza dei flussi finanziari rispetto all'importo autorizzato, alla fattura e al contratto.

Rimborsi spesa e spese di rappresentanza

Si rimanda a quanto già indicato nella parte speciale A – Rapporti con la Pubblica Amministrazione: Rimborsi Spesa e Spese di Rappresentanza.

Distribuzione premi di risultato

Si rimanda a quanto già indicato nella parte speciale A – Rapporti con la Pubblica Amministrazione: Distribuzione premi di risultato. Oltre agli elementi organizzativi ivi previsti, si indicano i seguenti ulteriori punti di controllo:

- **Verifica** della coerenza tra i premi erogati e i criteri predefiniti nel Contratto Integrativo Aziendale da parte del Capo Settore Bilancio, Personale e Controllo di Gestione.
- **Verifica** della coerenza tra i bonifici effettuati e i cedolini paga comprensivi dei premi erogati.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai presidi esistenti e a quelli che saranno adottati in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

È compito della Direzione Area Amministrativa garantire la predisposizione e l'aggiornamento di **adeguati flussi informativi verso l'Organismo** nell'ambito delle attività sensibili indicate nella presente Parte Speciale. In particolare:

- comunicare tempestivamente eventuali accertamenti e/o contestazioni in materia tributaria/fiscale;
- comunicare eventuali operazioni straordinarie;
- comunicare eventi accidentali che possono deteriorare le scritture contabili.

I Destinatari del Modello devono inoltre segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con cadenza almeno annuale.

Il Consorzio e l'Organismo di Vigilanza tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE M

Altri Reati

INDICE

1. TIPOLOGIA DI REATO	4
1.1. REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	
4	
1.2. MUTILAZIONE DI ORGANI GENITALI FEMMINILI	5
1.3. REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	5
1.4. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	5
1.5. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	6
1.6. CONTRABBANDO	6
2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	8
3. PRESIDI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	9
4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	10

1. TIPOLOGIA DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce a residue fattispecie criminose cui si applica la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti e che non rientrano nelle categorie dei reati, cui sono dedicate le precedenti Parti Speciali.

Si tratta in particolare dei:

- ✓ *“reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”* (art. 25-quater del D. Lgs. 231/2001),
- ✓ *“pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”* (art. 25 quater 1),
- ✓ *“reati contro la personalità individuale”* (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001)
- ✓ *“reati di razzismo e xenofobia”* (art. 25 - terdecies D.Lgs. 231/2001)
- ✓ *“Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”* (art. 25 - quaterdecies D.lgs 231/2001)
- ✓ *Contrabbando”* (art.25 – sexdecies D.lgs 231/2001).

Trattasi di reati astrattamente ipotizzabili nella realtà del Consorzio della Bonifica Renana (di seguito il “Consorzio” o “Bonifica Renana” e **la cui commissione è difficilmente configurabile nell’interesse o a vantaggio dell’Ente.**

1.1. REATI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO

L’art. 3 della legge n. 7/2003 di ratifica della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999 introduce l’art. 25-quater al decreto 231.

Quanto ai reati richiamati dal primo comma dell’art. 25-quater, riportiamo, tra gli altri:

- *Art. 270-bis del Codice Penale – Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico*

1.2. MUTILAZIONE DI ORGANI GENITALI FEMMINILI

L'art. 8 della legge n. 7/2006, in tema di divieto delle pratiche di mutilazione dei genitali femminili, aggiunge al decreto 231 l'articolo 25-quater.1 che prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto.

In particolare, fra i delitti sanzionati sono:

- *Art. 583-bis del codice penale - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*

1.3. REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE¹

L'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, aggiunge al decreto 231 un articolo 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

In particolare:

- *Art. 600 del codice penale - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*
- *Art. 600-ter del codice penale - Pornografia minorile*
- *Art. 600-quinquies del codice penale - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*

1.4. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

L'articolo 5, comma 2, della Legge 167 del 27 novembre 2017 ha introdotto l'art. 25-terdecies nel catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs 231/2001 che sanziona le persone giuridiche, le società e le associazioni per i reati di razzismo e xenofobia.

In particolare, sono sanzionati:

- *Art. 604 -bis del Codice Penale - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*

¹ Ad esclusione di quanto previsto per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro analizzato nella parte speciale I – Lavoratori irregolari

1.5. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

L'articolo 5 comma 1 della Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto l'art. 25-quaterdecies nel catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs 231/2001 che sanziona le persone giuridiche, le società e le associazioni per frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

In particolare, sono sanzionati:

- *Art. 1 L. 13/12/1989 n.401: Frode in competizioni sportive*
- *Art.4 L. 13/12/1989 n. 401: Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa*

1.6. CONTRABBANDO

Il D.Lgs n.75 del 14 luglio 2020 ha introdotto l'art. 25 – sexdecies nel catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs 231/2001 relativo ai reati cd. di contrabbando previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43.

In particolare, sono sanzionati:

- *Articolo 282: Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali*
- *Articolo 283: Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine*
- *Articolo 284: Contrabbando nel movimento marittimo delle merci*
- *Articolo 285: Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea*
- *Articolo 286: Contrabbando nelle zone extra-doga*
- *Articolo 287: Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali*
- *Articolo 288: Contrabbando nei depositi doganali*
- *Articolo 289: Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione*
- *Articolo 290: Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti*
- *Articolo 291: Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea*
- *Articolo 291-bis: Contrabbando di tabacchi lavorati esteri*

- *Articolo 291-ter: Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri*
- *Articolo 291-quater: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*
- *Articolo 292: Altri casi di contrabbando*
- *Articolo 294- Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato*
- *Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10 mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).*

2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare le previsioni e le prescrizioni del Modello adottato dal Consorzio. Ed in particolare:

- 1) la normativa vigente applicabile sulle materie oggetto della presente Parte Speciale;
- 2) il Codice Etico;
- 3) i Principi Generali di Comportamento.

Ai destinatari del Modello è fatto divieto in particolare di:

- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001;*
- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;*
- *sono altresì vietate le violazioni ai principi e alle prescrizioni contenute nei protocolli e/o nelle procedure interne che potrebbero comportare rischi di commissione dei suddetti reati.*

3. PRESIDI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Posto quanto indicato in premessa circa la natura dei reati qui considerati, come astrattamente ipotizzabili nella realtà di Bonifica Renana e la cui commissione è difficilmente configurabile nell'interesse o a vantaggio del Consorzio, essa censura e condanna ogni comportamento e condotta illecita collegati a questa tipologia di reati.

In particolare:

- a) **promuove la diffusione e il rispetto dei propri principi etici di riferimento e Principi di Comportamento a tutti i Destinatari del Modello;**
- b) **adotta specifiche procedure e protocolli preventivi finalizzati al controllo dei flussi finanziari e aziendali;**
- c) **adotta specifiche misure di controllo e tracciabilità della documentazione interna aziendale.**

4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività consortili in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne eventualmente in essere o a quelle che saranno eventualmente adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione dell'Ente rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

I Destinatari del Modello devono inoltre segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

Il Consorzio e l'Organismo di Vigilanza tutelano i soggetti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE N

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti



INDICE

1.	TIPOLOGIA DI REATO	4
	1.1 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE.....	4
2.	INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI	6
3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	7
4.	PRESIDI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	9
5.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	16

1. TIPOLOGIA DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante, secondo le fattispecie contemplate nell'art. 25-octies.1 del D.Lgs 231/2001 con specifico riferimento alla casistica eventuale che potrebbe, astrattamente, configurarsi, in capo al Consorzio della Bonifica Renana (di seguito anche solo "Bonifica Renana" o il "Consorzio").

Lo specifico scopo della presente Parte Speciale è di indirizzare le condotte dei soggetti Destinatari del Modello del Consorzio, in modo tale da renderle conformi ai principi di seguito esposti per prevenire la commissione dei reati.

1.1. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE

Rilevano le seguenti fattispecie previste dal Codice Penale:

- art. 493- *ter* Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- art. 493-*quater* Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Assieme a detti articoli è altresì stata introdotta una precisazione inserita nell'articolo che disciplina la frode informatica, vale a dire l'art. 640 *ter* c.p., il quale punisce espressamente, e più gravemente, la frode informatica se *"il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale"*.

Sostanzialmente, queste norme sanzionano l'utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento virtuale (come carte di credito o valute virtuali) e tutte le attività che permettono o favoriscono la commissione di reati aventi ad oggetto detti strumenti,

effettuati con programmi, codici ed apparecchiature a ciò preposte o modificate per detto uso.

La normativa europea dalla quale discendono le fattispecie di reato in oggetto individua la definizione di valuta virtuale, a volte nota anche come criptovaluta, in maniera ampia riferendosi ad *“ogni dispositivo, oggetto o record protetto, materiale o immateriale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”*.

2. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI

La categoria di reati di cui alla presente parte speciale può astrattamente essere riferita alle attività svolte dal Consorzio, in quanto connessa alle operazioni di pagamento ed in generale di trasferimenti monetari eseguite con strumenti virtuali. Ad ogni modo, l'integrazione delle condotte sanzionate è connotata da un rischio basso.

Sono potenzialmente a rischio le attività connesse alla gestione delle risorse e del sistema informatico aziendale (**IT**). Il rischio appare tuttavia generalizzato – ad esempio in relazione alla possibile creazione ed utilizzo di strumenti di pagamento virtuali falsi e si estende anche ad eventuali transazioni effettuate con carta di credito in modo indebito.

Pertanto, Bonifica Renana valuta come “sensibili” le seguenti attività:

- Gestione del sistema informatico aziendale
- Pagamento imposte in via telematica
- Gestione dei pagamenti elettronici e delle carte aziendali
- Gestione di dati personali e banche dati
- Utilizzo di Personal Computer aziendali.

Si individuano come Funzioni aziendali interessate tutte quelle che fruiscono delle risorse sopra richiamate.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle mansioni e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari sono tenuti ad osservare quanto previsto dal presente Modello nonché:

- 1) la normativa vigente applicabile sulla materia oggetto della presente Parte Speciale

- 2) il Codice Etico
- 3) i Principi Generali di Comportamento
- 4) le Procedure collegate ai Processi Sensibili.

In particolare, i Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato rilevanti;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle suddette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati in questione;
- non installare o utilizzare software sulle workstation fornite dalla Società senza la relativa autorizzazione;
- non utilizzare indebitamente o falsificare carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- non produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi altro modo procurare alla Società (o ad altri che con essa intrattengano rapporti) apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono creati in via principale per agevolare o commettere i reati di falsificazione e utilizzo indebito di strumenti di pagamento diversi dal contante, o che a tale scopo siano facilmente adattabili.

Inoltre, ai Destinatari è richiesto, altresì, di rispettare i principi e le indicazioni di seguito espressi:

- attenersi pedissequamente alle disposizioni contenute nelle procedure di riferimento per quanto concerne l'esecuzione dei pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante;

- mantenere un adeguato tracciamento di tutte le operazioni finanziarie e di pagamento (con strumenti diversi dal contante) svolte in modo da consentire in ogni fase della procedura il controllo sulle stesse;
- archiviare in modo consono la documentazione delle singole operazioni di pagamento per permettere anche in tempi successivi di ricostruire la procedura seguita e verificare la validità della stessa.

4. PRESIDI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

In linea con le norme di comportamento sopra richiamate e ad integrazione delle previsioni del Codice etico e dei sistemi di controllo evidenziati nella parte generale del Modello organizzativo, il Consorzio applica i seguenti controlli:

Strumenti organizzativi

- Diffusione e rispetto dei propri **Principi Etici** di riferimento e Principi di Comportamento a tutti i dipendenti e Destinatari del Modello.
- **Sistema di Poteri Autorizzativi e di Firma (i)** coerente con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (ii) chiaramente definito e noto all'interno del Consorzio.
- **Specifiche procedure e protocolli preventivi** finalizzati al controllo dei flussi finanziari.
- Obbligo di **comunicazione all'OdV** di candidature politiche da parte di figure apicali dell'ente.

Tracciabilità documentale

- **Misure di controllo e tracciabilità** della documentazione interna al Consorzio: (i) registrazione di ogni operazione relativa ad attività sensibili (ii) verificabilità ex post del

Tracciabilità documentale

processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile espletata.

- **Rispetto della normativa in vigore**, nonché delle procedure e protocolli interni in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni consortili.

Controllo delle transazioni

- Transazioni relative a beni o servizi acquistati o venduti dal Consorzio effettuate esclusivamente sui **conti correnti intestati alle controparti** contrattuali, salvo cessione del relativo credito. Ogni eccezione al presente obbligo è debitamente motivata e documentata.
- Transazioni **con valuta virtuale** effettuate esclusivamente dietro specifiche autorizzazioni ed a seguito di adeguati controlli.
- Divieto di transazioni eseguite attraverso banche od altri intermediari dei quali non è possibile accertare l'effettiva attività.
- Corrispondenza tra transazione e quanto indicato nel **contratto**, con specifico riferimento alle modalità di pagamento.
- Divieto di transazioni relative a beni o servizi acquistati dal Consorzio in favore di un **soggetto diverso dalla controparte contrattuale** o in un **paese terzo** rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto.
-

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai presidi esistenti e a quelli che saranno adottati in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

È compito della Direzione Area Amministrativa garantire la predisposizione e l'aggiornamento di **adeguati flussi informativi verso l'Organismo** nell'ambito delle attività sensibili indicate nella presente Parte Speciale. In particolare:

- comunicare tempestivamente eventuali accertamenti e/o contestazioni in materia di pagamenti;
- comunicare eventuali transazioni che risultino potenzialmente a rischio in ragione della tipologia del pagamento o dello strumento utilizzato;
- comunicare eventi accidentali (smarrimento o clonazione) delle carte di credito aziendali.

I Destinatari del Modello devono inoltre segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con cadenza almeno annuale.

Il Consorzio e l'Organismo di Vigilanza tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE O

Delitti contro il patrimonio culturale

INDICE

1.	TIPOLOGIA DI REATO	4
1.1.	DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	5
1.2.	RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	6
2.	INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI	7
3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	8
4.	PRESIDI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	9
5.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	12

1. TIPOLOGIA DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie criminose relative ai **delitti contro il patrimonio culturale** così come introdotti dalla Legge 22/2022, limitatamente ai casi che, astrattamente e in ragione dell'attività svolta dal Consorzio della Bonifica Renana (di seguito "**Bonifica Renana**" o il "**Consorzio**"), potrebbero verificarsi.

Tali fattispecie sono state inserite agli artt. 25 septiesdecies e 25 duodevicies del D.Lgs 231/2001, rispettivamente rubricati "*Delitti contro il patrimonio culturale*" e "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*".

Con la locuzione "*beni culturali*", in base a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 42/2004, "Codice dei beni culturali", si intendono "*le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà*".

Inoltre, il codice dei beni culturali prevede specifiche disposizioni per i beni che possono avere interesse culturale e, quindi, ricevere la medesima tutela. Tra questi rientrano anche: le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

Infine, per quanto attiene più precisamente al paesaggio, il suddetto codice ne indica all'art. 131 una definizione, stabilendo che il paesaggio è "*il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni*", ed è tutelato relativamente agli aspetti e caratteri che costituiscono la materiale e visibile rappresentazione dell'identità nazionale come espressione di valori culturali.

FATTISPECIE/ESEMPI

Compiere attività sul territorio in violazione di vincoli paesaggistici deturpando l'ambiente circostante

Ritrovare reperti che potrebbero avere valore storico, archeologico o paleontologico nel terreno ed impossessarsene senza denunciarli alle autorità

1.1. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

- **Art. 518-bis c.p. Furto di beni culturali**
- **Art. 518-ter c.p. Appropriazione indebita di beni culturali**
- **Art. 518-quater c.p. Ricettazione di beni culturali**
- **Art. 518-octies c.p. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali**
- **Art. 518-novies c.p. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali**
- **Art. 518-decies c.p. Importazione illecita di beni culturali**
- **Art. 518-undecies c.p. Uscita o esportazione illecite di beni culturali**
- **Art. 518-duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici**
- **Art. 518-quaterdecies c.p. Contraffazione di opere d'arte**

In questo primo elenco sono contenuti numerosi reati che il codice punisce come reati contro il patrimonio, ma che vengono caratterizzati da una maggiore specificità in ragione della tipologia del bene oggetto di tali condotte.

Detta specificità, alla luce delle esigenze di particolare cautela per il patrimonio culturale italiano, sia in termini di estensione che in termini di prestigio dello stesso, è accompagnata da un inasprimento delle pene.

Le sanzioni pecuniarie prescritte per i reati suelencati sono accompagnate dalle sanzioni interdittive, previste dall'art. 9 comma secondo, del D. Lgs 231/2001, comminabili per un massimo di due anni.

1.2. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

- **Art. 518-sexies Riciclaggio di beni culturali**
- **Art. 518-terdecies Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

Le due fattispecie contenute all'art 25 duodevices, per espressa previsione legislativa, comportano una ulteriore sanzione rispetto a quelle previste per la categoria precedente.

Il comma secondo dell'articolo in questione, infatti, sancisce **l'applicabilità dell'interdizione definitiva** dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma terzo, del D. Lgs 231/2001, per i casi in cui l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzata allo scopo unico (o comunque prevalente) di consentire o agevolare la commissione di tali delitti.

2. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI

In base all'attività svolta da Bonifica Renana, le principali aree di azione in cui astrattamente, può verificarsi il reato presupposto sono identificabili nel seguente elenco:

- ✓ **Esecuzione lavori all'interno di siti protetti**
- ✓ **Stoccaggio di sostanze chimiche pericolose**
- ✓ **Attività di pesca a scopo commerciale anche all'interno di siti protetti**
- ✓ **Deposito temporaneo dei rifiuti**
- ✓ **Gestione fanghi**
- ✓ **Gestione manutenzioni ordinarie impianti, opere e canali e attrezzature tecniche**

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività tipiche e nei limiti dei compiti, delle funzioni e delle responsabilità, ciascun Destinatario è tenuto al rispetto delle previsioni e delle prescrizioni contenute del Modello del Consorzio. Più precisamente si fa riferimento a:

- 1) la normativa vigente applicabile sulle materie oggetto della presente Parte Speciale
- 2) il Codice Etico
- 3) i Principi Generali di Comportamento
- 4) le Procedure Aziendali collegate ai Processi Sensibili.

Ai destinatari del Modello è fatto divieto di:

- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001;*
- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;*
- *sono altresì vietate le violazioni ai principi e alle prescrizioni contenute nei protocolli e/o nelle procedure aziendali che potrebbero comportare rischi di commissione dei suddetti reati.*

In particolare, i Destinatari devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito indicati:

- a) accertarsi della natura dei luoghi nei quali vengono svolte le attività consortili per evitare di arrecare danno a beni immobili o paesaggistici tutelati;
- b) seguire le procedure specifiche ed i processi stabiliti dal sistema di gestione ambientale per prevenire eventuali danni all'ambiente ed al paesaggio;

- c) collaborare con le istituzioni di riferimento per garantire la conservazione delle aree e dei beni di interesse culturale con cui Bonifica Renana si trova ad interagire;
- d) porre particolare attenzione alla possibile configurazione dei reati contro il patrimonio quando questi abbiano ad oggetto beni che potrebbero rispondere alle caratteristiche tipiche del bene culturale per come definito dall'ordinamento giuridico italiano.

4. PRESIDI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Al fine di individuare opportune modalità di prevenzione nella realizzazione di comportamenti illeciti a rischio reato, il Consorzio definisce presidi più opportuni che dovranno essere osservati dai Destinatari del Modello nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità.

In particolare, i presidi adottati dal Consorzio, ai fini della prevenzione dei reati in oggetto, prevedono, tra gli altri:

Attività di pesca a scopo commerciale anche all'interno delle aree protette

- Attività condivisa e regolamentata con l'Ente di riferimento (Parco regionale del Delta del Po) ed **autorizzata** e **monitorata** da parte Asl di Ferrara tramite registri di carico e scarico.

Esecuzione lavori all'interno di siti protetti

- **Autorizzazioni** per interventi all'interno di **siti protetti** rilasciate dagli Enti di riferimento
- "**Registro interventi ambientali**", oggetto di verifica periodica da parte dell'Ispettorato Agrario
- **Vigilanza** nella fase di esecuzione lavori all'interno di siti protetti da parte di enti preposti (es.: Carabinieri)
- Individuazione di una funzione (interna o esterna all'impresa) con professionalità adeguata allo svolgimento dell'incarico di **Direzione Lavori**.
- **Vigilanza** da parte della Direzione Lavori sulla corretta esecuzione dell'intervento.
- Sistema di comunicazione e "**vincoli contrattuali**" in tema di 231 per i consulenti, i fornitori di servizi ed i partner del Consorzio

Gestione manutenzioni ordinarie impianti, opere e canali

- Individuazione e contrattualizzazione delle **società esterne specializzate** nella **manutenzione**
- Manutenzioni di opere e canali affidate a **personale interno specializzato**
- Dotazione di **prodotti inertizzanti** da utilizzare in caso di sversamento di acido dalle batterie utilizzate dai mezzi elettrici
- Sistema di comunicazione e “**vincoli contrattuali**” in tema di 231 per i consulenti, i fornitori di servizi ed i partner del Consorzio

Gestione officine, manutenzione macchinari e attrezzature tecniche

- Manutenzione periodica dei macchinari effettuata da **personale interno specializzato**
- Manutenzioni tracciate documentalmente su **software dedicato**
- **Verifica** sulla manutenzione di attrezzature e macchinari da parte dell’**Asl**
- Formalizzato rapporto con **consulente esterno** per la gestione delle autorizzazioni uniche ambientali (AUA)
- Sistema di comunicazione e “**vincoli contrattuali**” in tema di 231 per i consulenti, i fornitori di servizi ed i partner del Consorzio
- Applicazione del **protocollo** in materia di “**Adempimenti in materia di gestione dei rifiuti**” (*a seguire*)

Stoccaggio di sostanze chimiche pericolose

- **Stoccaggio** di sostanze pericolose nel rispetto della normativa di riferimento
- **Tracciabilità documentale** della movimentazione dei fitofarmaci su **Registro di carico e scarico** gestito dall'Unione Agricoltori sulla base delle informazioni fornite dal

Capo Settore Agroambientale.

Deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività consortili

- Deposito dei rifiuti pericolosi presso "**punti di raccolta**" identificati e delimitati
- Applicazione del **protocollo** in materia di "**Adempimenti in materia di gestione dei rifiuti**" (*a seguire*)

Gestione fanghi

Fanghi derivanti dall'attività dell'officina:

- Raccolta dei fanghi in **vasche di decantazione**
- Applicazione del **protocollo** in materia di "**Adempimenti in materia di gestione dei rifiuti**" (*a seguire*)

Fanghi da espurgo canali:

- **Procedura** interna "**Procedure di gestione terre e rocce da scavo – Lavori di manutenzione**"

Per tutto quanto concerne le altre attività aventi rilevanza sul piano ambientale, anche in attuazione delle normative specifiche a tutela dello stesso, si rinvia alla parte speciale in materia.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai presidi esistenti e a quelli che saranno adottati in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

È compito della Direzione Area Amministrativa garantire la predisposizione e l'aggiornamento di **adeguati flussi informativi verso l'Organismo** nell'ambito delle attività sensibili indicate nella presente Parte Speciale. In particolare:

- comunicare tempestivamente eventuali accertamenti e/o contestazioni in materia ambientale, in particolare se riferite a potenziali violazioni della normativa a tutela del paesaggio;
- comunicare eventi accidentali che potrebbero astrattamente configurare le condotte tipiche dei reati di cui alla presente parte speciale.

I Destinatari del Modello devono inoltre segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con cadenza almeno annuale.

Il Consorzio e l'Organismo di Vigilanza tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

CODICE ETICO

(Allegato 01)

INTRODUZIONE	4
I PRINCIPI DEL CODICE ETICO	5
A. PRINCIPI GENERALI.....	5
Principio di legalità.....	5
Principio di onestà.....	5
Trasparenza e completezza dell'informazione.....	5
Correttezza.....	6
Efficienza.....	6
Spirito di servizio.....	6
Concorrenza leale.....	6
Rapporti con la collettività e tutela ambientale.....	6
Valorizzazione delle risorse umane.....	7
Dignità ed eguaglianza.....	7
B. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	7
C. RAPPORTI CON I CONSORZIATI E UTENTI.....	8
D. ORGANIZZAZIONE.....	9
E. CORRETTA AMMINISTRAZIONE.....	9
F. DIRITTI UMANI E DIRITTI DEL LAVORO.....	10
G. SICUREZZA ED AMBIENTE (SOSTENIBILITÀ).....	11
H. CONFLITTO DI INTERESSI.....	12
I. CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ.....	12
J. PRINCIPI DI TRASPARENZA.....	13
DISCIPLINA DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	13
SISTEMA SANZIONATORIO	14

INTRODUZIONE

Consorzio della Bonifica Renana (di seguito indicato anche come "Consorzio") è consapevole che comportamenti non etici nella condotta degli affari compromettono la reputazione dello stesso Consorzio ed ostacolano il perseguimento della sua missione, identificata nel garantire, attraverso il proprio reticolo idrografico artificiale, il corretto deflusso delle acque piovane provenienti dalle aree agricole ed urbane e pertanto proteggere il territorio dai rischi di allagamento e alluvione.

Il presente Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione riporta i principi e i valori nel rispetto dei quali il Consorzio esercita la propria attività, nonché l'insieme delle norme di comportamento, le regole di condotta e le responsabilità cui devono attenersi tutti i soggetti che entrano in relazione con lo stesso.

Questo documento si applica a tutto il personale del Consorzio della Bonifica Renana, indipendentemente dal ruolo e dalla funzione esercitata, includendo, oltre ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, i componenti degli organi societari e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, prestino attività lavorativa o professionale, anche occasionale in favore del Consorzio; trova applicazione altresì nei confronti di consorziati, fornitori, clienti, partner.

Tutte le disposizioni e le procedure interne devono essere coerenti e compatibili con i principi espressi nel presente documento.

Il presente Codice Etico si configura come parte integrante del modello di Organizzazione, Gestione e Controllo realizzato al fine di prevenire gli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001.

I PRINCIPI DEL CODICE ETICO

A. PRINCIPI GENERALI

Il Consorzio ispira la propria attività ai principi contenuti nel presente Codice e intende non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri di non condividerne il contenuto e lo spirito ovvero ne violi i principi e le regole di condotta.

Gli Amministratori del Consorzio, i consorziati, i dirigenti, i dipendenti e tutti i collaboratori sono tenuti al rispetto del presente Codice Etico e dei documenti ad esso correlati.

Principio di legalità

Il Consorzio ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Tutte le attività devono pertanto essere improntate e svolte nel rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate.

Il Consorzio esige dai propri amministratori, dirigenti e dipendenti in genere e da chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, anche di fatto, il rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate.

Il Consorzio s'impegna ad adottare le misure utili ed opportune affinché il vincolo del rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate, sia fatto proprio e praticato da amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché da consulenti, fornitori, clienti e da ogni soggetto con cui intrattenga rapporti.

Principio di onestà

Il Consorzio esige che i propri dipendenti e collaboratori non perseguano l'utile personale, o consortile, a scapito del rispetto delle leggi vigenti e dei principi etici previsti dal presente documento. In particolare, si impegna al fine di non consentire comportamenti che possano portare vantaggi illeciti a clienti o fornitori, pubblici o privati.

Trasparenza e completezza dell'informazione

Il Consorzio riconosce il fondamentale valore della corretta, completa e tempestiva informazione, che garantisce a tutte le parti interessate, in merito ai propri obiettivi, attività e risultati, in modo completo ed esaustivo e attraverso gli strumenti più idonei.

Il sistema di verifica e risoluzione dei reclami, attuato nei confronti degli utenti, deve permettere che le informazioni vengano fornite attraverso una comunicazione, sia verbale che scritta, costante e tempestiva.

Nella formulazione dei contratti con controparti, il Consorzio elabora le clausole in modo chiaro e comprensibile, assicurando sempre il mantenimento della condizione di pariteticità degli utenti.

Correttezza

Il principio della correttezza implica il rispetto dei diritti, anche sotto i profili della privacy e delle opportunità, di tutti i soggetti che risultino coinvolti nella propria attività lavorativa e professionale. Ciò impone anche l'eliminazione di qualsiasi discriminazione e di ogni possibile conflitto di interessi tra i dipendenti ed il Consorzio.

Efficienza

Il principio della efficienza richiede che in ogni attività lavorativa venga realizzata l'economicità della gestione delle risorse impiegate nell'erogazione dei servizi e venga assunto l'impegno di offrire un servizio adeguato rispetto alle esigenze degli utenti e secondo gli standard più avanzati.

Spirito di servizio

Il principio dello spirito di servizio implica che ciascun destinatario del Codice sia sempre orientato, nei propri comportamenti, alla condivisione degli obiettivi del Consorzio, volti a fornire un servizio di alto valore sociale e di utilità alla collettività, la quale deve beneficiare dei migliori standard di qualità.

Concorrenza leale

Il Consorzio intende adottare principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti coloro con cui è chiamato ad operare.

Rapporti con la collettività e tutela ambientale

Il Consorzio è consapevole della incidenza delle proprie attività sullo sviluppo economico-sociale e sulla qualità della vita del territorio di riferimento. Per questa ragione, nello svolgimento della propria attività, si impegna a salvaguardare l'ambiente circostante e a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio.

Valorizzazione delle risorse umane

Le risorse umane rappresentano un fattore fondamentale per lo sviluppo del Consorzio della Bonifica Renana. Pertanto, ne tutela e ne promuove la crescita professionale allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute.

Dignità ed eguaglianza

I Destinatari riconoscono e rispettano la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo. I Destinatari lavorano con donne e uomini di nazionalità, culture, religioni e razze diverse. Non sono tollerate discriminazioni, molestie o offese sessuali, personali o di altra natura.

B. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Gli organi del Consorzio e i loro membri, i soci, i dipendenti, i consulenti e collaboratori, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto del Consorzio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ispirano ed adeguano la propria condotta al fine di non indurre la Pubblica Amministrazione alla violazione dei principi dell'imparzialità e del buon andamento cui è tenuta.

I contatti con la Pubblica Amministrazione sono limitati a chi è specificatamente e formalmente incaricato dal Consorzio di trattare o di avere contatti con tali amministrazioni, funzionari pubblici, enti, organizzazioni e/o istituzioni.

Il Consorzio condanna qualsiasi comportamento, da chiunque per suo conto posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente denaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, da cui possa conseguire per il Consorzio un indebito o illecito interesse o vantaggio.

Il presente Codice Etico sanziona tutte le attività volte alla promozione e all'istigazione della corruzione e in particolare le persone incaricate dal Consorzio di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione non possono per

nessuna ragione porre in essere comportamenti volti ad influenzare illegittimamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che prendono decisioni per conto della P.A., al fine di far conseguire al Consorzio un indebito o illecito profitto o vantaggio.

È proibito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee anche di modico valore e/o importo.

Il Consorzio condanna i comportamenti volti ad ottenere, da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

Il Consorzio non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da soggetti terzi quando, in base alle informazioni disponibili, si possa configurare un conflitto d'interessi.

C. RAPPORTI CON I CONSORZIATI E UTENTI

Il Consorzio aspira a soddisfare le migliori e legittime aspettative dei propri consorziati svolgendo le proprie attività nel rispetto delle leggi vigenti e dello Statuto e di altri eventuali regolamenti.

Nell'ambito delle relazioni con i consorziati tutti i dipendenti sono obbligati a:

- applicare le procedure interne nella gestione dei rapporti al fine di conseguire l'obiettivo di sviluppare e mantenere con essi favorevoli relazioni;
- non discriminare arbitrariamente i consorziati e/o le imprese che lavorano per il Consorzio, né cercare di sfruttare indebitamente posizioni di forza a loro svantaggio;
- operare nell'ambito delle leggi e regolamenti vigenti;
- rispettare sempre gli impegni e gli obblighi assunti nei confronti dei consorziati, delle imprese, dei collaboratori;
- adottare uno stile di comportamento improntato ad efficienza, collaborazione e cortesia;
- fornire informazioni accurate, complete e veritiere in modo da consentire decisioni consapevoli;

- attenersi alla verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altra natura.

Il Consorzio si impegna altresì a salvaguardare e custodire le proprie risorse ed i beni.

D. ORGANIZZAZIONE

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.

I dipendenti ed i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto del Consorzio, devono agire nel rispetto delle leggi e dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità ed operare con la diligenza del buon padre di famiglia.

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base:

- ✓ ai profili dei candidati e delle loro specifiche competenze rispetto a quanto atteso
- ✓ alle esigenze del consorzio così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

I dipendenti devono essere assunti con regolare contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente e del CCNL vigente. All'atto dell'assunzione il Consorzio fornisce le informazioni più complete e trasparenti sulla struttura dello stesso e sul Contratto Collettivo che regola il rapporto di lavoro, nonché sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato.

Ciascuna funzione è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

E. CORRETTA AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio persegue il proprio oggetto sociale nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti sociali, assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali e la tutela dei

diritti patrimoniali e partecipativi dei soci, salvaguardando l'integrità del capitale sociale e del patrimonio.

Il Consorzio condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge dirette ai soci e al pubblico.

Il Consorzio esige che gli Amministratori, i responsabili di funzione ed i dipendenti, tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte del Consiglio di Amministrazione, degli altri organi sociali e della eventuale società di revisione nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.

È vietato porre in essere qualsiasi comportamento volontario da parte degli Amministratori del Consorzio volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale.

Gli Amministratori non devono effettuare alcun tipo di operazione societaria suscettibile di cagionare un danno ai creditori.

È vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l'assemblea dei soci per ottenere la irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe prodotta.

È vietato diffondere intenzionalmente notizie false sia all'interno che all'esterno del Consorzio, concernenti il Consorzio stesso, i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che per essa operano, con la piena consapevolezza e conoscenza della loro falsità.

Gli organi del Consorzio, i loro membri e i dipendenti, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione senza ostacolare in nessun modo le funzioni degli Organi ispettivi e di controllo e della Autorità Giudiziaria.

F. DIRITTI UMANI E DIRITTI DEL LAVORO

Il Consorzio condanna qualsiasi comportamento lesivo della personalità individuale, dell'integrità fisica, culturale e morale delle persone con le quali si relaziona e si impegna a contrastare qualsiasi comportamento di questa natura, incluso l'utilizzo di lavoro irregolare.

Il Consorzio condanna l'utilizzo di lavoro infantile e pertanto si impegna a non utilizzare o sostenere tale forma di lavoro.

Il Consorzio si impegna a garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre.

Il Consorzio si impegna a non effettuare alcun tipo di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, orientamento sessuale, età, appartenenza sindacale, affiliazione politica e per qualunque altra ragione potenzialmente discriminatoria, sia al momento dell'assunzione che in qualunque successiva fase di svolgimento del rapporto di lavoro.

Il Consorzio si impegna a non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari quali punizioni corporali, coercizione fisica e mentale, abusi verbali.

Il Consorzio si impegna ad adeguarsi all'orario previsto dalla legge e dagli accordi nazionali e locali.

Il Consorzio si impegna a retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo e/o territoriale.

Il Consorzio si impegna al rispetto della privacy di dipendenti e collaboratori, mediante l'adozione di modalità di trattamento e conservazione dei dati personali e sensibili che rispettino la legislazione vigente e diano garanzie di efficacia.

Il Consorzio si impegna a tutelare e a proteggere da misure discriminatorie tutti coloro che presentano segnalazioni circostanziate di condotte illecite, con riferimento ai reati presupposto del D.Lgs 231/2001 (ed alle norme richiamate dal D. Lgs 24/2023) e, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

G. SICUREZZA ED AMBIENTE (SOSTENIBILITÀ)

Il Consorzio si impegna a promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in tema di sicurezza.

A questo fine gli impegni includono:

- il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria relativa a salute e sicurezza sul lavoro;
- la sensibilizzazione e la formazione dei dipendenti e dei collaboratori perché, nello svolgimento delle attività di competenza, garantiscano in ogni caso il rispetto della

legislazione e della normativa nazionale e comunitaria relativa alla salute e sicurezza sul lavoro ed adottino le misure più adeguate per minimizzare i rischi connessi con tali attività;

- l'attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati per garantire il continuo rispetto delle prescrizioni di legge e il conseguimento degli obiettivi consortili in tema di sicurezza.

Il Consorzio si impegna inoltre a perseguire la tutela dell'ambiente, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.

A questo fine gli impegni includono:

- il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria in campo ambientale
- la prevenzione degli inquinamenti di acqua, aria, suolo e sottosuolo
- la corretta gestione dei rifiuti
- la sensibilizzazione dei dipendenti e dei collaboratori alle tematiche ambientali.

H. CONFLITTO DI INTERESSI

Nella conduzione di qualsiasi attività devono evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti siano, o possano essere in conflitto di interesse. Essi debbono astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente, o per il tramite di altre persone, di eventuali situazioni di convenienza di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. Nel caso in cui si manifesti, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi, il destinatario si astiene dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione comunicata.

I. CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ

Il Consorzio condanna qualsiasi attività che implichi falsificazione, contraffazione, alterazione e/o spendita di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento. A tal fine è fatto obbligo ai suoi Amministratori, soci, dipendenti e collaboratori di rispettare ed applicare la legislazione, italiana e comunitaria, e di vigilare per prevenire anche la detenzione e l'utilizzo o la spendita in buona fede, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa essere riconducibile a reati di questa natura.

Il Consorzio condanna qualsiasi attività che implichi il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsiasi forma o modo. A tal fine è fatto obbligo ai suoi Amministratori, soci, dipendenti e collaboratori di rispettare ed applicare le leggi antiriciclaggio, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa configurare un reato di questa natura.

Il Consorzio crede profondamente nei valori democratici e condanna qualsiasi attività che possa avere finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. A tal fine è fatto obbligo ai suoi Amministratori, soci, dipendenti e collaboratori di rispettare ed applicare le leggi antiterrorismo, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa configurare un reato di questa natura.

Il Consorzio condanna qualsiasi attività finalizzata ad accessi abusivi a sistemi informatici o telematici pubblici o privati, allo scopo di danneggiamento o acquisizione di informazioni, dati o programmi informatici.

J. PRINCIPI DI TRASPARENZA

Bonifica Renana, i suoi amministratori e i suoi dipendenti devono, a fronte di legittima richiesta, fornire informazioni complete, corrette, adeguate e tempestive sia all'esterno che all'interno del Consorzio.

Le informazioni sulla situazione consortile verso soci e legittimi portatori di interesse che ne fanno richiesta, vengono effettuate attraverso gli organi e i dirigenti incaricati dal Consiglio di amministrazione.

DISCIPLINA DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

In base alle disposizioni contenute nel D. Lgs 24/2023, i Destinatari del Modello sono tenuti a riferire immediatamente al Comitato di Gestione delle segnalazioni whistleblowing, anche in forma anonima, qualsiasi comportamento che sia, anche solo potenzialmente, in contrasto con le disposizioni del presente Codice Etico.

Nessuno sarà soggetto a rappresaglie per avere comunicato in buona fede un fondato sospetto di violazione di queste regole. I segnalanti sono garantiti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o

penalizzazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. I dati sono trattati ed archiviati dall'Organismo di vigilanza, in conformità con la normativa applicabile.

La segnalazione può essere effettuata attraverso l'apposita piattaforma raggiungibile dal sito internet del Consorzio. Le modalità di segnalazione ed i recapiti del Comitato di Gestione o del soggetto formalmente designato a vigilare sul rispetto del Codice Etico sono dettagliati nella specifica procedura whistleblowing, disponibile per la consultazione sul sito internet.

Qualora il soggetto segnalante ritenga di aver subito ritorsioni dovute alle circostanze da lui comunicate, potrà rivolgersi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Inoltre, potrà contattare l'ANAC se la sua segnalazione non ha avuto seguito, o se la società non ha istituito un canale adeguato per veicolare tale segnalazione o se ritiene che potrebbero esserci conflitti di interesse rispetto all'argomento trattato.

SISTEMA SANZIONATORIO

La violazione delle Norme di comportamento e dei Principi contenuti nel presente Codice Etico comporta sanzioni disciplinari calibrate sulla base della gravità dell'atto compiuto e del danno recato, che potranno comportare, nei casi più estremi, anche la risoluzione del rapporto di lavoro. Le misure disciplinari applicabili sono quelle previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Consorzio della Bonifica Renana.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello adottato sono assunte dal Consorzio in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(Allegato 02)

INDICE

INTRODUZIONE.....	4
1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	4
1.1. Destinatari del Modello.....	5
1.2. Figure Apicali.....	5
1.3. Soggetti Sottoposti.....	5
1.4. Redazione delle procedure.....	5
2. COMPORTAMENTI RITENUTI SANZIONABILI EX D.LGS. 231/2001.....	6
2.1 Violazioni delle prescrizioni del Modello.....	7
2.2 Comportamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione.....	7
2.3 Reati societari e Abuso di mercato.....	11
2.4 Reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.....	14
2.5 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	14
2.6 Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro.....	16
2.7 Reati informatici e in violazione del diritto d'autore.....	18
2.8 Reati di criminalità organizzata.....	20
2.9 Delitti contro l'industria e il Commercio e in Materia di Contraffazione.....	22
2.10 Reati ambientali.....	22
2.11 Impiego di lavoro irregolare: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ed impiego di cittadini terzi privi del permesso di soggiorno.....	22
2.12 Reati tributari.....	23



2.13	Delitti contro il patrimonio culturale.....	24
3.	IL SISTEMA DELLE SANZIONI.....	25

INTRODUZIONE

Consorzio della Bonifica Renana (di seguito Bonifica Renana o il Consorzio) ritiene che comportamenti non etici nella condotta degli affari compromettano la propria reputazione ed ostacolino il perseguimento della propria *mission*.

Al riguardo Bonifica Renana predispone:

- un *Codice Etico*, approvato dal Consiglio di Amministrazione che esprime i principi ed i valori nel rispetto dei quali il Consorzio esercita la propria attività, nonché l'insieme delle norme di comportamento e le responsabilità cui devono attenersi tutti i soggetti che entrano in relazione con il Consorzio;
- il *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*, approvato dal Consiglio di Amministrazione, rispondente alle specifiche del D.Lgs. 231/2001. Tale Modello include un Sistema Disciplinare destinato ad essere applicato all'evidenziarsi di comportamenti a rischio, identificati dall'Organismo di Vigilanza e dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
- I *Principi Generali di Comportamento*, il presente, che prevede i principali comportamenti che i destinatari del presente documento e del Modello di Bonifica Renana devono tenere e conseguentemente identifica una serie di comportamenti sanzionabili, in quanto ritenuti tali da indebolire, almeno potenzialmente, il Modello di prevenzione del rischio reati ex D.Lgs. 231/2001 predisposto da Bonifica Renana.

* * * *

1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di carattere generale sono da intendersi integrativi e non sostitutivi di quanto espresso nel Codice Etico di Bonifica Renana e negli altri documenti succitati. Si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali del Consorzio – in via diretta – che ai collaboratori, ai Partner e ai Consulenti nella misura necessaria alla funzione dagli stessi svolte.

1.1. Destinatari del Modello

Nello svolgimento delle proprie mansioni e dei propri incarichi tutti i destinatari del Modello si astengono dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. 231/2001 o comunque contrari alla legge e nello svolgimento delle proprie attività rispettano:

- le disposizioni del Modello, comprese quelle contenute nel presente documento;
- le disposizioni contenute nelle procedure o previste dalla prassi del Consorzio (con particolare riferimento alle aree/attività a rischio reato 231).

1.2. Figure Apicali

I soggetti in posizione apicale adempiono alle rispettive funzioni nel rispetto delle deleghe e dei poteri loro conferiti e si attengono altresì:

- alle previsioni dello Statuto Sociale;
- alle delibere del Comitato Amministrativo;
- alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

I soggetti in posizione apicale e quanti ricoprono posizioni di responsabilità devono altresì ottemperare costantemente e scrupolosamente agli obblighi di direzione e vigilanza loro spettanti in ragione della posizione ricoperta.

1.3. Soggetti Sottoposti

I soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza eseguono le direttive e le disposizioni operative del Consorzio, purché conformi alle leggi vigenti e non in contrasto con i contenuti del Modello.

1.4. Redazione delle procedure

Tutte le procedure e le prassi interne si conformano ai seguenti principi:

- a) ricostruibilità della formazione degli atti e dei livelli autorizzativi, in modo da garantire la trasparenza e la riferibilità delle scelte effettuate;

- b) attribuzione a soggetti distinti delle funzioni di assunzione delle decisioni, registrazione contabile delle stesse e controllo sulle stesse (laddove possibile e se non diversamente giustificabile);
- c) attribuzione ai diversi responsabili del compito di curare l'attuazione delle procedure relative alle funzioni da loro esercitate;
- d) archiviazione e conservazione della documentazione relativa all'attività del Consorzio in modo che la stessa non sia suscettibile di essere modificata a posteriori, se non con apposita evidenza, e non sia accessibile se non ai soggetti incaricati dell'archiviazione e conservazione, al Collegio dei Revisori e all'Organismo di Vigilanza. Qualora il servizio di archiviazione e conservazione della documentazione sia svolto, per conto del Consorzio, da un soggetto ad esso estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio rispetti specifiche procedure di controllo, idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati e conservati, se non con apposita evidenza;
- e) l'impiego autonomo di risorse finanziarie deve essere previsto entro limiti quantitativamente determinati, coerentemente con le competenze gestionali e le responsabilità;
- f) giustificazione documentata di ogni pagamento e del relativo processo decisionale;
- g) giustificabilità di qualsiasi pagamento mediante riferimento ad una classe o tipologia di spesa, purché entro i limiti previsti per l'autonomo impiego di risorse finanziarie;
- h) adozione di misure organizzative idonee a garantire veridicità, completezza e accuratezza alla rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile delle operazioni;
- i) obbligo, per il soggetto cui sono chieste informazioni da parte di superiori gerarchici, del Collegio dei revisori, dell'Organismo di Vigilanza, di renderle sollecitamente, documentando la propria risposta tramite l'indicazione dei documenti o delle fonti da cui sono tratte le informazioni rese.

2. COMPORTAMENTI RITENUTI SANZIONABILI EX D.LGS. 231/2001

Ai destinatari del Modello è fatto divieto di:

- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001;*
- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;*
- *sono altresì vietate le violazioni ai principi e alle prescrizioni contenute nei protocolli e/o nelle procedure interne che potrebbero comportare rischi di commissione dei suddetti reati.*

2.1 Violazioni delle prescrizioni del Modello

- a) Violazione di un qualsiasi principio del Codice Etico.
- b) Violazione di una qualsiasi delle procedure organizzative interne (con particolare riferimento alle aree/attività a rischio reato 231) con esclusione dei casi esclusivamente formali, purché con caratteristiche occasionali ed episodiche.
- c) Inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe/procure eventualmente attribuite.
- d) Omessa supervisione, controllo e vigilanza, in qualità di responsabile gerarchico, sul rispetto delle procedure e prescrizioni delle procedure organizzative interne da parte dei propri sottoposti (con particolare riferimento alle aree/attività a rischio reato).
- e) Mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione ai propri sottoposti delle procedure organizzative interne (con particolare riferimento alle aree/attività a rischio reato) relative alle attività di competenza.

2.2 Comportamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione

I rapporti tra il Consorzio e la Pubblica Amministrazione devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, onestà, trasparenza e verificabilità. In particolare, è fatto **divieto** di:

- a) mettere in atto comportamenti tali da esporre il Consorzio ad una delle fattispecie di reato contemplate dagli artt. 24 e 25 e 25-ter s)bis del Decreto o da favorirne l'attuazione;

- b) tenere qualsiasi comportamento che possa esercitare illecite pressioni o comunque influenzare impropriamente le attività e l'indipendenza di giudizio e le decisioni di terzi, così come qualsiasi condotta che sia finalizzata ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a Bonifica Renana, con lo scopo di conseguire un vantaggio o interesse per il Consorzio, o che comunque persegua finalità vietate dalla legge o dal Codice Etico e di Comportamento;
- c) promettere, offrire, direttamente od indirettamente, denaro, doni o compensi non dovuti a funzionari della Pubblica Amministrazione, (anche dell'Unione Europea) o a loro parenti;
- d) indurre o ricevere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- e) ricevere omaggi/regalie non di modico valore (> 150 €);
- f) offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, (anche dell'Unione europea) o loro parenti, direttamente o per interposta persona, che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari di Bonifica Renana o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il Consorzio.

Tali eventuali regali devono comunque essere di modesto valore e natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono essere interpretati come richiesta di favori in contropartita.

Omaggi, oggetti, servizi o prestazioni di importo non modesto (> 150 euro) devono essere trattate, con le adeguate attività autorizzative e di controllo da parte delle funzioni competenti. Le liberalità devono restare nei limiti permessi dalle relative disposizioni legali; la funzione interessata predisporre l'istruttoria secondo quanto previsto dalla prassi consortile e garantendo sempre la rintracciabilità documentale dell'atto per consentire le necessarie verifiche;

- g) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (anche dell'Unione europea) che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;

- h) effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine consortile;
- i) fornire, o promettere di fornire, informazioni e/o documenti riservati;
- j) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni, ivi compresi i legali, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- k) omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- l) presentare documenti, dati e dichiarazioni non veritiere o alterate alla Pubblica Amministrazione;
- m) destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- n) tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma del Consorzio e le eventuali deleghe o incarichi conferiti;
- o) accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio del Consorzio;
- p) elargire denaro o altra utilità a soggetti che rivestono una posizione apicale o di dipendenza in una società, al fine di indurli a compiere un atto dannoso per la loro società e vantaggioso per Bonifica Renana;
- q) appropriarsi e fare uso privato di beni del Consorzio;
- r) rivelare o agevolare la conoscenza di segreti d'ufficio, ovvero di notizie apprese durante lo svolgimento delle proprie mansioni d'ufficio;
- s) interrompere un servizio pubblico o di pubblica necessità (es.: servizio di erogazione della risorsa idrica);

- t) anticipare, al fine di favorire alcuno, i contenuti specifici di provvedimenti di gara, di concorso o di altri procedimenti che prevedano una selezione pubblica comparativa;
- u) eseguire in modo non corretto il contratto in modo tale da discostarsi in modo “significativo” dalle condizioni pattuite in termini qualitativi e quantitativi.

Nell’ambito dei comportamenti da tenere in caso di **procedimenti giudiziari e arbitrali** è fatto **divieto** adottare comportamenti a rischio di reato e/o contrari al Codice Etico. In particolare:

- a) laddove esponenti del Consorzio siano stati destinatari di richieste di rendere o produrre davanti all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all’esercizio delle proprie funzioni, di indurre o favorire i medesimi esponenti a non rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci;
- b) in sede di incontri formali e informali, anche a mezzo di legali esterni e periti di parte, per indurre giudici o membri del Collegio Arbitrale (compresi gli ausiliari e i periti d’ufficio) a favorire gli interessi del Consorzio;
- c) nel corso delle fasi del procedimento, anche a mezzo di legali esterni e periti di parte per ottenere il superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi del Consorzio.

I destinatari del Modello (dipendenti, amministratori, ecc..) che siano membri di organi elettivi di Pubbliche Amministrazioni ovvero che collaborino, anche in veste di dipendenti, con le Pubbliche Amministrazioni, si astengono dal compiere atti nei quali siano portatori di interessi in potenziale conflitto con quelli della Società.

* * * *

Particolare attenzione va posta alle operazioni in **conflitto d’interesse**, intendendosi per tali le situazioni in cui un interesse personale influenza (o, comunque, potrebbe potenzialmente interferire con) un interesse primario del Consorzio: è il caso in cui l’amministratore abbia un interesse proprio o di terzi in una determinata operazione del Consorzio, ovvero quando l’interesse secondario influisce sugli obblighi di un funzionario pubblico ad agire in conformità con i propri doveri e responsabilità (interesse primario).

In tale contesto, Bonifica Renana considera di inserire espressamente le seguenti previsioni:

- d) l'obbligo di astensione dallo svolgimento di attività o dal prendere decisioni che riguardano le proprie mansioni, in situazioni di conflitto con i propri interessi (patrimoniali o non) del coniuge, del convivente, di parenti o di affini;
- e) l'obbligo di astensione dal partecipare all'adozione di decisioni che possono coinvolgere: *(i)* interessi propri o del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il primo grado; *(ii)* interessi di persone con le quali si intrattengono rapporti abituali; *(iii)* interessi di soggetti o organizzazioni con cui il soggetto o il coniuge abbia una causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; *(iv)* in tutti i casi in cui sussistono ragioni di convenienza;
- f) i destinatari del Modello (dipendenti, soci, amministratori, ecc..) che siano membri di organi elettivi di Pubbliche Amministrazioni ovvero che collaborino, anche in veste di dipendenti, con le Pubbliche Amministrazioni, si astengono dal compiere atti nei quali siano portatori di interessi in potenziale conflitto con quelli del Consorzio.

Tutti i divieti di cui sopra si intendono estesi a comportamenti messi in atto anche indirettamente, attraverso terzi fiduciari, collaboratori e partner.

2.3 Reati societari e Abuso di mercato

I Destinatari, ciascuno nell'ambito delle attività da essi svolte, rispettano il divieto di mettere in atto comportamenti tali da esporre la Consorzio ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter e 25-sexies del Decreto o tali da favorirne l'attuazione.

Ai destinatari del Modello di Bonifica Renana è richiesto di:

- a) tenere un **comportamento corretto, trasparente e collaborativo**, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure consortili, in tutte le attività correlate e finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
- b) osservare rigorosamente tutte le norme della legge a tutela **dell'integrità ed effettività del patrimonio sociale**, a salvaguardia dei creditori e dei terzi in genere;

- c) assicurare il **regolare funzionamento del Consorzio e degli Organi Istituzionali**, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale;
- d) effettuare con **tempestività, correttezza e buona fede** tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;
- e) mantenere un atteggiamento di **piena trasparenza e veridicità** in tutti gli eventuali rapporti che Bonifica Renana stabilisce con organi di informazione o con la stampa o con ogni altro soggetto terzo;
- f) ogni soggetto che effettui **operazioni e/o transazioni** aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti a Bonifica Renana, deve agire su specifica autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo;
- g) tutti i soggetti chiamati alla formazione delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge sono tenuti a verificare, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è pertanto **fatto divieto**, in particolare, di:

- h) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, **dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti** alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
- i) **omettere dati ed informazioni** imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
- j) porre in essere comportamenti che impediscono materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolano lo **svolgimento dell'attività di controllo** e di revisione da parte del Collegio dei Revisori dei conti, dell'Organismo di Vigilanza e dei soggetti autorizzati ed incaricati di compiere azioni di controllo e di ispezione sul Consorzio;

- k) determinare o influenzare l'assunzione delle **deliberazioni dell'assemblea** ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- l) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le **eventuali segnalazioni periodiche** previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività consortile, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- m) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero **occultare fatti rilevanti** relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie del Consorzio;
- n) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di **ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza** anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- o) concorrere nella comunicazione a terzi, di **informazioni privilegiate** ottenute da rappresentanti di società Emittenti (salvo il caso in cui tale comunicazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali) qualora tale comunicazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire vantaggio al Consorzio;
- p) concorrere nella **diffusione di notizie false** o nel compimento di artifici o raggiri idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
- q) riconoscere compensi in favore dei **Collaboratori** esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

Tutti i divieti di cui sopra si intendono estesi a comportamenti messi in atto anche indirettamente, attraverso terzi fiduciari, collaboratori e partner.

2.4 Reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

I Destinatari, ciascuno nell'ambito delle attività da essi svolte, rispettano il divieto di mettere in atto comportamenti tali da esporre il Consorzio ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies del Decreto o tali da favorirne l'attuazione.

È fatto **obbligo** in particolare di:

- a) operare nel rispetto della **normativa** vigente, nonché delle **procedure** e dei protocolli del Consorzio;
- b) ispirarsi a criteri di **trasparenza** nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei partner, prestando la massima attenzione nei confronti dei Soggetti Terzi con i quali Bonifica Renana ha rapporti di natura economica, finanziaria o societaria che non forniscono sufficienti garanzie di trasparenza e professionalità;
- c) assicurare la **tracciabilità** delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con Soggetti Terzi;
- d) conservare la **documentazione** a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica necessarie;
- e) garantire la tracciabilità documentale di ogni operazione **finanziaria**, anche per contante. Nessun pagamento o incasso è effettuato in assenza dei relativi documenti contabili di supporto;
- f) provvedere alle **movimentazioni finanziarie** avendo cura di verificare che dette movimentazioni avvengano sempre attraverso intermediari finanziari abilitati e nel rispetto delle disposizioni previste dai protocolli e dalle procedure consortili;
- g) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e in materia di ambiente anche al fine di evitare la realizzazione di risparmi indebiti che potrebbero essere oggetto di riciclaggio, reimpiego o autoriciclaggio.

2.5 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Tutte le attività aziendali devono essere svolte nel pieno rispetto della legge, delle normative applicabili, delle previsioni del Codice Etico, dei principi di *governance* e controllo interno, delle regole generali di comportamento richiamate nel Modello, nonché dei protocolli e delle procedure adottate dal Consorzio.

In particolare, i Destinatari **devono**:

- a) rispettare le politiche in materia di utilizzo e di gestione degli strumenti informatici;
- b) mantenere riservate e custodire le *password* o i codici di accesso agli strumenti informatici aziendali e accedere esclusivamente ai siti autorizzati;
- c) utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per ragioni riguardanti la mansione svolta;
- d) **garantire la tracciabilità delle operazioni** eseguite con le carte di credito aziendali in dotazione al personale;
- e) **conservare la documentazione** relativa ai pagamenti effettuati con strumenti virtuali per garantire la tracciabilità e la genuinità delle operazioni.

Allo stesso modo, ai Destinatari è fatto **divieto** di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto 231 nonché le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate.
- b) elaborare mezzi di pagamento virtuale fraudolenti o che consentano di realizzare reati contro la fede pubblica o il patrimonio;
- c) produrre, mettere in qualsiasi modo a disposizione apparecchiature, dispositivi o altri programmi che consentano l'elaborazione fraudolenta di pagamenti elettronici o modificare detti programmi o dispositivi per renderli atti a tale condotta;
- d) **disattivare i controlli e le limitazioni d'uso** attivati a protezione dei sistemi informativi;
- e) rimuovere il *software* antivirus installato sulle dotazioni informatiche in uso.

2.6 Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

I Destinatari del Modello ciascuno nell'ambito delle attività da essi svolte, rispettano il **divieto** di:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre il Consorzio ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del Decreto o tali da favorirne l'attuazione;
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro.

È fatto **obbligo** in particolare di:

- a) promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a **minimizzare i rischi** e a rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute di coloro che prestano la propria attività presso il Consorzio;
- b) adottare specifiche politiche di **selezione delle società esterne** cui possono essere affidati appalti di lavori/servizi, anche in funzione della loro capacità di operare in sicurezza;
- c) provvedere al costante e tempestivo **adeguamento delle norme interne** alla legislazione in materia di Salute e Sicurezza;
- d) promuovere e garantire, nella gestione di attività affidate in **appalto a terzi**, la cooperazione ed il coordinamento tra l'attività propria del Consorzio e quella del Consorzio appaltatrice;
- e) sviluppare e mantenere un rapporto di costruttiva **collaborazione con le Istituzioni Pubbliche** preposte ad effettuare attività di controllo in tema di Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro;
- f) sviluppare programmi di **formazione** (e di informazione) specifici sulle tematiche della Salute e Sicurezza, diversamente modulati a seconda della popolazione destinataria ed effettuare specifici controlli mirati a verificare l'effettiva fruizione degli stessi;
- g) effettuare periodiche **attività di controllo** sull'effettiva applicazione delle procedure adottate in tema di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- h) promuovere criteri di **trasparenza** nell'esercizio dell'attività consortile e nella scelta dei partner, prestando la massima attenzione nei confronti dei Soggetti Terzi con i quali

Bonifica Renana ha rapporti di natura economica, finanziaria o societaria che non forniscono sufficienti garanzie di trasparenza e professionalità;

i) garantire il rispetto della normativa in materia di **organizzazione del lavoro**, con particolare riferimento ai tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale del personale dipendente.

Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nel presente paragrafo il Consorzio, in particolare, **assicura**:

- l'organizzazione delle risorse umane in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;
- le risorse, con specifica rilevanza delle risorse economiche, necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza;
- le attività di informazione, formazione e, ove necessario, addestramento, rivolte ai dipendenti per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute;
- l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei collaboratori esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la presente politica;
- la prevenzione e la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti;
- lo sviluppo e la continua ottimizzazione dei processi produttivi;
- la progettazione o modifica degli impianti in modo da garantirne la compatibilità/conformità alle norme di riferimento, tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
- l'attenzione per le indicazioni provenienti dai livelli operativi, dai lavoratori.

Tutti i soggetti Destinatari si adoperano per consentire il costante miglioramento del grado di sicurezza sul lavoro segnalando le violazioni, gli infortuni, le carenze eventualmente riscontrate e in genere qualsiasi elemento ritenuto rilevante ai soggetti competenti.

2.6 Reati informatici e in violazione del diritto d'autore

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli articoli 24-bis e 25 novies del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, in relazione ai **reati informatici e trattamento illecito dei dati**:

- a) ogni utente del sistema è tenuto alla segnalazione al vertice di Bonifica Renana di eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di *hacker* esterni) mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente;
- b) è vietato falsificare, in tutto o in parte, un documento informatico avente efficacia probatoria o di alterarne uno vero, con particolare riferimento a procedure amministrative, quali certificati e/o autorizzazioni;
- c) è vietato inserire dati o informazioni non veritiere quando queste sono destinate ad elaborazioni informatizzate, elenchi o registri elettronici;
- d) ogni utente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (ad esempio personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e il Consorzio dovrà essere tempestivamente informato di eventuali furti o danneggiamenti;
- e) ogni utente è responsabile del corretto utilizzo delle reti informatiche del Consorzio quali aree di condivisione strettamente professionale;
- f) è previsto il divieto di installazione, downloading e/o utilizzo di programmi e tools informatici che permettano di alterare, contraffare, attestare falsamente, sopprimere, distruggere e/o occultare documenti informatici pubblici o privati, ovvero che consentano l'introduzione abusiva all'interno di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o che permettano la permanenza (senza averne l'autorizzazione) al loro interno, in violazione delle misure poste a presidio degli stessi;

- g) è fatto divieto di reperire, diffondere, condividere e/o comunicare password, chiavi di accesso o altri mezzi idonei a permettere le condotte di cui al punto precedente;
- h) è fatto divieto di utilizzare software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- i) è fatto divieto di accesso in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio del Consorzio;
- j) è fatto divieto di alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- k) è fatto divieto di utilizzo, installazione, downloading di programmi o tools informatici che consentano di modificare, alterare e/o nascondere informazioni relative al *mittente* di informazioni, documenti e dati informatici;
- l) è vietato produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
- m) qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo (nonché nell'interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza), tali soggetti devono impegnarsi ad operare nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni previste in materia dal Modello di Bonifica Renana (es.: Codice Etico, Principi Generali di Comportamento).

In relazione ai **Reati di violazione del diritto d'autore:**

- a) è dovuto il rispetto delle licenze, dei diritti d'autore e di tutte le leggi e regolamenti locali, nazionali ed internazionali che tutelano la proprietà intellettuale;
- b) è vietato distribuire, commercializzare ed utilizzare programmi, materiale audio, video fotografico su cui il Consorzio non abbia acquisito o non possa acquisire un titolo di proprietà o una licenza d'uso.

Relativamente a questi punti il **Consorzio si impegna a:**

- ✓ utilizzare solo ed esclusivamente materiale audio, video o fotografico su cui il Consorzio abbia acquisito titolo di proprietà o licenza d'uso;

- ✓ prevedere il divieto al proprio personale di copiare supporti di memorizzazione, sottoposti a licenze d'uso;
- ✓ prevedere il divieto al proprio personale di duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi, utilities, archivi o database soggetti a tutela del diritto d'autore, se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati.

2.7 Reati di criminalità organizzata

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli articoli 24-ter del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, ai Destinatari è fatto **obbligo** di:

- a) ispirarsi a criteri di **trasparenza** nell'esercizio dell'attività consortile e nella scelta dei partner, prestando la massima attenzione nei confronti dei Soggetti Terzi con i quali Bonifica Renana ha rapporti di natura economica, finanziaria o societaria che non forniscono sufficienti garanzie di trasparenza e professionalità riferendo, in proposito, al proprio superiore gerarchico;
- b) assicurare la **tracciabilità** delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e consortili con Soggetti Terzi;
- c) conservare la **documentazione a supporto**, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica necessarie.

Nell'ambito delle suddette Aree/attività potenzialmente a rischio Bonifica Renana si impegna ad operare secondo la legge e le regole del mercato, proprie del settore, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e a vigilare affinché, allo stesso modo, si comportino tutti coloro che agiscono nell'interesse o a vantaggio della struttura.

In tale contesto Bonifica Renana **si oppone** ad:

- instaurare rapporti con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero, che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminosi, ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in

- modo tracciabile e documentato l'identità e la correttezza, nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;
- instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa conoscenza o rispetto ai quali sussistano elementi di sospetto in ragione anche della eventuale operatività in paesi non collaborativi, ovvero che facciano richiesta od offrano prestazioni che, pur astrattamente vantaggiose per Bonifica Renana, presentino profili di sospettosità o di irregolarità; o che possano porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di circolazione dei capitali e dei beni, fiscale o contabile;
 - instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire la documentazione a supporto della qualificazione degli stessi ovvero: certificazioni o autocertificazioni di regolarità retributiva e contributiva per tutti gli addetti impegnati, certificazioni anti-mafia in relazioni ad attività a rischio (es. fornitura di servizi, sviluppo immobiliare, ecc.).

2.9 Delitti contro l'industria e il Commercio

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001.

I destinatari, ciascuno nell'ambito delle attività da essi svolte, rispettano il **divieto** di:

- a) compiere atti non conformi alla buona prassi commerciale, inclusa la vendita di prodotti non originali o non genuini, o contraffatti, o diversi da quanto dichiarato o pattuito per origine, provenienza, qualità o quantità, od atti ad indurre in inganno il cliente su origine, provenienza o qualità del prodotto.

Il Consorzio al fine di contrastare tali fattispecie di reato si **impegna**:

- b) a garantire una corretta e trasparente informazione in merito ai prodotti;
- c) ad adottare presidi organizzativi atti a preservare la genuinità dei prodotti;

- d) ad osservare la normativa di settore e a prevedere opportune misure organizzative al fine di garantirne il rispetto.

2.10 Reati ambientali

È fatto **obbligo** in particolare di **salvaguardare** nello svolgimento di qualsiasi attività, l'ambiente circostante e contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio.

In particolare, Bonifica Renana:

- a) si impegna a garantire una corretta e trasparente gestione nel **rispetto dell'ambiente** e delle normative volte alla tutela dello stesso; quali il T.U. Ambientale (D.Lgs. 152/2006), le disposizioni del codice penale e le autorizzazioni ambientali rilasciate dagli Enti competenti;
- b) si impegna ad adottare presidi organizzativi atti a preservare la **corretta destinazione dei rifiuti** e delle sostanze dannose per l'ambiente;
- c) si impegna alla corretta gestione di tutte le attività che possono avere **impatto ambientale** mediante l'adozione di un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività consortile da intraprendersi;
- d) si propone l'obiettivo di assegnare specifiche responsabilità gestionali al fine di tutelare l'ambiente nelle attività svolte dal Consorzio;
- e) è attenta ad allocare le risorse, anche economiche, necessarie per ottemperare alle richieste delle normative ambientali di riferimento.

2.11 Impiego di lavoro irregolare: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ed impiego di cittadini terzi privi del permesso di soggiorno

In relazione ai Reati di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ai Destinatari del Modello è previsto **l'obbligo** in particolare di:

- a) assumere personale in regola con i **permessi di soggiorno**, verificandone anche le scadenze successive, e rispettando le norme in materia previdenziale, verificando il

possesso dei requisiti professionali e di onorabilità, nel rispetto della congruità del costo del lavoro e degli orari praticati;

- b) garantire il rispetto di **condizioni contrattuali** eque e conformi alla contrattazione nazionale e territoriale di settore, nonché un ambiente di lavoro salubre nel rispetto della normativa sulla sicurezza in ambiente di lavoro;
- c) applicare idonee cautele contrattuali nei confronti di appaltatori che utilizzano manodopera nei luoghi di lavoro del Consorzio;
- d) applicare idonee cautele contrattuali nei confronti delle società di intermediazione del lavoro.

In particolare, il Consorzio al fine di contrastare le fattispecie di cui all'art. 25 quinquies e 25 duodecies del D.Lgs 231/2001 di reati si impegna:

- a) ad osservare la normativa di settore e a prevedere opportune misure organizzative al fine di garantirne il rispetto;
- b) adottare presidi organizzativi atti a preservare la corretta gestione del personale.

2.12 Reati Tributari

In relazione ai Reati tributari, previsti dall'art.25 - quinquiesdecies ai Destinatari del Modello è previsto **l'obbligo** in particolare di:

- a) osservare tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività aziendale con particolare riferimento al corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- b) rispettare gli adempimenti della normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- c) diffondere le principali novità normative in materia fiscale al personale coinvolto nella gestione della fiscalità;
- d) conoscere e rispettare tutte le misure atte a garantire la gestione della liquidità e pertanto, degli incassi e pagamenti;

- e) verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni commerciali;
- f) applicare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento agli incassi da terzi, ai pagamenti verso terzi ed alle transazioni infragruppo;
- g) archiviare la documentazione a supporto di ogni attività del processo adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica necessarie;
- h) osservare criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività consortile e nella scelta dei partner, prestando la massima attenzione nei confronti dei soggetti terzi, con i quali il consorzio ha rapporti di natura economica, finanziaria o societaria che non forniscono sufficienti garanzie di trasparenza e professionalità riferendo, in proposito, al proprio superiore gerarchico.

È fatto **divieto** di procedere a registrazione di fatti contabili non adeguatamente supportati da documentazione giustificativa.

2.13 Delitti contro il patrimonio culturale

Il Consorzio è attento al rispetto dell'ambiente ed opera nel **rispetto delle normative a tutela delle identità paesaggistiche** e culturali dei territori circostanti.

In particolare, i Destinatari del Modello è fatto **divieto di**:

- a) porre in essere condotte che potrebbero integrare la fattispecie di furto, appropriazione indebita, ricettazione, importazione od esportazione illecita di beni culturali;
- b) falsificare documentazione attinente a beni culturali o utilizzare documenti non genuini per far apparire lecita la provenienza di detti beni;
- c) alterare, contraffare o falsificare beni che possono essere ricondotti nell'ambito dei beni paesaggistici;

- d) autorizzare o porre direttamente in essere comportamenti che potrebbero avere ad esito la distruzione, la dispersione o il deterioramento di beni culturali o paesaggistici o che potrebbero rendere gli stessi inservibili;
- e) commettere fatti di gravità tale da comportare la devastazione o il saccheggio ai danni di beni paesaggistici o culturali ovvero in danno di luoghi o istituti della cultura.

I destinatari **sono** invece **tenuti a**:

- a) impegnarsi al fine di garantire la tutela del paesaggio inteso sia come ambiente, sia come valore patrimoniale in virtù delle particolari caratteristiche di ogni territorio e del **valore artistico e storico** dello stesso;
- b) rispettare le disposizioni in materia di beni culturali e paesaggistici, con specifico riferimento alle attività da svolgersi sul territorio: ogni intervento deve essere attuato nel massimo riguardo della compatibilità tra le attività e la natura del paesaggio;
- c) adoperarsi affinché le attività svolte non pregiudichino la conservazione o l'integrità del paesaggio;
- d) svolgere ogni attività che possa avere ad oggetto beni culturali o paesaggistici nella massima trasparenza e documentando ogni passaggio in modo da poter ricostruire e tracciare tutte le operazioni.

3. IL SISTEMA DELLE SANZIONI

La violazione delle Norme di comportamento e dei Principi contenuti nel presente Documento comporta sanzioni disciplinari calibrate sulla base della gravità dell'atto compiuto e del danno recato, che potranno comportare, nei casi più estremi, anche la risoluzione del rapporto di lavoro. Le misure disciplinari applicabili sono quelle previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Bonifica Renana

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello adottato sono assunte dal Consorzio in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

IL D.LGS. 231/2001

testo coordinato

aggiornato al 23 marzo 2022

(Allegato 03)

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

(G.U. n. 140 del 19 giugno 2001)

Capo I - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Art. 1

Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2

Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3

Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la

responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4

Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5

Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - a) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

- 2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:
 - a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
 - b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
 - c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
- 4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).
5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma perequivalente.

Art. 7

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
 - a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 - b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8

Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
 - a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
 - b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Art. 9

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
 - a) la sanzione pecuniaria;
 - b) le sanzioni interdittive;
 - c) la confisca;
 - d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10

Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila [valore in euro 258.23, NdR] ad un massimo di lire tre milioni [valore in euro 1549.37, NdR].
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila [valore in euro 103.29, NdR].

Art. 12

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni [valore in euro 103291,38, NdR] se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni [valore in euro 10329.14, NdR].

Art. 13

Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati

nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15

Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17

Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato
 - b) ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - c) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e
 - d) l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - e) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19

Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20

Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21

Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22

Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23

Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa da reato

Art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-*bis*, 316-*ter*, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-*bis* e 640-*ter* se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico *e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105*, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-ter

Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Art. 25-bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b) in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
 - f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art.25-bis.1

Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-ter

Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
 - b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - c) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
 - d) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
 - e) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
 - f) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - g) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
 - h) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
 - i) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
 - j) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

- k) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
 - l) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
 - m) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
 - n) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
 - o) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - p) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - p-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 25-quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si

applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 25-quater.1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quinquies

Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-sexies

Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 25-septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime

commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 25-octies

***Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
nonché autoriciclaggio***

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-octies.1

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
 - b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-novies

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 25-undecies

Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
 - e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive

previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 25-duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
- 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25-terdecies

Razzismo e xenofobia

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 *bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quaterdecies

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

Art. 25-quinquiesdecies

Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2- *bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
 - b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattro- cento
 - c) quote;
 - d) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25-sexiesdecies

Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25-septesdecies

Delitti contro il patrimonio culturale

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-*novies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*ter*, 518-*decies* e 518-*undecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*duodecies* e 518-*quaterdecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*bis*, 518-*quater* e 518-*octies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25-duodevicies

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*sexies* e 518-*terdecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 26

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27

Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28

Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29

Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30

Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Art. 31

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33

Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 34

Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35

Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36

Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37

Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38

Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
 - a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
 - b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
 - c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39

Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c) la sottoscrizione del difensore;
 - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Art. 40

Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41

Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Art. 42

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43

Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

Prove

Art. 44

Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:
 - a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
 - b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

Misure cautelari

Art. 45

Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Art. 46

Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47

Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48

Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49

Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la

sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51

Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-*bis*, commi 1-*bis* e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53

Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, 322, 322-*bis* e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
- 1-*bis*. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

Art. 54

Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell

ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55

Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Art. 56

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57

Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58

Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti,

comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59

Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60

Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Art. 61

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Art. 62

Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una azione interdittiva in via definitiva.

Art. 63

Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64

Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII

Giudizio

Art. 65

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66

Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67

Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Art. 68

Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69

Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

Impugnazioni

Art. 71

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72

Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73

Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

Esecuzione

Art. 74

Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
 - a. alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
 - b. alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
 - c. alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
 - d. alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75

Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

(articolo abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

Art. 76

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77

Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78

Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80

***Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative
(articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)***

Art. 81

***Certificati dell'anagrafe
(articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)***

Art. 82

***Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
(articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)***

Capo IV

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Art. 83

Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal

presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84

Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85

Disposizioni regolamentari

(articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)

APPENDICE

Per l'elenco completo dei reati presupposto della responsabilità degli enti (compresi quelli non contemplati direttamente nel D.Lgs. 231/2001), si rimanda al [catalogo dei reati](#).

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

APPENDICE NORMATIVA

*Riferimenti normativi di natura penale e civilistica
richiamati dal D.Lgs. 231/2001
aggiornata al 23 marzo 2022
e dalla Legge 190/2012*

(Allegato 04)

INDICE

Art. 24 D.Lgs. 231/2001	6
<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e nelle pubbliche forniture</i>	
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	10
<i>Delitti informatici e trattamento illecito dei dati</i>	
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	14
<i>Delitti di criminalità organizzata</i>	
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	19
<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i>	
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	24
<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	27
<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>	
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	30
<i>Reati Societari</i>	
Art. 25-quater D.Lgs. 231/2001	36
<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</i>	
Art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001	46
<i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>	

Art. 25–quinquies D.Lgs. 231/2001.....	47
<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	
Art. 25–sexies D.Lgs. 231/2001.....	52
<i>Abusi di Mercato</i>	
Art. 187 - quinquies	
TUF	53
<i>Altre fattispecie in materia di abusi di mercato</i>	
Art. 25–septies D.Lgs. 231/2001.....	54
<i>Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro</i>	
Art. 25–octies D.Lgs. 231/2001.....	55
<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio</i>	
Art. 25–octies. 1 D.Lgs. 231/2001.....	57
<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>	
Art. 25–novies D.Lgs. 231/2001.....	60
<i>Delitti in materia di violazione del diritto d’autore</i>	
Art. 25–decies D.Lgs. 231/2001.....	67
<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria</i>	
Art. 25–undecies D.Lgs. 231/2001.....	67
<i>Reati Ambientali</i>	
Art. 25–duodecies D.Lgs. 231/2001.....	87
<i>Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare</i>	
Art. 25–terdecies D.Lgs. 231/2001.....	89
<i>Reati di razzismo e xenofobia</i>	
Art. 25 - quaterdecies D.Lgs. 231/2001.....	
<i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i>	
Art.25–quinquiesdecies D.lgs 231/2001.....	

Reati tributari

Art.25-sexdecies D.lgs 231/2001.....

Contrabbando

Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001.....102

Delitti contro il patrimonio culturale.

Legge 16 marzo 2006 n.146

Legge 190/2012..... 106

Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

Le parti indicate in grigio sono comma non espressamente richiamati dal D.Lgs 231/2001.

Art. 24 D.Lgs. 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e nelle pubbliche forniture.

(articolo modificato dal D.Lgs 75 del 14 luglio 2020).

Art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. modificato dalla L. 9 gennaio 2019 n.3 e da ultimo dal D.Lgs 75 del 14 luglio 2020)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640 c.p. – Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione europea (*articolo modificato dal Dlgs n. 74 del 14 luglio 2020*)

(rilevante ai sensi del Decreto se commesso in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico comma 2 n.1)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità*

Se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.

Se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.

Art. 640-bis c.p – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

(art. modificato dall’art. 30 della Legge 17/10/2017 n. 161)

La pena è della reclusione da uno a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica (*L’ultimo comma è stato modificato dall’art. 8, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36.*)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Art. 356 del codice penale – Frode nelle pubbliche forniture (articolo introdotto dal D.lgs dal D.lgs n. 74 del 14 luglio 2020)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

ART. 2, legge 23/12/1986, n. 898 (articolo introdotto dal D.lgs dal Dlgs n. 74 del 14 luglio 2020)

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Art. 24-bis

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

D.Lgs. 231/2001

(articolo introdotto dalla Legge 48/2008 e modificato dalla legge di conversione del D.L. 105 del 21 settembre 2019)

Art. 491 bis c.p. – Documenti informatici

Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 615-quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Art. 617- quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617- quater.

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni .

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati

dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per

il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Articolo 1, comma 11, del decreto – legge 21 settembre 2019, n. 105

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata
<u>D.Lgs. 231/2001</u>	<i>(articolo introdotto dall'art. 59, Legge 94/2009)</i>

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere (art. modificato dalla L. 11 dicembre 2016, n. 236 e da ultimo dal D.lgs 21/2018)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione in schiavitù), 601 (Tratta e commercio di schiavi), 601-bis (traffico di organi prelevati da persona vivente) e 602 (Alienazione e acquisto di schiavi), nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,

di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), della legge 1° aprile 1999, n. 91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (Violenza sessuale), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione di minorenne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies (Adescamento di minorenni), si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso

Art. 416 ter c.p.- Scambio elettorale politico mafioso (art. modificato dalla L. 23/06/2017 n.103)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Art. 630 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 407 Termini di durata massima delle indagini preliminari. (il terzo comma è stato inserito dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.)

1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

- 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con DPR 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
- 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;
- 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale;
- b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
- c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
- d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.
- 3 bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lett. b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4) del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine

stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

Articolo 74 – D.P.R. 309/90 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 25 D.Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

(articolo modificato dall'art. 1 comma 77, Legge 190/2012, dalla

Legge 9 gennaio 2019 n.3 e da ultimo dal D.Lgs 75 del 14 luglio 2020)

Art. 317 - c.p. Concussione *(modificato dall'art. 1 L.69/2015)*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione (modificato dall'art. 1 L.69/2015 e da ultimo dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (modificato dall'art. 1 L.69/2015)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari (modificato dall'art. 1 L.69/2015)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità (modificato dall'art. 1 L.69/2015 e da ultimo dal D.lgs 75 del 14 luglio 2020)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell' articolo 319, nell'articolo 319bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322–bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Articolo modificato dalla Legge 9 gennaio 2019 n.3 e da ultimo dal D.lgs 75 del 14 luglio 2020)

Le disposizioni 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea

Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite (Articolo inserito dalla Legge 9 gennaio 2019 n.3)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Art. 25–bis D.Lgs. 231/2001 **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento**
(articolo introdotto dall'art. 6, Legge 409/2001 e modificato dall'art. 7, Legge 99/2009)

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

Art. 454 c.p. – Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Art. 455 c.p. – Spendita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032.

Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali

Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 25-bis.1

Delitti contro l'industria e il commercio

D.Lgs. 231/2001

(articolo introdotto dall'art. 15, Legge 99/2009)

Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 a 1032 euro.

Art. 513-bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri Enti pubblici.

Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 ("Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni") e 474 ("Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi").

Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2065.00 euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1032 euro.

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.

Art. 517-ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 25-ter

D.Lgs. 231/2001

Reati Societari

(articolo introdotto dall'art. 3, DLgs. 61/2002 e modificato dagli artt. 31 e 39, Legge 262/2005, dall'art. 1 comma 77, Legge 190/2012, dall'art. 12, Legge 69/2015 e da ultimo D.Lgs 15 marzo 2017 n.38).

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali *(modificato dall'art. 9 L.69/2015)*

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis. Fatti di lieve entità *(modificato dall'art. 10 L.69/2015)*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate *(modificato dall'art. 11 L.69/2015)*

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2623 c.c. Falso in prospetto (abrogato dall'art.34 comma 2 della L. 262/2005)

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 39/2010)

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela di della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d’interesse

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982 , n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 , n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore alloro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art.2635 c.c. – Corruzione tra privati (articolo modificato dal D.Lgs 15 marzo 2017 n.3838 e da ultimo dalla Legge 9 gennaio 2019 n.3)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art.2635 bis c.p. – Istigazione alla corruzione tra privati (art. introdotto dal D.Lgs 15 marzo 2017 n.38 e da ultimo dalla Legge 9 gennaio 2019 n.3)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635,

ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi norma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

<p><u>Art. 25-quater</u> <u>D.Lgs. 231/2001</u></p>	<p>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsto dal codice penale e dalle leggi speciali <i>(articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003)</i></p>
---	---

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello

Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è

punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270-bis.1 c.p. - Circostanze aggravanti e attenuanti *Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018*

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289 bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella

della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.

Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Art. 270-quater.1 - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo

Articolo inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015

Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaga viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Art. 270-quinquies.1 c.p. - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016,)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è

punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 270-quinquies.2 c.p. - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Art. 270-sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo

1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-ter c.p. - Atti di terrorismo nucleare

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 289-ter c.p. - Sequestro a scopo di coazione

articolo introdotto dal D.Lgs. 21/2018

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od

omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

Art. 320 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

Art. 304 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

Art. 306 c.p. - Banda armata: formazione e partecipazione

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Art.. 307 c.p. - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti:

nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)

Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

- a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;
- b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
- c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;
- d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.

Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.

Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)

Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- (a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati

nell'allegato; ovvero

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

(a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;

(b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.

3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).

4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.

5. Commette altresì un reato chiunque:

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o

(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

<u>Art. 25-quater.1</u> <u>D.Lgs. 231/2001</u>	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili <i>(articolo introdotto dall'art. 8, Legge 7/2006)</i>
---	--

Art. 583-bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 25-quinquies

D.Lgs. 231/2001

Delitti contro la personalità individuale

(articolo introdotto dall'art. 5, Legge 228/2003 e modificato dall'art. 10 Legge 38/2006 e dall'art. 1 della Legge 199/2016)

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15000 a 150000 euro chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o di altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni sei mesi a tre anni o con la multa da 1500 a 6000 euro.*

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 24000 a 240000 euro chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità .

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quater. 1 c.p. - Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Art. 601 c.p. - Tratta di persone (art modificato dal D.Lgs 21/2018).

E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero,realizza le stesse condotte su una o più persone , mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo degli organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte previste nei confronti di persone minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di

navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. modificato dall'art. 1 L. 199/2016)

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività' di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-undecies c.p. - adescamento di minorenni (articolo aggiunto dall'art. 4 L.172/2012)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

<u>Art. 25-sexies</u>	Abusi di Mercato
<u>D.Lgs. 231/2001</u>	<i>(articolo introdotto dal comma 3 dell'art. 9, Legge 62/2005 - Legge comunitaria 2004)</i>

Art. 184 D.Lgs. 58/98 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Art. 185 D.Lgs. 58/98 – Manipolazione del Mercato

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014/1054. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Art. 187-quinquies TUF

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato

D.Lgs. 231/2001

(articolo modificato dal D. Lgs. 107/2018)

Art. 14 Reg. UE n. 596/2014 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;*
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure*
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.*

Art. 15 Reg. UE n. 596/2014 - Divieto di manipolazione del mercato

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Art. 25-septies

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

D.Lgs. 231/2001

(articolo introdotto dall'art. 9, Legge 123/2007)

Art. 589 c.p. – Omicidio Colposo (art. modificato dalla L. 11 gennaio 2018, n.3)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina delle circolazione stradale o di quella per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata del triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose (art. modificato dalla L. 11 gennaio 2018, n.3)

Chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 a 1239 euro.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a uno anno o della multa da 500 a 2000 euro, e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni-

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 25-octies

D.Lgs. 231/2001

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

(articolo introdotto dall'art. 63 comma 3, DLgs 231/2007 e modificato dall'art. 3 comma 3 lett. B Legge 186/2014)

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da

euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter.1 c.p. – Autoriciclaggio. (art. modificato dal D.Lgs 21/2018)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 25-octies. 1

D.Lgs. 231/2001

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

(articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021)

Art 493-ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o

comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i

documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle

operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 493-quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi

informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce,

importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 (4).

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1 comma 2)

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Art. 25–nonies

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

D.Lgs. 231/2001

(articolo introdotto dall'art. 7, Legge 99/2009)

Art. 171- L.633/41 e s.m.i.

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171.3, L. n. 633/1941

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171-bis.1 - L.633/41 e s.m.i.

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un

programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

art. 171-bis.2 L. n. 633/1941

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter - L.633/41 e s.m.i.

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.*
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies - L.633/41 e s.m.i.

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies - L.633/41 e s.m.i.

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 181-bis - L.633/41 e s.m.i.

1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi

derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.

Art. 25–decies

D.Lgs. 231/2001

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.**

*(articolo introdotto dall'art. 4, Legge 116/2009 e modificato
dall'art. 2 del Dlgs. 121/2011)*

Art. 377 bis. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 25–undecies

D.Lgs. 231/2001

Reati Ambientali.

(articolo introdotto dall'art. 2 del Dlgs. 121/2011 e modificato dall'art. 8 della L.68/2015, modificato dall'art. 8 della L.68/2015 e dal D.Lgs 21/2018)

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale (introdotto dall'art. 1 comma 8 della L.68/2015)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale (introdotto dall'art. 1 comma 8 della L.68/2015)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente (introdotta dall'art.1 comma 8 della L.68/2015)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (introdotta dall'art. 1 comma 8 della L.68/2015)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-octies c.p. - Circostanze aggravanti (introdotta dall'art. 1 comma 8 della L.68/2015)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art.452 –quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. introdotto dal D.Lgs 21/2018)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti é punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733 bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 137 D.Lgs 152/2006 - Controllo degli scarichi – Sanzioni penali

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

3. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. *Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze*

contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 89 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi

fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Art. 256 D. Lgs 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. *Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*

5. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

6. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*

7. *Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.*

8. *I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.*

9. *Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.*

Art. 257 D. Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti

1. *Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Art. 258 D. Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da

prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. *Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Art. 259 D. Lgs 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Art. 260 D.Lgs. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. abrogato dal D.lgs 21/2018)

Art. 260-bis D. Lgs. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalita' stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione e' imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalita' di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalita' di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.
5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Art. 279 D. Lgs. 152/2006 - Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività – Sanzioni

1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 27, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai

sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 89, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Art. 1 Legge 150/1992

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*
 - a) *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
 - b) *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*
 - c) *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
 - d) *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
 - e) *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9*

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*
2. *In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.*
3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2 Legge 150/1992

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:*
- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*

- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento*

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in

conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del succitato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n.689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 3-bis Legge 150/1992

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

2. In caso di violazione delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n.43 le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art. 6 Legge 150/1992

1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 (5). Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5 bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

Art. 3 Legge 549/1993 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A

allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.
5. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e impianti.
6. *Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10.*
7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente art., fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Art. 8 D. Lgs 202/2007 – Inquinamento doloso

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9 D. Lgs 202/2007 – Inquinamento colposo

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

<u>Art. 25–duodecies</u>	Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare.
<u>D.Lgs. 231/2001</u>	<i>(articolo introdotto dall'art. 2, Dlgs 109/2012 e modificato dall'art. 30 della legge 161 del 17 ottobre 2017)</i>

Dlgs 25 luglio 1998 n° 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

(come modificato dall'art. 1 del Dlgs 109/2012)

Articolo 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

(...)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

(...)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Articolo 22 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Art. 25–terdecies	Reati di razzismo e xenofobia
D.Lgs. 231/2001	<i>(articolo introdotto dall'art. 5 comma 2 L. 167 del 27/11/2017 e modificato dal D.lgs 21/2018)</i>

Articolo 3 comma 3- bis Legge 3 ottobre 1975, n. 654 (art. abrogato dal D.lgs 21/2018)

Art. 604 – bis c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. introdotto dal D.Lgs 21/2018)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, é punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, é punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

<u>Art. 25–quaterdecies</u> <u>D.Lgs. 231/2001</u>	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati <i>(articolo introdotto dall'art. 5 comma 1 L. 3 maggio 2019, n. 39)</i>
---	--

Legge 13 dicembre 1989, n. 401 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive

Art. 1 - Frode in competizioni sportive

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 4 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di

persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

Art. 25–quinquiesdecies	Reati tributari
<u>D.Lgs. 231/2001</u>	<i>(articolo introdotto dall'art. 39 comma 2 del Decreto Legge del 28/10/2019 n.124 e convertito con Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 e modificato dal D.Lgs 75 del 14 luglio 2020)</i>

Art. 2 del D.Lgs 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art.3 del D.lgs 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art.4 del D.lgs 74/2000: Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art.5 del D.lgs 74/2000: omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette

imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art.8 del d.lgs 74/2000: emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art.10 del d.lgs 74/2000: occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10-quater del D.lgs 74/2000 - Indebita compensazione

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Art. 11 del d.lgs 74/2000: sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Art. 25–sexdecies

Contrabbando

D.Lgs. 231/2001

(articolo introdotto dal D.Lgs 75 del 14 luglio 2020)

Art. 282 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;

e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

Art. 283 - Contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 284 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;

b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 285 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quanto questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Art. 286 - Contrabbando nelle zone extra-doganali.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Art. 287 DPR n. 43/1973 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140(1).

Articolo 287 - Contrabbando per indebito usi di merci importate con agevolazioni doganali.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Art. 288 - Contrabbando nei depositi doganali.

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Art. 289 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Articolo 290 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti. *Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.*

Articolo 291 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea.

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Articolo 291 bis - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

Articolo 291 ter - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Articolo 291 quater - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da

un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 292 - Altri casi di contrabbando

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Art. 295 DPR n. 43/1973 - Circostanze aggravanti del contrabbando

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro (1).

Art. 25-septiesdecies

Delitti contro il patrimonio culturale

D.Lgs. 231/2001

(articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022)

Articolo 518-bis c.p. - Furto di beni culturali

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Articolo 518-ter c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.

Articolo 518-quater c.p. - Ricettazione di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Articolo 518-octies c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Articolo 518-novies c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Articolo 518-decies c.p. - Importazione illecita di beni culturali

Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Articolo 518-undecies c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state

autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Articolo 518-duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Articolo 518-quaterdecies c.p. - Contraffazione di opere d'arte

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;*
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;*
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;*
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come*

autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Legge 16 marzo 2006 n.146 Ratifica della convenzione di Palermo

Estende l'applicazione del D.Lgs. 231/2001 ad altre fattispecie di reato laddove si configuri il requisito di "transnazionalità"

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere

Art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso

Art. 291-quater t.u. doganale – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 74 t.u. stupefacenti – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti

Art. 648-bis e 648-ter c.p. – Riciclaggio

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere

D.Lgs. n. 286 – 25 Luglio 1998 – art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 – Reati concernenti il traffico di migranti

Art. 377-bis e 378 c.p. – Intralcio alla giustizia

La responsabilità dell'ente per i suddetti delitti è prevista in caso di "reato transnazionale"

Art. 3 - L. n. 146 del 16 marzo 2006 – Definizione di reato transnazionale

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*

- c) *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

Legge 190/2012

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

Art. 314 del Codice Penale – Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita

Art. 316 del Codice Penale – Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 323 del Codice Penale – Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità

Art. 325 del Codice Penale – Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Art. 326 del Codice Penale – Rivelazione ed utilizzazione segreti d'ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 328 del Codice Penale – Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrecentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Art. 331 del Codice Penale – Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a tremilanovantotto euro.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 334 c.p. – sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia,, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da trenta euro a trecentonove euro, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a trecentonove euro, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Art. 335 c.p. – Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a trecentonove euro.

Art. 340 c.p. – Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da centotré euro a milletrécentadue euro. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da cinquecentosedici euro a duemilasesantacinque euro

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Art. 353-bis c.p. – turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 354 c.p. – Astensione dagli incanti

Chiunque, per danaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro

Art. 355 c.p. – Inadempimento di contratti di pubbliche forniture

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a centotré euro.

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

- 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;*
- 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;*
- 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.*

Se il fatto è commesso per colpa si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da cinquantuno euro a duemilasessantacinque euro.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a milletretradue euro.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.